



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1737

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Indice

1. DDL S. 1737 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1737	5
1.3. Trattazione in Commissione	24
1.3.1. Sedute	25
1.3.2. Resoconti sommari	26
1.3.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	27
1.3.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 314(ant.) del 23/12/2025 ..	28
1.3.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315(pom.) del 07/01/2026.	34
1.3.2.1.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 317(pom.) del 13/01/2026.	40
1.3.2.1.4. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 319(pom.) del 20/01/2026.	47
1.3.2.1.5. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 320(ant.) del 21/01/2026 ..	54
1.3.2.1.6. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54(pom.) del 22/01/2026 ..	64
1.3.2.1.7. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 321(pom.) del 27/01/2026.	65
1.4. Trattazione in consultiva	93
1.4.1. Sedute	94
1.4.2. Resoconti sommari	95
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	96
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 423(pom.) del 20/01/2026	97
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	102
1.4.2.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 351(ant.) dell'08/01/2026	103
1.4.2.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352(pom.) del 13/01/2026	108
1.4.2.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 353(ant.) del 14/01/2026	113
1.4.2.2.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 354(ant.) del 15/01/2026	116
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	120
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026	121
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	127
1.4.2.4.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286(ant.) del 14/01/2026	128
1.4.2.4.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288(ant.) del 21/01/2026	132
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	133
1.4.2.5.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n.	
270(pom.) del 20/01/2026	134

1.4.2.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	145
1.4.2.6.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026	146
1.4.2.6.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 240(pom.) del 20/01/2026	150
1.4.2.7. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	154
1.4.2.7.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 269(pom.) del 13/01/2026	155
1.4.2.7.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026	160
1.4.2.7.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026	166
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	173
1.4.2.8.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 370(ant.) del 21/01/2026	174

1. DDL S. 1737 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1737

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

Iter

27 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.2574](#) approvato

[S.1737](#) in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli aff. europei, PNRR e politiche di coesione [Tommaso Foti](#) (Governo [Meloni-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#), Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#), Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#), Ministro della difesa [Guido Crosetto](#), Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica [Gilberto Pichetto Fratin](#), Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#), Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica pervenuta il 20 gennaio 2026.

Presentazione

Trasmesso in data **9 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 367 del 9 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA, LEGGE COMUNITARIA

[Articoli](#)

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), GOVERNO (Artt.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.3, 18), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.5, 7), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.7), INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Artt.7, 11), TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (Art.3), MACCHINE E MACCHINARI (Art.5), AUTOVEICOLI (Art.9), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.12), ACQUACOLTURA (Art.12), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.14), AMBIENTE (Art.18), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.19), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.5), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Artt.10, 15, 16, 17), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Art.6), DIRITTO DI ACCESSO (Art.5), TUTELA DELLA FLORA (Art.7), TUTELA DELLA FAUNA (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.9), INQUINAMENTO (Art.12), FONDI DI BILANCIO (Artt.12, 15), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.14), INTERNET (Art.17), TELEMATICA (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Roberto Rosso \(FI-BP-PPE \)**](#) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Relatore sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2.

Relatore alla Commissione Sen. [**Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata \(FdI \)**](#) (dato conto della nomina il 7 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla [**4^a Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)**](#) in sede referente il 10 dicembre 2025. Annuncio nella seduta n. 368 del 10 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1737

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1737

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei il PNRR e le politiche di coesione** (FOTI) di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro della difesa** (CROSETTO) con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN) con il **Ministro delle imprese e del made in Italy** (URSO) e con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)

(v. stampato Camera n. 2574)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 2025

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(*Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi
dell'Unione europea*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

(Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, il diritto su di esso debba essere dichiarato nullo;
- c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato, da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
- d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);
- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorriamento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo

nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e

integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;

b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;

c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »))

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di « questioni con implicazioni transfrontaliere », di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;

- b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:
- 1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
 - 2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
 - 3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
- c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
- 1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
 - 3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
- e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
- f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;
- g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione *ex ante*, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
- h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
- i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
- l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
- m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;

- n)* con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- o)* stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) a *e*), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;
- p)* con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
- 1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
- 2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
- 2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
- 2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
- 3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
- 5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
- 6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
- 7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
- q)* con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario,

l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;

- r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
 - s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
 - t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
 - u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
 - 1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
 - 2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
 - 3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
 - 4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
 - v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;
 - z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
 - b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
 - c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
 - d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
 - e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
 - f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
 - g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
- b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;

b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;

c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;

d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
 - b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarità dei sistemi informativi;
 - c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, che le autorità regionali competenti abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;
 - d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
 - e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;
 - f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
 - g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (UE) 2024/1244;
 - h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026, a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema e a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
 - a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;

c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
 - b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
 - c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
 - b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
 - c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
 - d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui

alle lettere *b*) e *c*), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2847;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *g*), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 16.

(*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il quadro normativo europeo in materia.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento,

autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e*), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;

c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;

d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;

e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare lo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e

coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;

b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;

d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo *status* prioritario di progetto strategico;

e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorriamento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.

3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 19.

(*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e

dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;

g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;

i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

- e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 3) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
- 4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 9) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 10) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
- 11) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
- 12) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- 13) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
- 14) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- 15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 16) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;
- 17) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);
- 18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59768

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. **314(ant.) del 23/12/2025**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2025
314^a Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il 17 dicembre scorso è stato deferito alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato su "India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC)" (Atto n. 972).

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) interviene sul corridoio IMEC per ribadire la necessità di adottare ogni misura e azione utile al fine di valorizzare il più possibile il ruolo di Trieste quale snodo commerciale vitale per l'Italia e l'Unione europea.

Il PRESIDENTE comunica, inoltre, che il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (Atto Senato n. 1737) sarà calendarizzato per l'esame in Commissione al rientro dalla pausa natalizia.

Comunica, infine, che la II Commissione permanente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato all'unanimità, il 16 dicembre scorso, la Risoluzione n. II-1/2025, contenente osservazioni sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560). La Risoluzione è a disposizione dei senatori della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA LXXIV RIUNIONE DELLA COSAC (COPENAGHEN, 1° E 2 DICEMBRE 2025)

Il PRESIDENTE dà conto della LXXIV riunione della COSAC, svoltasi a Copenaghen, il 1° e il 2 dicembre 2025, a cui hanno partecipato, in rappresentanza del Senato, lo stesso presidente Terzi di Sant'Agata, la senatrice Cinzia Pellegrino e il senatore Pietro Lorefice.

I principali temi oggetto di dibattito sono stati la competitività dell'Unione nel mondo, l'allargamento, la sicurezza, la politica commerciale, la crescita sostenibile, l'energia e il futuro di un settore agroalimentare europeo competitivo e sostenibile.

Nel corso della prima sessione, relativa ai risultati della Presidenza danese del Consiglio dell'Unione, il Presidente ricorda di aver sottolineato con forza la necessità di preservare una salda coesione politica dell'Unione europea di fronte alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Ha richiamato il valore del sostegno internazionale, emerso anche in occasione della riunione della "Piattaforma Crimea", evidenziando come la compattezza della comunità internazionale rappresenti un elemento essenziale per la credibilità dell'azione europea.

In questo contesto, ha posto anche l'accento sull'urgenza di contrastare con strumenti adeguati le ingerenze straniere e le diverse forme di manipolazione cognitiva, che mettono in serio pericolo la

tenuta delle democrazie europee. Al riguardo, ha rimarcato l'importanza delle iniziative adottate a livello nazionale e della cooperazione tra Istituzioni, quale presupposto indispensabile per la tutela dei valori democratici e della stabilità complessiva dell'Unione.

Nella seconda sessione, relativa alla politica commerciale europea, il Presidente ricorda di aver condiviso quanto sostenuto dal Commissario Šefčovič nella sua relazione, sottolineando come, in un contesto globale attraversato da tensioni geopolitiche, da dazi e dipendenze strategiche, l'Unione europea stia lavorando per rendere più stabili e affidabili i propri rapporti commerciali e, nel contempo, diversificarli attraverso nuovi accordi di libero scambio.

Negli ultimi anni, infatti, è emersa la consapevolezza di quanto sia rischioso affidare intere filiere produttive a un solo Paese. La Cina, ad esempio, non può più essere ignorata nelle sue pratiche di *dumping*, nei sussidi distorsivi e nelle dipendenze eccessive in settori strategici che impone all'Europa. L'Europa deve considerare la possibilità di uno strumento anti-coercizione per fronteggiare tale minaccia, ma, al contempo, deve anche cercare nuovi *partner*.

Di Paesi promettenti, con i quali diversificare ve ne sono, e tra questi l'India, nazione che in termini di crescita economica, ma anche di posizionamento delle rotte commerciali, è importantissima. L'India è, infatti, lo snodo centrale tra Indo-Pacifico e Mediterraneo e gli interscambi possono decisamente divenire ancora più intensi una volta che l'accordo di libero scambio UE-India sarà siglato.

Sempre nella seconda sessione è intervenuta la senatrice Pellegrino, la quale ha espresso una sostanziale convergenza con l'impostazione volta a valorizzare il ruolo dell'Unione europea quale attore fondamentale del commercio internazionale, pur esprimendo una riserva significativa sulla tempistica di approvazione di alcuni accordi commerciali, con particolare riferimento al Mercosur. Ha sottolineato, al riguardo, come l'Italia ritenga prioritario non tanto accelerare i tempi, quanto garantire la qualità delle scelte. La senatrice ha, pertanto, ribadito la necessità di procedere con cautela, applicando pienamente i principi di precauzione e di non regressione, soprattutto a tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Ha, inoltre, richiamato l'attenzione sugli altri accordi commerciali in fase di attuazione o negoziazione, come il CETA con il Canada, che contribuiscono a rafforzare e diversificare le relazioni economiche esterne dell'Unione. In conclusione, ha invitato tutti a una riflessione approfondita sulle priorità della politica commerciale europea, auspicando una maggiore efficacia negoziale, che non comprometta né la qualità degli accordi né il livello degli *standard* europei.

Nel *panel* relativo alla transizione verde e a un settore agroalimentare europeo competitivo e sostenibile, il Presidente dà conto di aver ribadito come sia di fondamentale importanza che l'Unione europea sviluppi al più presto una politica agricola comune (PAC) che sia realmente sostenibile, orientata al mercato e in grado di stimolare la competitività, l'innovazione, ma tenendo sempre a mente la sicurezza alimentare europea e l'impatto generazionale.

La revisione della PAC, adottata finora, dovrà garantire redditi equi agli agricoltori, prezzi accessibili ai consumatori e forti incentivi all'applicazione delle nuove tecnologie. È importante, inoltre, rafforzare, nelle catene del valore, il settore primario.

L'Italia, in tale contesto, gioca un ruolo chiave e nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034 sarà fondamentale che le dotazioni della PAC siano adeguate, in quanto l'agricoltura è alla base della sovranità alimentare italiana ed europea. Per tale motivo, l'ipotesi di un fondo unico riservato sia all'agricoltura sia alla coesione non appare percorribile.

Nello stesso *panel* su transizione verde e competitività e sostenibilità del settore agroalimentare europeo, la senatrice Pellegrino ha ribadito che l'agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dell'ambiente, la sicurezza e la sovranità europea. Ha sottolineato la necessità di politiche che sostengano adeguatamente il settore, evitando regole eccessivamente restrittive, che rischiano di penalizzare un comparto già colpito da alti costi e bassi redditi. Ha evidenziato come il settore agricolo sia tra i più consapevoli degli effetti del cambiamento climatico e ha messo in guardia da approcci fondati esclusivamente su obiettivi ideologici di neutralità climatica.

A suo avviso, occorrono incentivi, non nuovi obblighi, e un approccio volontario che consenta agli agricoltori di adattarsi in modo efficace. Ha poi richiamato l'importanza di lasciare agli Stati membri

un ruolo centrale nella pianificazione degli investimenti.

In merito alla riforma della PAC, ha concordato sulla necessità di un aggiornamento dopo sessant'anni, ma ha insistito sull'esigenza di una politica agricola comune che dia risposte concrete agli agricoltori, respingendo l'ipotesi di una riduzione dei fondi. In conclusione, ha sostenuto che l'obiettivo finale deve essere una PAC rafforzata, capace di rendere l'Europa più resiliente di fronte alle crisi future.

Nella terza sessione, dedicata alla crescita sostenibile e all'energia, il Presidente riferisce di aver richiamato la recente approvazione della direttiva sul consumo del suolo, evidenziando come il fenomeno assuma dimensioni critiche in molte aree europee e richiamando la necessità di assicurare un adeguato livello di consapevolezza, presso le amministrazioni locali e l'opinione pubblica, circa la necessità di avviare campagne di sensibilizzazione mirate.

Nella terza sessione è intervenuto anche il senatore Lorefice, che ha collegato il futuro della PAC alle grandi sfide della transizione ecologica e del cambiamento climatico, sottolineando come l'agricoltura sia direttamente connessa alle prospettive delle nuove generazioni.

Ha evidenziato l'esigenza di conciliare il miglioramento delle *performance* del settore agricolo europeo con un dovere imprescindibile, ossia quello di garantire non solo la sicurezza alimentare, ma anche la salute e il benessere dei territori.

Rivolgendosi al Commissario all'agricoltura, Christophe Hansen, ha invitato a superare approcci formali o contraddittori e a sostenere realmente gli agricoltori attraverso una transizione ecologica equa, accompagnata da politiche efficaci, capaci di produrre benefici concreti per i cittadini e per l'intero settore.

Nella terza sessione è intervenuta, infine, la senatrice Pellegrino, che ha evidenziato come l'Europa spesso inseguia obiettivi difficilmente raggiungibili, mentre potrebbe valorizzare meglio le proprie risorse, come il digestato. Ha sottolineato, ad esempio, che la digestione anaerobica consente di trasformare i reflui zootecnici in un fertilizzante naturale capace di sostituire i concimi chimici, con benefici ambientali concreti, comportando quindi una riduzione delle emissioni, un miglioramento della fertilità del suolo e una maggiore competitività delle imprese. Ha ricordato che questo approccio rientra nella visione del Commissario Hansen e ha chiesto una revisione della direttiva "nitrati", per riconoscere il ruolo del digestato nell'economia circolare.

Ha espresso, inoltre, forte preoccupazione per l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 90 per cento entro il 2040 e della neutralità climatica al 2050, ribadendo che la sostenibilità è necessaria, ma non deve tradursi in una desertificazione economica e sociale.

Ha ribadito, infine, che l'Italia sostiene il principio di neutralità tecnologica, per rendere la transizione verde compatibile con la struttura produttiva dei diversi Stati membri, evitando approcci uniformi in settori caratterizzati da forte eterogeneità tecnologica.

Nella quarta sessione, relativa all'allargamento dell'Unione, il Presidente ricorda di aver ribadito che il principio del merito deve andare di pari passo con una obiettiva valutazione dei risultati già raggiunti dai Paesi candidati.

Sull'integrazione dei Balcani occidentali, passaggio necessario per rafforzare la stabilità e la credibilità dell'Unione, va sostenuto un approccio realistico, meritocratico e orientato alla sicurezza nazionale. Ha quindi sottolineato che Albania e Montenegro hanno compiuto nei fatti progressi significativi nel percorso di adesione, grazie alle riforme democratiche e alla lotta contro corruzione e criminalità; per questo meritano un chiaro orizzonte europeo, senza lunghi rinvii che rischiano di indebolire l'influenza europea nella regione e favorire attori geopolitici esterni.

Ha voluto, tuttavia, ricordare che l'allargamento deve essere basato sui criteri di Copenaghen e sul rispetto dello Stato di diritto, della sicurezza e della sovranità degli Stati membri. Occorre sostenere i *partner* europei anche attraverso strumenti di crescita economica e cooperazione, evitando indebite pressioni. Alcuni di essi, come ad esempio Ucraina e Moldova, hanno raggiunto un livello di maturità che richiede una risposta coerente da parte dell'Unione.

Sempre nella quarta sessione, è intervenuta anche la senatrice Pellegrino, la quale ha richiamato la dimensione strategica dell'allargamento ai Balcani occidentali, che contribuisce a ridurre le tensioni e a favorire la riconciliazione, sostenendo riforme economiche e sociali essenziali per la stabilità

dell'intera Unione. Ha insistito anche sull'importanza di un approccio fondato sul merito, evidenziando i progressi di Albania, Montenegro e Moldova, nonostante la pressione delle minacce ibride.

Per quanto concerne le questioni relative al ruolo istituzionale della COSAC, vanno segnalati alcuni importanti passi in avanti realizzatisi nel corso del semestre di Presidenza danese.

Negli ultimi anni, infatti, nelle riunioni plenarie della COSAC è emersa con crescente frequenza l'esigenza di rendere più chiari e prevedibili i passaggi procedurali per l'adozione di contributi e conclusioni, soprattutto quando non si riesce a raggiungere il consenso di tutte le delegazioni. Per questo motivo, nelle conclusioni si è riconosciuto che le attuali procedure di voto necessitano di ulteriori precisazioni e si è invitato il Segretariato COSAC a predisporre una *voting guide* che definisca in modo puntuale come esaminare e votare le bozze delle conclusioni e i relativi emendamenti, da presentare alla riunione plenaria di Nicosia del marzo 2026.

Parallelamente, la Presidenza danese (anche a seguito di una proposta avanzata dal Senato francese e sostenuta dal Senato italiano) ha presentato due proposte di modifica al regolamento interno della COSAC.

La prima modifica riguarda l'articolo 7.5, cioè la regola di voto per l'adozione delle *contributions* (e, per prassi, degli emendamenti alle *contributions*). Oggi, in assenza di consenso, è richiesta una maggioranza qualificata di tre quarti dei voti espressi, che deve contemporaneamente rappresentare almeno la metà di tutti i voti. La proposta mira a ridurre la soglia da tre quarti a due terzi dei voti espressi, lasciando invariato il requisito della seconda condizione. L'obiettivo è di rendere più agevole l'approvazione di emendamenti sostenuti da una ampia maggioranza delle delegazioni.

La seconda modifica riguarda l'articolo 10.1 e non cambia sostanzialmente la prassi, ma la "cristallizza" nel testo. Le conclusioni e i comunicati verrebbero adottati seguendo formalmente la stessa procedura prevista per le *contributions* (articoli 7.4 - 7.6). In altre parole, si intende colmare una lacuna regolamentare in quanto, fino a oggi, la COSAC ha trattato conclusioni ed emendamenti secondo la procedura delle *contributions*, ma senza una base scritta esplicita.

Nonostante la portata tecnica e circoscritta, le revisioni del regolamento richiedono l'adozione all'unanimità delle delegazioni presenti (con *quorum* pari a due terzi delle delegazioni). In questo quadro, la proposta presentata in votazione alla riunione di Copenaghen non ha raggiunto l'unanimità delle delegazioni, in quanto l'Ungheria non ha dato, almeno per ora, il suo consenso, impedendo l'adozione delle modifiche.

Nel corso della riunione plenaria si è svolta anche una riunione dei Presidenti dei Paesi del Mediterraneo, COSAC MED, in cui è stato esaminato il nuovo Patto per il Mediterraneo, adottato dalla Commissione europea il 16 ottobre 2025 e considerato un'iniziativa faro dell'Unione con un elevato valore strategico.

L'obiettivo del Patto è rafforzare il partenariato con i Paesi della sponda Sud attraverso tre pilastri interconnessi. Il primo pilastro mette al centro le persone. Tra le novità principali figurano l'istituzione di un'Università mediterranea e la creazione di un'Assemblea parlamentare dei giovani del Mediterraneo. Il secondo pilastro riguarda il rafforzamento e l'integrazione delle economie della regione mediante la cooperazione su commercio, investimenti, energie rinnovabili, tecnologie pulite, resilienza idrica, agricoltura sostenibile, transizione digitale e connettività nei trasporti. Il Patto prevede anche la cooperazione con le regioni limitrofe, inclusi i Paesi del Golfo e il corridoio IMEC. Il terzo pilastro affronta sicurezza, resilienza e migrazione, proponendo un approccio globale alla gestione dei flussi migratori, con rafforzamento dei controlli di frontiera, prevenzione delle partenze irregolari, contrasto al traffico di migranti e promozione di canali di migrazione legale.

Il Presidente riferisce di aver sottolineato che il Patto rappresenta un'opportunità strategica per riportare questa regione al centro dell'agenda dell'Unione europea, non più solo in chiave emergenziale, ma come pilastro di stabilità, sicurezza e competitività. Ha ribadito che su questo stesso percorso si colloca il Piano Mattei, che l'Italia continua a sostenere con grande decisione. L'obiettivo è quello di promuovere una cooperazione strutturata su sicurezza, sviluppo, energia, infrastrutture e gestione dei flussi migratori, rafforzando la presenza economica europea e l'autonomia strategica dell'Unione in un'area cruciale per il nostro Paese.

La riunione COSAC ha anche approvato un Contributo da inviare alle Istituzioni europee. Nel contributo sono stati approvati diversi emendamenti presentati dal Senato. Tra questi, si segnalano quelli relativi al riconoscimento dei notevoli progressi compiuti verso l'istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina; il sostegno alla risoluzione 2803 (2025) delle Nazioni Unite su "La situazione in Medio Oriente, compresa la questione palestinese", e l'importanza di attuare il piano globale del presidente Trump per porre fine al conflitto di Gaza; la valorizzazione dello Scudo democratico europeo, volto a rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire, individuare e rispondere alle interferenze straniere e alle influenze malevoli; la necessità di rafforzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per il crescente impatto delle pratiche commerciali sleali da parte dei Paesi terzi, tra cui la persistente sovraccapacità produttiva, le sovvenzioni e le pratiche di *dumping*, che distorcono i mercati globali e minano la competitività dell'industria europea.

Per quanto concerne le Conclusioni della LXXIV COSAC, vengono in rilievo alcuni punti.

Innanzitutto, si menziona il 44° rapporto semestrale, dove si ricorda che la gestione delle *fast-track procedures* per la semplificazione della legislazione dell'Unione presenta alcune sfide organizzative per molti Parlamenti nazionali; ciò in considerazione del fatto che l'adozione in via d'urgenza della legislazione europea, in pendenza del termine per l'esercizio del controllo di sussidiarietà, priva quest'ultimo del necessario *spatium deliberandi* (otto settimane secondo i Trattati). La COSAC osserva che un numero significativo di Parlamenti raccomanda che le istituzioni dell'Unione stabiliscano criteri chiari per l'uso delle *fast-track procedures* nel processo legislativo, al fine di tutelare il controllo democratico. In tal senso, ad esempio, non è stabilita una procedura di formale comunicazione ai Parlamenti nazionali dell'attivazione di queste procedure.

La COSAC ha poi accolto la decisione di rinominare Jakob Sjövall, funzionario del Parlamento svedese, come membro permanente della Segreteria COSAC per il periodo 2026-2027.

La COSAC ha, infine, considerato la proposta avanzata dalla Presidenza danese riguardante un nuovo sistema di cofinanziamento per la posizione di Membro permanente della Segreteria, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione ([COM\(2025\) 685 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, presentata dalla Commissione il 14 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di rafforzare la cooperazione tra la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e gli Stati membri.

In sintesi, la proposta istituisce l'accesso, da parte dell'EPPO e dell'OLAF, ai dati IVA scambiati a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 904/2010. L'obiettivo è garantire la coerenza tra quest'ultimo e i regolamenti EPPO (regolamento (UE) 2017/1939) e OLAF (regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013). Inoltre, le modifiche prospettate forniscono all'EPPO e all'OLAF un accesso diretto e centralizzato specifico alle informazioni pertinenti in materia di IVA, fatti salvi i diritti di accesso esistenti derivanti dagli stessi regolamenti EPPO e OLAF.

Eurofisc (la rete europea dei funzionari nazionali antifrode IVA) dovrà comunicare all'EPPO e all'OLAF qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, conformemente al loro mandato, e gli Stati membri dovranno concedere all'EPPO e all'OLAF un accesso centralizzato, per lo svolgimento di ricerche mirate, alle informazioni pertinenti in materia di IVA, attraverso i sistemi informatici dell'Unione.

Si ricorda che le frodi nel campo dell'IVA incidono negativamente sulla riscossione delle entrate per gli Stati membri e per l'Unione. L'IVA, infatti, non costituisce soltanto una delle fonti di entrate più

rilevanti per gli Stati membri, che ogni anno (dati del Consiglio) raccolgono oltre 1.000 miliardi di euro di gettito IVA, corrispondenti, nel 2023, al 7,2 per cento del PIL dell'Unione e al 15,7 per cento del gettito fiscale totale, ma svolge anche un ruolo importante nel finanziamento del bilancio dell'Unione e quindi delle politiche europee. Una parte del gettito IVA di ciascuno Stato membro, infatti, costituisce una delle risorse proprie dell'Unione, ammontando a circa il 10 per cento delle entrate del bilancio europeo.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, esso è rispettato a giudizio della Commissione europea, poiché l'obiettivo di stabilire le modalità secondo le quali l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere i dati sull'IVA scambiati a livello europeo a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 non può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato per la Commissione europea, in quanto la proposta comporta una modifica mirata dell'attuale quadro giuridico per la cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA, aggiungendo elementi, solo ove necessario, al fine di creare l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA scambiate nell'ambito degli accordi di cooperazione amministrativa. Si avrebbero effetti positivi nella lotta contro le frodi in materia di IVA senza che questo determini costi aggiuntivi significativi per le autorità nazionali, fatta eccezione per taluni sviluppi informatici per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione, che avrebbero comunque costi molto esigui; non vi sarebbe alcun impatto sulle imprese.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, scade il 4 febbraio 2026.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere nazionali dei Paesi membri dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.

Lo scorso 9 dicembre è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori ([COM\(2025\) 738 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

IL [PRESIDENTE](#), in riferimento all'esame della proposta in titolo, comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione, che potranno svolgersi alla ripresa dei lavori a gennaio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315(pom.) del 07/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2026
315^a Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1737 e con l'esame del Doc. LXXXVII, n. 2, e rinvio)

Prosegue l'esame del Doc. LXXXVI, n. 3, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (*FdI*), relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2025, propone di congiungerne l'esame con il seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 3 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025) e con l'esame del Doc. LXXXVII, n. 2 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024).

La Commissione conviene.

Prima di illustrare i contenuti del disegno di legge in esame, il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** ringrazia il ministro Foti per la sua disponibilità ad essere presente e lo invita a intervenire sul provvedimento.

Il ministro FOTI esprime soddisfazione per l'approvazione, lo scorso 3 dicembre, del disegno di legge di delegazione europea 2025 da parte della Camera dei deputati. Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a 12 regolamenti europei e per l'attuazione di 24 direttive, sei delle quali prevedono specifici criteri di delega.

Nel ricordare il proficuo lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento, il Ministro sottolinea l'importanza delle innovazioni introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, tra cui l'inserimento della direttiva (UE) 2024/1069, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

A fronte del lavoro già svolto, il Ministro auspica una rapida approvazione anche da parte del Senato, sottolineando che è già in fase di elaborazione il disegno di legge di delegazione europea per il 2026. Assicura la sua disponibilità a partecipare alla discussione, nel rispetto dei rapporti di collaborazione tra Governo e Parlamento.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, procede, quindi, a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2025, già approvato dalla Camera dei deputati, con cui si delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge, che consta di 19 articoli, divisi in tre capi, consente di dare attuazione a 24 direttive e di adeguare la normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Per 6 direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega negli articoli da 3 a 8 del disegno di legge, mentre nell'Allegato A sono elencate le restanti 18 direttive, da recepire senza ulteriori criteri direttivi oltre a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Preliminarmente, il Presidente relatore sottolinea come il lavoro parlamentare su questo provvedimento debba essere integrato da un riconoscimento del ruolo positivo svolto dapprima dal ministro Fitto, che ha impostato con coerenza sin dall'avvio della legislatura le interlocuzioni con le Istituzioni europee, e poi proseguito dal ministro Foti. Entrambi hanno interpretato e tradotto in atti concreti le priorità politiche europee del nostro Paese a partire dai settori di maggiore impatto per il tessuto produttivo nazionale, fino ai *dossier* più delicati dal punto di vista della legislazione.

Al riguardo ricorda, in primo luogo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), su cui l'Italia ha ricevuto il pagamento dalla Commissione europea dell'ottava rata, pari a 12,8 miliardi di euro, e ha già trasmesso alla Commissione la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro.

Ricorda, inoltre, che il numero delle infrazioni riguardanti l'Italia, alla data del 31 dicembre 2025, si sono ridotte a 69, di cui 55 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive entro i termini. Si tratta di un risultato importante, che testimonia l'impegno del Governo Meloni nell'adeguamento della normativa interna a quella europea, a fronte delle 102 infrazioni al 31 dicembre 2021 (65 per violazione e 37 per mancato recepimento) e delle 82 infrazioni al 31 dicembre 2022 (57 per violazione e 25 per mancato recepimento).

Il Presidente relatore rievoca anche i numerosi risultati conseguiti nell'ambito dei lavori del Consiglio europeo, con i relativi dibattiti che si svolgono in Assemblea prima di ogni Vertice. Risultati che consentono di apprezzare il lavoro che viene svolto al fine di mantenere una posizione unitaria in Europa rispetto ai diversi temi, tra cui il conflitto in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il cambio di approccio nelle politiche migratorie adottato ora anche dalle Istituzioni europee, l'attenzione strategica rivolta ai Paesi africani e del Mediterraneo, con lo sguardo anche all'Indo-Pacifico, la maggiore attenzione posta sul tema della competitività dell'industria europea e sul difficile componimento rispetto alla eccessivamente sbilanciata trazione europea *green*, che ha portato spesso a misure poco attente alle realtà occupazionali e produttive. Aggiunge infine anche il tema delle semplificazioni e di una rinnovata *partnership* con i grandi Stati europei, che costituiscono da sempre il fulcro di un'azione comune nelle politiche europee.

Passando poi alla descrizione degli articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva.

Qualora il termine di delega così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi.

Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso della scadenza della delega, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3, per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste in alcuni articoli

del disegno di legge, dispone che la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012). Nella legge di bilancio 2026 l'ammontare di tale Fondo è fissato a 66,85 milioni di euro per l'anno 2026, a 70,39 milioni per il 2027 e a 67,65 milioni di euro per il 2028.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge. Nell'ambito del capo II (deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee), l'articolo 3 reca una delega di dodici mesi al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822 su disegni e modelli comunitari. La revisione della normativa europea è finalizzata ad aggiornare i sistemi di protezione dei disegni e modelli agli sviluppi tecnologici (come la stampa 3D e l'intelligenza artificiale), per renderli "più accessibili ed efficienti" e per sostenere la transizione verso un'economia digitale, sostenibile e verde. Tra i criteri di delega, si indica di avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di prevedere una procedura per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 9 dicembre 2027.

L'articolo 4 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. La direttiva, di armonizzazione massima, si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde e mira a ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 31 luglio 2026.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo a modificare, entro sei mesi, la normativa nazionale con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, al fine di adeguarla ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 4 ottobre 2024, nella causa C-548/21. In tale sentenza, resa in via pregiudiziale, la Corte delinea le condizioni e i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale, conformemente alle garanzie contenute nella direttiva (UE) 2016/680.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetta direttiva SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 maggio 2026.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, conferisce delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva *Habitat* con riferimento allo *status* di protezione del lupo. La modifica segue la decisione, adottata il 3 dicembre 2024 dal Comitato permanente della Convenzione di Berna del 1979, sulla conservazione della fauna selvatica e degli *habitat* naturali europei, di declassare il lupo da "specie strettamente protetta" a "specie protetta". Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 15 gennaio 2027.

Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una nota di risposta relativa alla risoluzione approvata il 7 maggio 2025 dalla 4a Commissione (*Doc. XVIII-bis*, n. 24), riguardante la proposta di direttiva europea ora in recepimento. Nella nota si precisa che è in attesa di pubblicazione la conseguente modifica del decreto del Presidente della Repubblica, n. 357 del 1997, che consentirà alle regioni e province autonome di poter gestire la presenza del lupo con maggiore flessibilità, anche per tenere conto del settore zootecnico. Il Ministero ritiene inoltre condivisibile la prefigurazione di adeguati meccanismi indennitari.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, delega al recepimento della direttiva (UE) 2025/1, sul risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dettando anche i relativi principi e criteri direttivi di delega. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 gennaio 2027.

Nell'ambito del capo III (deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei), l'articolo 9 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine, e detta anche i criteri specifici di delega. Il regolamento ha l'obiettivo di garantire la sicurezza per i lavoratori e i cittadini, nonché la libera circolazione di prodotti nel mercato dell'Unione. Per macchine si intendono attrezzi intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/3005, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating ambientale, sociale e di governance* (ESG), finalizzato a prevenire fenomeni di *greenwashing* e *social washing*, a tutelare investitori e consumatori, nonché a favorire il corretto funzionamento del mercato interno e dell'agenda europea per la finanza sostenibile. L'articolo detta anche due criteri specifici di delega.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, abrogando e sostituendo il precedente regolamento del 2009. L'articolo detta anche i principi e criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. Sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega, in cui si indica di prevedere l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti, il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti, nonché di stabilire sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate.

L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni di rifiuti. Sono anche previsti criteri e principi direttivi specifici di delega, che richiedono la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, la designazione delle autorità competenti a livello nazionale, nonché l'effettuazione delle opportune modifiche alla legislazione vigente.

L'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare, entro otto mesi, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Lo stesso articolo stabilisce anche principi e criteri direttivi specifici di delega, che richiedono la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, la designazione delle autorità competenti a livello nazionale e l'effettuazione delle opportune modifiche alla legislazione vigente.

L'articolo 15 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che si applica a partire dall'11 dicembre 2027, con l'eccezione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di notifica delle vulnerabilità sfruttate attivamente e degli incidenti gravi, che trovano applicazione dall'11 settembre 2026, e delle disposizioni in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità, le quali si applicano dall'11 giugno 2026.

L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare, entro tre mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2025/37, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti, al fine di garantire la resilienza dell'Unione agli attacchi informatici e prevenire eventuali vulnerabilità del mercato interno. L'articolo detta anche due criteri specifici di delega, sulle modifiche da apportare alla legislazione vigente.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare, entro nove mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2025/38, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi (regolamento sulla cybersolidarietà). I criteri specifici di delega prevedono di aderire al sistema

europeo di allerta, al meccanismo per le emergenze e al sistema della riserva dell'Unione per la cybersicurezza.

L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, al fine di sostenere i progetti europei di produzione di tali tecnologie riducendo la dipendenza da importazioni extra europee. L'articolo detta anche i principi e criteri specifici di delega, tra cui l'indicazione dell'attribuzione ai progetti strategici della qualità di progetto di pubblico interesse nazionale.

L'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L'articolo detta anche i principi e criteri specifici di delega, tra cui anche, nelle more dell'introduzione del passaporto digitale dei prodotti da costruzione, di definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e agevolare la sicurezza dei consumatori.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le 18 direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Si tratta delle seguenti direttive: 1) direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (termine di recepimento 26 luglio 2026); 2) direttiva (UE) 2024/2839, in materia di obblighi di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (termine di recepimento: 28 novembre 2025); 3) direttiva (UE) 2024/2842, che estende l'ambito di applicazione della carta europea della disabilità ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento: 5 giugno 2027); 4) direttiva (UE) 2024/2853, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (termine di recepimento: 9 dicembre 2026); 5) direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (termine di recepimento: 31 luglio 2027); 6) direttiva (UE) 2024/3099, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 7) direttiva (UE) 2024/3100, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 8) direttiva (UE) 2024/3101, relativa all'inquinamento provocato dalle navi (termine di recepimento: 6 luglio 2027); 9) direttiva (UE) 2024/3237, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento: 20 luglio 2027); 10) direttiva (UE) 2025/25, concernente l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (termine di recepimento: 31 luglio 2027); 11) direttiva (UE) 2025/50, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (termine di recepimento: 31 dicembre 2028); 12) direttiva (UE) 2025/425, relativa al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (termine di recepimento: 30 giugno 2031); 13) direttiva (UE) 2025/516 riguardante le norme IVA per l'era digitale (termine di recepimento: 31 dicembre 2026); 14) direttiva (UE) 2025/872, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2025); 15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, sulla semplificazione degli obblighi di comunicazione di informazioni finanziarie relative alle grandi imprese pubbliche (la direttiva non fissa un termine di recepimento:); 16) direttiva (UE) 2025/1539, che prevede l'applicazione del regime speciale IVA per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (termine di recepimento: 30 giugno 2028); 17) direttiva (UE) 2025/1788, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento: 29 settembre 2027); 18) direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (termine di recepimento: 17 giugno 2027).

Il senatore SENSI (PD-IDP) esprime apprezzamento per la presenza del Ministro, che denota rispetto per il lavoro della 4^a Commissione e del Parlamento.

Tralascia di soffermarsi su alcuni punti più politici della relazione, tra cui quelli relativi all'Ucraina e alla politica migratoria, perché ritiene importante approfondire alcuni temi contenuti nell'articolato del

provvedimento.

Si riferisce, in particolare, all'importante inserimento, all'articolo 6, del recepimento della direttiva in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetta direttiva SLAPP, ai delicati aspetti relativi all'accesso ai dati dei cellulari nell'ambito dei procedimenti penali, di cui all'articolo 5.

Si riferisce inoltre alla controversa questione relativa alla protezione del lupo di cui all'articolo 7 e agli articoli 15 e 16, sulla cybersicurezza.

Esprime inoltre interesse per l'articolo 4, relativo alla riparazione dei beni, che rappresenta un'importante passo in avanti per la tutela del consumatore.

Auspica, infine, un lavoro emendativo effettivo e un confronto non ideologico tra le parti politiche.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento, a nome del suo Gruppo, per la consueta disponibilità assicurata dal ministro Foti.

Ritiene di evidenziare l'asimmetria tra l'enfasi sovente posta sui pagamenti dell'Unione europea destinati all'Italia, anche relativi al PNRR, rispetto ai pagamenti dell'Italia all'Unione europea, di cui non si fa menzione nelle diverse forme di comunicazione.

Occorre, a suo avviso, infatti chiarire e ricordare che l'Italia è da molti anni contributore netto dell'Unione europea e che anche i fondi del PNRR sono in realtà in gran parte dei prestiti che andranno restituiti.

Al riguardo, segnala un disegno di legge già presentato in Parlamento, sull'integrazione delle informazioni che vengono poste davanti ai cantieri di lavori pubblici, finanziati con fondi europei, per segnalare l'entità di tali finanziamenti che è in realtà coperta con fondi nazionali. Segnala inoltre un disegno di legge di prossima presentazione, relativo all'indicazione dei pagamenti dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede, a nome del suo Gruppo di appartenenza, se sarà possibile approfondire i temi contenuti nel disegno di legge con un confronto con le parti interessate e mediante audizioni. Inoltre, chiede se vi sia effettivamente margine per emendare il testo del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame in Assemblea del disegno di legge è già previsto per i giorni dal 17 al 19 febbraio. Ritiene, pertanto, che la Commissione abbia un congruo lasso di tempo a disposizione per svolgere gli opportuni approfondimenti, tenendo ferma questa indicazione precisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il presidente della Commissione Affari europei del Senato francese, Jean-François Rapin, ha trasmesso il resoconto relativo alla riunione congiunta della Commissione affari europei del Senato francese e della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato italiano, svoltasi lo scorso 16 ottobre a Parigi, della quale si è dato già conto nelle precedenti sedute. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.3. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 317(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
317^a Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il **PRESIDENTE** in riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Lorefice nel corso della seduta plenaria di mercoledì 7 gennaio, concernente la possibilità di approfondire i temi contenuti nel disegno di legge n. 1737 (Legge di delegazione europea 2025) mediante audizioni delle parti interessate, comunica che sarà messa a disposizione dei senatori la documentazione già acquisita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

In aggiunta, propone di prevedere per la giornata di giovedì 22 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, la possibilità di poter svolgere talune limitate audizioni, ferma restando la possibilità di chiedere memorie scritte. A tal fine, invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte entro domani, mercoledì 14 gennaio.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge alle ore 14 di martedì 27 gennaio, in vista di una conclusione dei lavori in Commissione orientativamente nella settimana del 3-5 febbraio, considerata la calendarizzazione in Assemblea per la settimana del 17-19 febbraio.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** passa quindi la parola al senatore Rosso, relatore sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2024" (Doc. LXXXVII, n. 2), in seguito alla quale potrà essere avviata la discussione generale congiunta.

Il senatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*), relatore sulla Relazione consuntiva 2024, ricorda che essa è prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ed è stata presentata il 10 ottobre 2025 quale principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulle attività del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2024 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti, che riflettono

le priorità indicate dalla Commissione europea per il 2024.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, nel quale si evidenzia il ruolo attivo dell'Italia nella definizione dell'Agenda strategica 2024-2029, con particolare riguardo all'allargamento dell'Unione, alle migrazioni e alla sicurezza economica e difesa. Il secondo capitolo concerne le politiche macroeconomiche, in cui si sottolinea anche la partecipazione italiana alla revisione della *governance* economica europea, volta a garantire sostenibilità delle finanze pubbliche e stabilità macroeconomica, in stretta connessione con il controllo della spesa pubblica, oltre ai temi del Quadro finanziario pluriennale e della riforma del sistema delle risorse proprie.

La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) "*Green Deal* europeo" e transizione verde, con molti temi su cambiamenti climatici, ambiente, agricoltura, mobilità sostenibile, turismo; 2) "Un'Europa pronta per l'era digitale e completamento del mercato interno", che comprende i temi dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori, la cybersicurezza, turismo, brevetti; 3) "Un'economia a servizio delle persone", con riguardo ai temi della fiscalità, delle guide turistiche, dell'insolvenza, dei diritti dei passeggeri; e 4) "Promozione del nostro stile di vita europeo", con riguardo al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, alla semplificazione per le imprese e alla strategia farmaceutica. Tra i risultati conseguiti si segnalano la digitalizzazione della giustizia e della sanità (Fascicolo sanitario elettronico) e il rafforzamento della cybersicurezza, in connessione con la difesa degli interessi strategici del Paese.

La terza parte, "Un'Europa più forte nel mondo", concerne la dimensione esterna dell'Unione con riguardo ai temi di sicurezza, difesa e migrazione. La Relazione evidenzia il ruolo attivo dell'Italia nel promuovere la base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa, rafforzando così la sovranità strategica dell'Unione. Sul piano operativo, il nostro Paese ha continuato a fornire supporto concreto, sia in termini formativi sia operativi, all'Ucraina. In materia migratoria, l'Italia ha sostenuto con impegno l'attuazione del nuovo Patto su migrazione e asilo, contribuendo al rilancio del dialogo con i Paesi del vicinato Sud e dell'Africa. Tale impegno si è tradotto in iniziative concrete di cooperazione allo sviluppo e promozione della mobilità legale, tra cui si distingue in particolare il "Piano Mattei", che rappresenta un elemento centrale della strategia italiana nei rapporti con il Continente africano e mira a costruire partenariati su base paritaria, superando la logica donatore-beneficiario e generando benefici e opportunità reciproche.

La quarta parte tratta delle attività di "coordinamento nazionale delle politiche europee", nella fase di attuazione della normativa europea, con l'obiettivo primario di ridurre e prevenire l'avvio di procedure di infrazione, anche in materia di aiuti di Stato e di lotta contro le frodi. In particolare, nel 2024, le procedure di infrazione sono diminuite da 69 a 64, grazie all'archiviazione di 28 procedure, a fronte dell'apertura di 23 nuove contestazioni. La materia principale, oggetto delle procedure, continua ad essere quella ambientale, con 23 procedure in corso al 31 dicembre 2024.

Un capitolo specifico è dedicato alla politica di coesione. Con riferimento alla programmazione 2014-2020, l'importo certificato al 31 dicembre 2024 è pari a circa il 92,2 per cento dell'obiettivo per il pieno utilizzo dei 64,4 miliardi di euro (di cui 16,5 nazionali). Per il periodo 2021-2027, risultano operazioni avviate al 31 dicembre 2024 per un importo pari al 25 per cento della dotazione complessiva dei 73,9 miliardi di euro.

La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione all'Italia nel 2024 (pari a 37,3 miliardi di euro, di cui 20,2 per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il restante a valere sulla politica agricola comune e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati nella fase ascendente della normativa europea, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

La Convenzione del 1992, ratificata dall'Italia con la legge n. 171 del 1996, mira a integrare le politiche sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari attraverso un approccio preventivo e globale, orientato alla tutela della salute e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Per darvi attuazione, sono stati negoziati due Protocolli: quello su acqua e salute, firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia, e quello sulla responsabilità civile per danni da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati, al quale l'Italia non ha aderito.

Il Protocollo su acqua e salute ha come obiettivo principale, come enunciato dall'articolo 1, la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo mediante il miglioramento della gestione delle acque, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua, nel quadro dello sviluppo sostenibile.

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), il Protocollo definisce il proprio ambito di applicazione (articolo 3): le acque superficiali, le acque sotterranee, gli estuari, le acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi, le acque interne generalmente disponibili per la balneazione, le acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e le acque reflue.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti adottino misure adeguate a prevenire, controllare e ridurre le malattie connesse all'acqua e ad approntare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche e al raggiungimento di una loro qualità che non metta in pericolo la salute umana, consentendo la protezione degli ecosistemi acquatici.

L'articolo 5 definisce i principi e le strategie di attuazione del Protocollo, tra cui il principio di precauzione, il principio "chi inquina paga", il diritto sovrano degli Stati di utilizzare le proprie risorse senza arrecare danni oltre i confini nazionali, la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'interesse delle generazioni presenti e future e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di acqua e salute.

Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.

In particolare, l'articolo 6 impegna le Parti a garantire l'accesso universale all'acqua potabile e ai servizi di raccolta e depurazione, mediante la definizione di obiettivi locali e nazionali periodicamente aggiornati.

L'articolo 7 prevede la raccolta e la diffusione dei dati sugli indicatori di progresso verso gli obiettivi del Protocollo. L'articolo 8 impone l'istituzione o il rafforzamento di sistemi di sorveglianza e di allerta precoce per individuare tempestivamente malattie legate all'acqua dovute a incidenti o eventi climatici estremi e per fornire indicazioni preventive e di risposta alle autorità e al pubblico. Gli articoli 9 e 10 promuovono l'informazione, la consapevolezza e l'accesso del pubblico ai dati e alle valutazioni rilevanti.

Il testo chiama altresì le Parti a cooperare al fine di sviluppare indicatori di qualità, istituire sistemi coordinati di sorveglianza e assistenza in caso di epidemie o malattie, costituire banche di dati per lo scambio di informazioni e sostenere l'attuazione dei piani nazionali e locali (articoli 11 e 12).

Vengono poi disciplinati ulteriori aspetti relativi alla cooperazione fra le Parti in merito alle acque transfrontaliere (articolo 13), al sostegno internazionale alle azioni nazionali (articolo 14) e al controllo dell'osservanza delle disposizioni (articolo 15), alle riunioni e ai relativi obiettivi (articolo 16) e alle

funzioni del Segretariato per l'attuazione del documento internazionale (articolo 17).

Gli articoli da 18 a 26 contengono disposizioni di carattere procedurale relative ai termini e alle procedure per la modifica del testo medesimo (articolo 18), alla disciplina del diritto di voto (articolo 19), alle modalità di composizione delle controversie (articolo 20), alla sua entrata in vigore (articolo 23), alla sua eventuale denuncia (articolo 24) e all'utilizzo delle lingue ufficiali (articolo 26).

Il disegno di legge di ratifica è composto, come di consueto, da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2) clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) ed entrata in vigore (articolo 4).

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 184 del 2023, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 sull'assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.

Esso è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto legislativo attuativo di direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive.

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184 del 2023, adottato in base alla legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) per il recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2118, e alla prima fase applicativa dello stesso, alcuni *stakeholder* del settore hanno rappresentato l'esigenza di ricevere chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli.

Al fine, quindi, di apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 184 del 2023, sono state avviate le interlocuzioni necessarie per un confronto tecnico con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). Si evidenzia, in particolare, che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.

Il provvedimento in esame si compone di due articoli. L'articolo 1, composto da un unico comma, suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005, concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), nelle parti che erano state introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 184 del 2023.

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, in cui siano distinti il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP.

La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. Sono così superate le

criticità emerse nella prima fase applicativa del decreto legislativo n. 184 del 2023 rappresentate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore.

La lettera c) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, e modificando il comma 3 al fine di consentire all'Istituto di esercitare attività di cui era già titolare prima della modifica apportata dal decreto legislativo n. 184 del 2023. Si ripristina, in particolare, il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La Relatrice ribadisce, infine, l'opportunità di introdurre le predette deroghe assicurative per i veicoli storici, al fine di favorire la stipula di strumenti assicurativi maggiormente adatti al tipo di rischio connesso a tali veicoli. Propone, inoltre, di acquisire anche la posizione del Club Aci Storico e dell'ASI - Automotoclub Storico Italiano.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di contrasto all'antisemitismo, ricordando che essi sono all'esame in sede referente presso la 1a Commissione congiuntamente anche ai disegni di legge n. 1004 (del Gruppo Lega) e n. 1575 (del senatore Scalfarotto), il cui *iter* è stato avviato il 5 agosto 2025.

I quattro disegni di legge si pongono tutti in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), che richiamano nei rispettivi testi.

In particolare, il disegno di legge n. 1627, a firma del senatore Gasparri, reca "disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo" e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica italiana, in attuazione della citata risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), accolga l'integrale definizione operativa di antisemitismo adottata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), a Bucarest il 26 maggio 2016.

Si specifica, pertanto, che per antisemitismo si intende "una specifica percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto".

Si dispone poi che le istituzioni della Repubblica, nel rispetto del principio di leale collaborazione, adottino misure per prevenire e reprimere tali manifestazioni e che la Conferenza unificata si riunisca con cadenza biennale per analizzare la situazione dell'antisemitismo in Italia e per condividere le migliori pratiche.

L'articolo 2 stabilisce che i Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e del merito, e dell'università e della ricerca, adottino iniziative di formazione del proprio personale, dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all'analisi dei casi di antisemitismo. A tale scopo, dovrà essere adottata, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, una "Guida pratica di lotta contro l'antisemitismo".

Inoltre, si prevede l'istituzione di corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, presso le scuole, per favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse e contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l'antisionismo.

L'articolo 3 rinvia all'emanaione di un decreto governativo, per la definizione delle misure di prevenzione e di segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita in ambito scolastico o universitario, specificando le relative sanzioni in caso di violazione.

Infine, l'articolo 4 integra l'articolo 604-bis del codice penale, estendendo la pena della reclusione (da due a sei anni) già prevista in caso di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche al caso di istigazione fondata sui motivi di antisemitismo. Tali motivi sono individuati in: ostilità, avversione, denigrazione, discriminazione, lotta o violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché negazione della *Shoah* o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Si prevede anche l'aggravante dell'uso di segni o simboli antisemiti ed è prevista l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa, volti a favorire la riparazione del danno e la riconciliazione.

Il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, sempre in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo, reca disposizioni per il rafforzamento della Strategia nazionale contro l'antisemitismo e di delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online*, e si compone di sei articoli.

L'articolo 1 (come per il disegno di legge n. 1627) dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA, in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), e con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

L'articolo 2, al fine di contrastare l'antisemitismo *online*, delega il Governo a disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i diritti degli utenti e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme *online* in lingua italiana.

La delega si pone in attuazione della nuova Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo 2025-2029 e del regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*).

Il comma 2 del medesimo articolo enuncia i principi e criteri direttivi della delega, in cui si prevedono specifici obblighi nei confronti delle piattaforme *online* e dell'AGCOM, volti a contrastare la presenza e la diffusione di contenuti antisemiti *online*, fissando anche la relativa disciplina sanzionatoria a carico delle piattaforme inadempienti. Sui decreti legislativi attuativi della delega, il comma 3 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 3 modifica la legge n. 240 del 2010, rafforzando la promozione della ricerca e dell'insegnamento in ambito universitario, mediante la collaborazione con altre università italiane e straniere.

L'articolo 4 dispone che presso l'organismo di vigilanza di ciascuna università sia individuato un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni poste in essere a contrasto dei fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Similmente, l'articolo 5 prevede che le istituzioni scolastiche comunichino annualmente, mediante i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni intraprese per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in conformità con la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), in qualità di cofirmatario del disegno di legge a prima firma Delrio, sottolinea la grande importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame, su cui la 1^a Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni.

Ritiene importante giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo entro la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, sia come segnale forte per l'opinione pubblica, sia per anticipare la possibile

recrudescenza di episodi di antisemitismo in concomitanza con tale data.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere quanti e quali Stati membri abbiano adottato norme interne di recepimento della definizione di antisemitismo menzionata nella citata risoluzione del Parlamento europeo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si unisce alle preoccupazioni e sollecitazioni espresse dal senatore Lombardo e ricorda di aver firmato anch'egli il disegno di legge a prima firma Delrio. Ricorda, inoltre, che la definizione di antisemitismo era stata accolta dal Consiglio dei ministri del Governo Conte II e ritiene importante che ora sia espressamente recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accelerare l'*iter* parlamentare, e se possibile concluderlo entro la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Sottolinea in ogni caso come l'esame parlamentare sinora svolto, anche considerando la seduta odierna della 4^a Commissione, rappresenti un segnale importante della volontà di contrastare ogni forma di antisemitismo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.4. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 319(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
319^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
ROSSO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **ROSSO** ricorda che giovedì 22 gennaio, alle ore 16, avranno luogo alcune audizioni relative ai provvedimenti in titolo. Assicura che tutta la documentazione che verrà depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La senatrice **ROJC (PD-IDP)** chiede se sia possibile partecipare alle audizioni in collegamento da remoto, in considerazione di concomitanti impegni che non le permetteranno di essere a Roma, precisando che si tratta di una istanza condivisa anche da altri senatori del suo Gruppo.

In alternativa, precisa che si atterrà alla lettura delle memorie, non potendo assistere direttamente alle audizioni.

Il presidente **ROSSO (FI-BP-PPE)** si impegna a sottoporre la richiesta al presidente Terzi di Sant'Agata.

La senatrice **PELLEGRINO (FdI)** chiede se le memorie depositate possano essere trasmesse in tempo utile per la formulazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il presidente **ROSSO** conferma che le memorie già pervenute sono in distribuzione e assicura la circolazione di quelle che saranno depositate, in tempo utile rispetto al termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, fissato al 27 gennaio 2026, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (**COM(2025) 738 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 dicembre.

Il presidente [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, in riferimento all'esame dell'atto COM(2025) 738, concernente la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, assicura che tutta la documentazione che verrà depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea ([n. 9](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [ROSSO](#) ricorda che in data odierna, alle ore 15,30, si svolgerà l'audizione in videoconferenza del professor Roberto Baldoni, *Senior Advisor* per le politiche tecnologiche e di cybersicurezza dell'Ambasciata d'Italia a Washington.

Avvisa che il professor Baldoni ha depositato una memoria che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. L'accordo in esame costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'area, in linea con la Strategia europea per l'indopacifico.

Il testo, composto da 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro terrorismo, corruzione e criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici, la scienza, la tecnologia e la cultura.

Il titolo I (articoli 1-2) definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, nonché del principio dello Stato di diritto.

Il titolo II (articoli 3-4) riguarda la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale ed è finalizzato a promuovere lo scambio di informazioni nell'ambito di consensi quali l'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), l'ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), l'ASEM (Vertice Asia-Europa), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Il titolo III (articoli 5-9), sulla cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali, chiama le Parti a cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo e di altri gravi crimini, nonché a rafforzare gli accordi internazionali sulle armi di distruzione di massa.

Il titolo IV (articoli 10-17) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti e prevede l'impegno a concludere un Accordo di libero scambio.

Il titolo V (articoli 18-24) reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, migrazione, protezione dei dati personali, lotta alla criminalità organizzata, alla criminalità economica e finanziaria, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.

Il titolo VI (articoli 25-33) disciplina la cooperazione in settori, quali la promozione e la tutela dei

diritti umani, la regolamentazione del settore bancario e assicurativo, i servizi finanziari, la politica economica, la *governance fiscale*, la politica industriale, le tecnologie dell'informazione, la cybersicurezza, il turismo e l'audiovisivo.

Il titolo VII (articoli 34-46) riguarda la cooperazione in materia di istruzione, scienza, tecnologia e innovazione, di tecnologie verdi, energia, trasporti, ambiente, agricoltura, pesca e sviluppo rurale, salute, occupazione, affari sociali, statistiche, società civile, pubblica amministrazione e gestione delle catastrofi.

Il titolo VIII (articoli 47-49) definisce gli strumenti di cooperazione.

Il titolo IX (articolo 50) delinea il quadro istituzionale dell'intesa, istituendo un Comitato misto destinato a riunirsi almeno ogni due anni, in Malaysia o a Bruxelles, incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a risolvere eventuali divergenze interpretative o applicative.

Da ultimo, il titolo X (articoli 51-60) reca le disposizioni finali, che prevedono, in particolare, che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore **SATTA** (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, introduce disposizioni inerenti alla valorizzazione della risorsa mare e specificamente in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima, cantieristica, ambiente, cultura, pesca, isole minori.

Ricorda che nella precedente seduta era emersa una richiesta di approfondimento circa i profili di compatibilità della disciplina contenuta nel disegno di legge, con la normativa dell'Unione europea.

Al riguardo, rileva che il capo I (articolo 1) reca una norma di natura ordinamentale, sulla composizione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e sul suo ruolo nell'assicurare il concerto tra i diversi Ministeri interessati all'attuazione del Piano del mare. Da tali disposizioni, quindi, non emergono aspetti di diretto impatto sulla normativa europea o sulla normativa nazionale di attuazione della stessa.

Il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua (12 miglia oltre il mare territoriale) e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Al riguardo, rileva come l'istituzione della zona contigua impatti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere maritime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) al fine di intercettare natanti sospettati di trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare. Il regolamento, infatti, considera la zona contigua, ove formalmente istituita dallo Stato membro, alla stessa stregua delle acque territoriali del medesimo Stato. Pertanto, l'operatività del regolamento, per quanto riguarda l'Italia, si estenderà anche sulle acque della zona contigua quando questa sarà formalmente istituita.

Il capo III (articoli da 7 a 14) stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, con la finalità di promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, nonché di prevenire i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee e di incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative.

L'Unione europea non disciplina direttamente l'attività subacquea a scopo ricreativo. Tuttavia, sono applicabili i principi generali dell'ordinamento europeo inerenti all'attività professionale. L'articolo 7, infatti, prevede che le regioni provvedano a disciplinare le professioni del turismo subacqueo, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle disposizioni di legge in esame. L'articolo 10 precisa che

per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, oltre alla maggiore età e alla cittadinanza italiana o dell'Unione europea o il permesso di soggiorno, è richiesto il possesso del relativo brevetto, rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea previo superamento di un esame teorico e pratico.

Inoltre, i cittadini europei o della Svizzera, già abilitati nel proprio Stato all'esercizio della professione di istruttore o di guida subacquea, possono svolgere la loro attività anche in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi. Se invece si stabiliscono in Italia, dovranno ottenere il predetto brevetto, secondo la normativa italiana.

Al riguardo, il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede che prima di introdurre norme che limitano l'accesso o l'esercizio di una professione, lo Stato membro deve valutarne la proporzionalità rispetto all'obiettivo di interesse pubblico che si vuole tutelare, verificando che non ci siano alternative meno restrittive. Dagli atti a disposizione, non risulta che tale valutazione di proporzionalità sia stata effettuata.

Il capo IV (articoli da 15 a 17), sulla navigazione da diporto, non presenta aspetti di impatto sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione, poiché non incide sull'unica normativa europea in materia diportistica che è la direttiva 2013/53/UE che detta i requisiti di progettazione e fabbricazione di natanti e imbarcazioni dai 2,5 ai 24 metri e delle moto d'acqua.

Infatti, l'articolo 15 riguarda l'iscrizione delle imbarcazioni e navi da diporto adibite ad uso commerciale, nonché l'obbligo per le unità di bandiera estera ma di proprietà di cittadini italiani o residenti in Italia di possedere la certificazione dell'idoneità ambientale e di sicurezza alla navigabilità o, in mancanza, di sottoporre a visita presso un organismo tecnico notificato che ne rilasci il certificato quinquennale. Si stabilisce anche la possibilità di conversione della patente nautica conseguita all'estero e si disciplina il contratto di locazione dell'imbarcazione da diporto.

Il capo V (articoli da 18 a 21), in materia di navigazione marittima, reca disposizioni concernenti il consulente chimico di porto, l'iscrizione della gente di mare, le procedure di iscrizione e cancellazione delle navi nei registri, precisazioni relative alla sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, e l'autorizzazione alle regioni di adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Alcune disposizioni quindi rientrano in strumenti normativi di attuazione di direttive europee, senza tuttavia alterarne il recepimento.

Il capo VI (articoli da 22 a 30) reca misure varie, alcune delle quali non incidono sulla normativa europea o di derivazione europea: articolo 22 sul personale scolastico; articolo 23 sull'esternalizzazione del rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia; articolo 24 sulla specificazione delle aree degradate esenti dall'autorizzazione paesaggistica; articolo 25 sul coinvolgimento della ricerca nella dismissione di impianti *offshore*; articolo 28 sull'estensione della cassa integrazione per gli operai agricoli; articolo 29 sull'estensione dell'abilitazione del marinaio autorizzato al comando di unità da pesca fino a 200 tonnellate anche oltre il 20° meridiano, ovvero anche nel Mediterraneo orientale e nei mari orientali fino all'India; articolo 30 che sostituisce, nella composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette, il soppresso Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'articolo 26 conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere, con il coinvolgimento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, ciò si lega con l'attività di coordinamento - affidata all'Italia - del Partenariato europeo per l'economia blu sostenibile, che dispone di 450 milioni di euro per i sette anni 2021-2027, a valere sul Programma *Horizon Europe*.

Infine, l'articolo 27 prevede uno sgravio contributivo per le imprese che imbarcano, sulle proprie unità da pesca, soggetti precedentemente impiegati in pescherecci dismessi mediante il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nell'ambito della politica volta all'arresto definitivo di unità da pesca per sovraposizione della flotta rispetto alle possibilità di pesca

disponibili. L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) chiede se, non sussistendo profili di urgenza, sia possibile non procedere alla votazione nella seduta di domani, considerato che in Commissione di merito sono ancora aperti i termini per la presentazione degli emendamenti e ritenendo opportuno disporre di un ulteriore momento di riflessione sul tema.

Il presidente [ROSSO](#) precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione di merito scadrà giovedì 29 gennaio.

Ritiene, pertanto, che sussista un margine di tempo adeguato a un ulteriore approfondimento e conviene sull'opportunità di rinviare la votazione alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica dell'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), volto a favorire l'entrata in vigore delle disposizioni del Protocollo di Torremolinos del 1993, relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca. L'Accordo si inserisce nel più ampio quadro degli strumenti internazionali promossi dall'IMO, in cooperazione con la *Food and Agriculture Organization* (FAO) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita a bordo dei pescherecci, anche al fine di contribuire alla battaglia contro la pesca illegale.

La Convenzione di Torremolinos del 1977 e il relativo Protocollo del 1993, pur sottoscritti dall'Italia, non sono mai entrati in vigore a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di ratifiche richiesto. L'Accordo di Città del Capo del 2012 è stato pertanto concepito quale strumento semplificato e vincolante, idoneo a superare tale stallo e a rendere operativi, a livello internazionale, standard minimi obbligatori in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, assicurando al contempo condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori del settore. Per quanto concerne l'ordinamento dell'Unione europea, la materia risulta disciplinata dalla direttiva 97/70/CE, che ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri, estendendo altresì l'applicazione di talune disposizioni della Convenzione e del Protocollo di Torremolinos anche a unità di dimensioni inferiori rispetto alla soglia originaria dei 45 metri. In assenza di un quadro internazionale obbligatorio uniforme, i meccanismi di controllo e monitoraggio dei pescherecci operanti su scala transnazionale risultano tuttavia disomogenei. In tale prospettiva, l'Accordo in via di ratifica mira a colmare tale lacuna, definendo requisiti internazionali vincolanti in materia di stabilità e navigabilità, apparati di bordo, impianti elettrici, mezzi di salvataggio, radiocomunicazioni e sicurezza antincendio.

L'Accordo è composto da quattro articoli, un Annesso e un'Appendice. Gli articoli disciplinano gli obblighi generali delle Parti, le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos del 1993 e della Convenzione internazionale di Torremolinos, nonché le procedure di ratifica, accettazione, approvazione, adesione ed entrata in vigore dell'Accordo.

L'Annesso introduce modifiche puntuali al Protocollo del 1993, articolandosi in dieci capitoli. Il capitolo I è suddiviso in diciassette regole. Di particolare rilievo è la regola 3, che consente all'amministrazione di concedere esenzioni rispetto a specifici requisiti del Protocollo qualora la loro applicazione risulti irragionevole o impraticabile in relazione al tipo di nave, alle condizioni operative e all'assenza di pericoli generali per la navigazione, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza e l'unità operi in zone di pesca determinate. La regola 7 disciplina, invece, le visite sui dispositivi di

salvataggio e sugli altri equipaggiamenti, al fine di verificare la piena conformità della nave alle disposizioni del Protocollo, al regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare e alle prescrizioni dell'amministrazione competente. Le regole 11, 12 e 13 disciplinano il rilascio del certificato internazionale di sicurezza per pescherecci a seguito di ispezione iniziale o di rinnovo con esito positivo, prevedendo una validità massima non superiore a cinque anni e la possibilità di rilascio da parte di un altro Stato parte, previa autorizzazione dell'amministrazione competente. Le regole 14, 15, 16 e 17 recano disposizioni sui modelli dei certificati, sul loro riconoscimento reciproco tra le Parti e sulla loro disponibilità a bordo per eventuali controlli.

I capitoli II e III disciplinano, rispettivamente, la costruzione, la tenuta stagna e gli equipaggiamenti dei pescherecci, nonché la stabilità e la navigabilità, le prove di stabilità e le condizioni operative. Il capitolo IV reca disposizioni relative ai macchinari, agli impianti elettrici, ai sistemi di pompaggio, alla protezione contro il rumore e agli impianti di refrigerazione. Il capitolo V disciplina la protezione antincendio, prevedendo che, salvo diversa disposizione, tali norme si applichino alle sole navi da pesca nuove di lunghezza pari o superiore a 45 metri. Il capitolo VI concerne la protezione dell'equipaggio, mentre i capitoli VII e VIII disciplinano, rispettivamente, i mezzi di salvataggio e le procedure di emergenza, gli appelli e le esercitazioni. Il capitolo IX reca disposizioni in materia di radiocomunicazioni, prevedendo possibili deroghe per i pescherecci esistenti in presenza di sistemi equivalenti, mentre il capitolo X contiene norme relative all'installazione delle apparecchiature di navigazione. Le disposizioni dei capitoli II-X risultano in larga parte già recepite nell'ordinamento nazionale, in particolare attraverso il decreto legislativo n. 541 del 1999 e la normativa tecnica vigente. Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4 autorizza il Governo a formulare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione prevista dall'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, al fine di garantire il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ([n. 369](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. Il regolamento rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la Biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale.

Il Relatore ricorda che la Strategia europea per la Biodiversità 2030 prevede la protezione di almeno il 30 per cento della superficie terrestre, comprese le acque interne, e del 30 per cento dei mari dell'Unione, e che almeno il 30 per cento delle specie e degli *habitat* la cui conservazione non è soddisfacente, lo diventi entro il 2030.

Lo schema di decreto legislativo, suddiviso in 6 articoli, è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega.

L'articolo 1 stabilisce oggetto e ambito di applicazione del decreto.

L'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento. Tali autorità sono il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. È previsto, inoltre, un coordinamento congiunto tra i due Ministeri, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire coerenza tra tutela ambientale, produzione agricola e politiche di settore.

L'articolo 3 disciplina il ruolo del MASE e del MASAF nella predisposizione del Piano Nazionale di Ripristino (PNR), strumento centrale per l'attuazione del regolamento europeo. I due Ministeri sono chiamati a collaborare nel coordinamento delle attività, nella raccolta e gestione dei dati, nonché nella consultazione e nella diffusione delle informazioni. È previsto che il Piano venga adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. L'articolo disciplina, inoltre, gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Commissione europea.

L'articolo 4 individua le amministrazioni competenti per l'attuazione concreta del Piano Nazionale di Ripristino, definendo un articolato riparto di responsabilità tra i diversi livelli di governo, relativamente a regioni e province autonome, comuni e città metropolitane, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche e/o private. Tutte le amministrazioni coinvolte sono chiamate a contribuire agli obiettivi di messa a dimora di nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento e ad assicurare le attività di monitoraggio e trasmissione dei dati alla Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 dello stesso regolamento.

L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, con funzioni di indirizzo politico-strategico, coordinamento amministrativo e accordo istituzionale per l'attuazione del regolamento e del Piano. Il Tavolo è presieduto dal MASE ed è composto da rappresentanti ministeriali e della Presidenza del Consiglio al fine di assicurare una visione integrata delle politiche ambientali, agricole, infrastrutturali, culturali, sanitarie e di protezione civile. È prevista una riunione ordinaria annuale.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.5. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 320(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026
320^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, comunica che nella giornata di ieri sono pervenute le relazioni delle Commissioni 1a, 5a, 7a, 8a e 9a sul disegno di legge di delegazione europea (Atto Senato n. 1737). Le relazioni sono tutte favorevoli, fatta eccezione per quella della 5a Commissione che, acquisita la relazione tecnica aggiornata della legge di contabilità e finanza pubblica, ha espresso una relazione non ostante. Ricorda, inoltre, che sullo stesso disegno di legge n. 1737, il 15 gennaio era già pervenuta la relazione, anch'essa favorevole, della 2a Commissione.

Per quanto riguarda la Relazione programmatica (*Doc. LXXXVI, n. 3*), sono stati formulati sinora i pareri delle Commissioni 2a, 3a, 7a e 8a.

Infine, sulla Relazione consuntiva (*Doc. LXXXVII, n. 2*) sono pervenuti i pareri delle Commissioni 2a, 7a e 8a.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1697\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022](#), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Pellegrino, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

L'Accordo costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'area, in linea con la Strategia europea per l'Indo-pacifico.

Dopo aver richiamato le Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della Strategia dell'Unione europea per la cooperazione nell'Indo-Pacifico, adottate il 20 ottobre 2025, ricorda che il 20 gennaio 2025 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione della visita del Primo ministro Anwar bin Ibrahim, aveva annunciato il rilancio delle negoziazioni per un Accordo di libero scambio UE-Malaysia, che consentirebbe di portare le relazioni commerciali a un livello superiore, generando maggiori benefici per imprese e consumatori, in particolare nei settori industriali, a fronte di scambi già pari a circa 45 miliardi di euro annui.

Sottolinea, quindi, che la ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione rappresenta un passaggio essenziale per consolidare il quadro istituzionale delle relazioni UE-Malaysia e per creare le condizioni politiche e giuridiche favorevoli a un ulteriore approfondimento dei rapporti economici e commerciali, anche in vista della possibile conclusione del citato Accordo di libero scambio.

Il Presidente relatore, infine, valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e risulta coerente con gli indirizzi e le priorità dell'azione esterna dell'Unione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

Il Relatore rileva che l'Accordo, adottato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è finalizzato a favorire l'entrata in vigore di un regime internazionale obbligatorio in materia di sicurezza delle navi da pesca, colmando una lacuna normativa determinata dalla mancata entrata in vigore della Convenzione di Torremolinos del 1977 e del relativo Protocollo del 1993.

Ricorda, quindi, che l'Accordo introduce standard armonizzati in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, nonché disposizioni concernenti la sicurezza degli equipaggi, la prevenzione degli incidenti e il miglioramento delle condizioni di vita a bordo, contribuendo altresì al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Evidenzia, inoltre, che l'Accordo si inserisce coerentemente nel quadro delle politiche dell'Unione europea in materia di sicurezza marittima, tutela dei lavoratori del settore della pesca e promozione di condizioni di concorrenza equa nel mercato interno, rafforzando il coordinamento internazionale e l'efficacia dei controlli.

Il Relatore, infine, valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea e risulta conforme agli indirizzi dell'azione europea nel settore della sicurezza marittima e della pesca sostenibile, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (n. 368)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che adeguà la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 (*General Product Safety Regulation - GPSR*), relativo alla sicurezza generale dei prodotti, in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024).

Il Relatore ricorda che il regolamento (UE) 2023/988, in vigore dal 13 dicembre 2024, introduce diverse modifiche alla normativa in merito alla sicurezza dei prodotti immessi in commercio nell'Unione, ampliando il ventaglio di prodotti rientranti nella sua copertura, compresi quelli venduti *online*, nuovi, usati, riparati o ricondizionati, rafforzando i processi di valutazione dei rischi, incrementando i poteri di sorveglianza degli Stati membri e integrando misure di cybersicurezza e strumenti di intelligenza artificiale.

Il Regolamento aggiorna la normativa europea, integrando le disposizioni vigenti e abrogando gli atti precedenti in merito, assorbendone le previsioni. Tale normativa si applica ai prodotti non armonizzati, ovvero i quali non sono oggetto di specifiche disposizioni, ed ai prodotti armonizzati, in assenza di norme specifiche sugli aspetti e i rischi non contemplati.

Il Regolamento si inserisce nel solco del regolamento (UE) 2019/1020, entrato in vigore nel luglio 2021, il quale ha rafforzato il controllo sui prodotti immessi nell'Unione provenienti da Paesi terzi e distribuiti sia tramite negozi fisici che *online*, con l'obiettivo di assicurare la loro conformità alle norme europee. La revisione della normativa operata dal regolamento (UE) 2023/988 è risultata, quindi, necessaria alla luce delle evoluzioni delle nuove tecnologie e delle vendite *online*, in modo da garantire un sistema di controllo efficace e adeguare i meccanismi di segnalazione e richiamo dei prodotti non conformi.

Per quanto riguarda i contenuti dello schema di decreto legislativo, gli articoli da 1 a 4 sono volti ad adeguare la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2025, n. 206 (codice del consumo), di recepimento della precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, mentre l'articolo 5 abroga sia il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, di attuazione della direttiva 87/357/CEE sulle imitazioni alimentari, sia l'allegato II del citato codice del consumo. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7, infine, stabilisce l'entrata in vigore.

Il Relatore, infine, valutato che il provvedimento consente di dare compiuta attuazione al regolamento (UE) 2023/988, adeguando la normativa nazionale, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, mette ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034 e abroga i regolamenti (UE) 2021/444, (UE) 2021/690, (UE) 2021/785, (UE) 2021/847 e (UE) 2021/1077 ([COM\(2025\) 590 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2025.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane (*Single Market and Customs Programme - SMCP*).

Come ricordato nelle precedenti sedute, il Relatore sottolinea che il Programma si inserisce nel contesto delle negoziazioni per l'adozione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione europea e si propone di stabilire un'unica strategia coerente volta a preservare la sicurezza economica dell'Unione.

Ricorda, quindi, che si era dato conto della relazione del Governo, pervenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, nella quale si riteneva la proposta coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ricorda, altresì, che il Comitato dei Rappresentanti Permanent (Coreper) presso il Consiglio, nella riunione del 19 dicembre 2025, ha adottato il mandato parziale per i negoziati con il Parlamento

europeo.

Rammenta anche che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea che non hanno sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in titolo.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) conviene con quanto espresso dal Relatore.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) segnala che la Commissione di merito sta valutando le modalità più opportune per la prosecuzione dell'esame. Chiede, quindi, di valutare questi aspetti prima di procedere alla votazione in 4^a Commissione.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, assicura che l'*iter* in 4a Commissione è assolutamente coerente con l'andamento dei lavori in Commissione di merito. Per la seduta di oggi si era ripromesso solo di svolgere alcune riflessioni in merito alla posizione assunta dalle Istituzioni europee.

Ricorda, quindi, in primo luogo, le Conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025 che, facendo riferimento alla strage di Sydney, ha condannato con la massima fermezza tutte le forme di antisemitismo e odio, intolleranza, razzismo e xenofobia, compreso l'odio anti-islamico. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a intensificare il seguito dato alla dichiarazione del Consiglio sul sostegno alla vita ebraica e la lotta contro l'antisemitismo del 15 ottobre 2024, anche per quanto riguarda la protezione delle istituzioni ebraiche.

In tale dichiarazione si afferma che l'antisemitismo rappresenta una minaccia ai valori fondamentali dell'Unione europea, alla democrazia e alla coesione sociale. Si riconosce la persistenza storica dell'antisemitismo in Europa e la sua rinnovata e accentuata diffusione negli spazi digitali, emersa in modo particolarmente evidente dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023. L'antisemitismo non viene quindi considerato un fenomeno marginale, bensì una sfida strutturale che richiede una risposta coordinata a livello politico, giuridico e sociale.

Pur ribadendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione, la libertà accademica e la libertà di assemblea, il Consiglio sottolinea che tali diritti non possono in alcun modo giustificare l'incitamento all'odio, alla violenza o la negazione dell'Olocausto. Particolare rilievo viene attribuito alla dimensione digitale dell'antisemitismo: il *Digital Services Act* è indicato come il quadro normativo di riferimento per garantire che i contenuti antisemiti *online* siano individuati, contrastati e sanzionati in modo efficace.

La strategia europea promuove un approccio multilivello che combina strumenti penali, prevenzione, istruzione, sostegno alle vittime e valorizzazione della vita, della cultura e del patrimonio ebraico. In questo contesto, la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) è riconosciuta come uno strumento prezioso e ampiamente condiviso, soprattutto a fini educativi, della formazione e della sensibilizzazione.

Per quanto concerne il Parlamento europeo, il Presidente relatore ricorda la Risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, che invita gli Stati membri ad adottare misure coordinate per prevenire e contrastare l'antisemitismo, rafforzando la cooperazione tra autorità nazionali, forze di polizia e sistemi giudiziari, anche in relazione ai fenomeni di odio *online*.

Un elemento centrale dell'approccio del Parlamento europeo è il riferimento alla definizione operativa

di antisemitismo dell'IHRA, indicata come strumento di supporto alle autorità competenti nell'identificazione e nel contrasto degli atti antisemiti. Il Parlamento europeo ha promosso l'adozione di tale definizione senza attribuirle carattere normativo vincolante, collocandola all'interno di un più ampio quadro di tutela dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dall'ordinamento dell'Unione. Il Parlamento europeo ha inoltre individuato ulteriori ambiti di intervento, tra cui la nomina di coordinatori nazionali per la lotta all'antisemitismo, la formazione specifica delle forze dell'ordine in risposta a reati d'odio, il sostegno alle organizzazioni della società civile e il rafforzamento delle politiche educative, con particolare attenzione alla memoria della *Shoah* e alla conoscenza della storia e della vita ebraica in Europa.

Tale impegno si è tradotto, negli anni successivi, anche nell'adozione di specifiche iniziative legislative rilevanti per il contrasto dell'odio antisemita, in particolare nel contesto digitale e dei fenomeni di radicalizzazione. In questo quadro, si inserisce, anzitutto, il Regolamento (UE) 2021/784, volto a prevenire la diffusione di propaganda estremista e violenta di matrice antisemita, prevedendo al contempo garanzie a tutela dei contenuti a fini educativi, artistici, di ricerca o giornalistici.

In ambito educativo e per quanto attiene alla memoria storica, il Parlamento europeo nel 2020 ha, inoltre, promosso una mozione per una risoluzione su una Carta europea della memoria dell'Olocausto e sulla prevenzione dei crimini contro l'umanità, alla luce delle nuove forme di diffusione dell'odio e della disinformazione attraverso le piattaforme digitali.

La Risoluzione del 25 ottobre 2018 rappresenta un ulteriore strumento del Parlamento europeo, volto a richiamare l'attenzione sulla preoccupante crescita di atti di violenza e intimidazione nei confronti delle comunità ebraiche. In tale risoluzione, il Parlamento invita gli Stati membri a condannare con fermezza il negazionismo dell'Olocausto, nonché la trivializzazione e minimizzazione dei crimini commessi dal regime nazista e dai suoi collaboratori, e a promuovere politiche educative e culturali volte a valorizzare la diversità e la memoria storica come strumenti di prevenzione dell'odio e della radicalizzazione.

Infine, durante il dibattito svoltosi in plenaria tra il 6 e il 9 ottobre 2025 sull'aumento dell'antisemitismo in Europa, gli eurodeputati hanno esaminato i dati di un'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 2024, secondo cui il 96 per cento delle persone di religione ebraica intervistate aveva subito episodi di antisemitismo nell'anno precedente agli attacchi del 7 ottobre, nonché il successivo incremento, per numero e gravità, degli episodi di antisemitismo in diversi Stati membri.

Il dibattito ha consentito di richiamare le possibili azioni dell'Unione a tutela delle comunità a rischio e dei diritti fondamentali, tra cui il rafforzamento del quadro giuridico sui discorsi e i reati d'odio, le iniziative di istruzione e memoria e l'effettiva applicazione del codice di condotta contro l'odio *online* e degli strumenti previsti dal regolamento sui servizi digitali.

Per quanto riguarda la posizione della Commissione europea, il Presidente relatore ricorda la prima strategia dell'Unione sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030), adottata il 5 ottobre 2021. La strategia definisce una serie di misure articolate in tre pilastri: prevenzione di tutte le forme di antisemitismo, protezione e sostegno alla vita ebraica, promozione di attività di ricerca, istruzione e memoria dell'Olocausto. La strategia comprende 90 azioni la cui attuazione è in corso.

Con la relazione del 14 ottobre 2024 (COM(2025) 476) la Commissione ha pubblicato la prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.

Nelle conclusioni si ribadisce che "l'antisemitismo rappresenta una minaccia per la democrazia europea e la sicurezza dell'Unione europea". L'incitamento all'odio e la disinformazione nei confronti della comunità ebraica si stanno polarizzando, ripercuotendosi negativamente sul dibattito pubblico. È essenziale che le aggressioni nei confronti degli ebrei non siano ignorate, che i reati generati dall'odio siano oggetto di indagini e che la giustizia sia garantita, nel rispetto dello Stato di diritto. La Commissione europea è determinata a proteggere la sfera democratica dell'Unione e a garantire la sicurezza di tutti i suoi cittadini, persone di religione ebraica incluse.

Di fronte alle sfide attuali, l'azione dell'Unione europea è spinta dalla determinazione e dall'impegno a porre fine all'antisemitismo e a garantire che la popolazione ebraica in Europa possa vivere seguendo le proprie tradizioni culturali e religiose e senza preoccupazioni per la propria sicurezza.

La relazione sui progressi compiuti dimostra che, dall'adozione della strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica nel 2021, in tutta Europa sono state realizzate strutture e sono state intraprese varie iniziative guidate o finanziate dall'Unione europea in tutti gli Stati membri, anche ad opera della società civile, al fine di contrastare l'antisemitismo, promuovere la vita ebraica e garantire la memoria dell'Olocausto.

Dalla relazione emerge anche che gli attori statali hanno maturato una maggiore consapevolezza del pericolo rappresentato dall'antisemitismo. Ciò ha portato all'adozione di strategie nazionali contro l'antisemitismo in 23 Stati membri dell'Unione, alla nomina di 20 inviati o coordinatori nazionali e all'affermarsi della definizione operativa giuridicamente non vincolante di antisemitismo elaborata dall'IHRA.

Dopo il 7 ottobre 2023, la popolazione ebraica in Europa si trova ad affrontare minacce e atti di violenza senza precedenti. Di fronte all'eccezionale impennata degli episodi di violenza e di incitamento all'odio nei confronti delle manifestazioni pubbliche della vita ebraica, le misure di sicurezza sono state drasticamente rafforzate. Tale intimidazione rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza e la protezione, ma anche per i valori dell'Unione e per la democrazia.

Pertanto, occorre essere più determinati che mai nella lotta contro l'antisemitismo. La strategia europea si protrarrà fino al 2030, ma il recente aggravarsi della situazione rende necessari ulteriori sforzi per la sua effettiva attuazione e il suo aggiornamento, per garantire che la vita ebraica possa prosperare in tutta l'Unione e che la popolazione ebraica possa vivere senza preoccupazioni in termini di sicurezza e beneficiare appieno dei diritti democratici.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente relatore per l'approfondita disamina testé svolta sulle posizioni delle Istituzioni europee. Evidenzia, tuttavia, come emerge con chiarezza una distinzione tra un fronte politico orientato a dilazionare l'esame dei disegni di legge in materia di antisemitismo e un altro che considera prioritario fornire un segnale concreto entro il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Segnala, infatti, che sono attese ulteriori proposte normative da parte di alcuni Gruppi che, pur configurandosi come manifestazioni di interesse a contribuire al dibattito, non appaiono orientate a porsi in una posizione di avanguardia e rischiano pertanto di non favorire una rapida approvazione dei provvedimenti in esame.

Auspica, quindi, in qualità di cofirmatario di uno dei disegni di legge oggi in discussione, che il Senato proceda con sollecitudine, anche indipendentemente dalla scadenza simbolica del 27 gennaio.

Rivolge, infine, un appello ai Gruppi di maggioranza che guidano i lavori parlamentari sui provvedimenti in esame affinché si promuova un lavoro condiviso con i Gruppi di opposizione, nella prospettiva di una rapida approvazione.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) solleva innanzi tutto un problema di metodo, osservando come il Paese attenda un chiaro segnale politico in merito alla lotta contro l'antisemitismo entro la data del 27 gennaio. Ritiene, quindi, che il Parlamento sia chiamato a fornire una risposta adeguata a fronte di un aumento esponenziale degli episodi antisemiti contro la comunità ebraica.

Ricorda anch'egli la decisione che dovrebbe assumere la Commissione di merito sul prosieguo dei lavori, esprimendo le sue preoccupazioni sul possibile rallentamento dell'attività legislativa, a fronte, peraltro, di un'attività istruttoria già più che adeguata.

Con riferimento al merito delle proposte, individua nella scelta di accogliere o meno la definizione di antisemitismo elaborata dall'**IHRA** il nodo centrale del dibattito. Evidenzia, al riguardo, che molte manifestazioni di antisemitismo si nascondono dietro forme di antisionismo. A tal proposito, tiene a sottolineare che eventuali critiche ad alcuni comportamenti dell'attuale Governo israeliano non possono in alcun modo trasmodare in accettabili atti o comportamenti di natura antisemita, né tantomeno mettere in discussione la legittimità e l'esistenza dello Stato di Israele.

Ribadisce, quindi, che la mancata adozione di una pronuncia parlamentare entro la data del 27 gennaio

rischia di non offrire una risposta tempestiva ed efficace su una questione di assoluta centralità e urgenza.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) osserva come, per alcuni provvedimenti di particolare rilevanza, sia necessaria una posizione unitaria e condivisa da tutte le forze parlamentari. Ciò è avvenuto, ad esempio, per i disegni di legge sul femminicidio e, a suo avviso, dovrebbe essere così anche per quanto riguarda i provvedimenti sulla lotta contro l'antisemitismo.

Sottolinea come non si tratti esclusivamente di rispettare una ricorrenza come quella del 27 gennaio, ma di fornire al Paese e alla comunità ebraica un segnale unitario. La condivisione di un percorso parlamentare comune rappresenterebbe pertanto una risposta non solo adeguata, ma anche doverosa. Evidenzia anch'egli, inoltre, come i comportamenti antisemiti siano spesso preceduti e camuffati da discorsi di natura antisionista. Ritiene, pertanto, necessario rispettare lo Stato di Israele e ribadisce che tutte le forme di antisemitismo devono essere fermamente condannate, ivi incluse quelle di matrice islamica.

Auspica, quindi, che sui provvedimenti in esame, anche eventualmente con un ulteriore breve supplemento di riflessione, si raggiunga una posizione unanime delle diverse forze politiche, al fine di trasmettere al Paese un chiaro segnale politico, culturale e di indirizzo, in particolare alle giovani generazioni, da parte di una classe dirigente unita e capace di collocarsi al di sopra delle contrapposizioni politiche.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), intervenendo a titolo personale, si associa alle posizioni di chi ritiene necessario fornire una risposta unitaria sul tema del contrasto all'antisemitismo. Richiama, a titolo esemplificativo, il fatto che numerosi cittadini ebrei in Italia rinuncino a indossare in pubblico simboli della propria fede per il timore di possibili atteggiamenti ritorsivi o il fatto che alcuni bambini siano costretti a recarsi a scuola sotto protezione.

Evidenzia come, di fronte a tali situazioni, il legislatore sia chiamato ad adottare misure efficaci di contrasto, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di egualianza e di non discriminazione sanciti dalla Costituzione italiana. Ribadisce con forza che la Costituzione deve garantire i diritti di tutti i cittadini, inclusi i cittadini ebrei che vivono in Italia.

Il [PRESIDENTE](#) relatore ringrazia i senatori per gli importanti contributi della seduta odierna.

Assicura che la 4a Commissione esprimerà il proprio parere in tempo utile per contribuire all'esame da parte della Commissione di merito.

Sottolinea che, con la nota presentata nella giornata odierna, ha inteso anzitutto delineare il quadro di riferimento europeo quale emerso dalle deliberazioni del Parlamento, della Commissione e del Consiglio. Sottolinea ugualmente l'importanza di una riflessione ampia sulle diverse forme di discriminazione, che oltre all'antisemitismo, riguardano altre forme di incitamento all'odio e di discriminazione rivolte a specifiche appartenenze etniche, di genere, di razza o di fede.

Evidenzia che, nel trattare il tema dell'antisemitismo, anche a fronte della confusione talvolta generata da una narrazione mediatica distorta, sia opportuna una corretta ricostruzione storica: contestualizzata, rigorosa e puntuale su tutte le gravissime tragedie che hanno macchiato la storia contemporanea - quali il genocidio ucraino, l'Holodomor, quello armeno, o quello ruandese - e che metta, tuttavia, in evidenza l'unicità della *Shoah*, dello sterminio di tutta la nazione ebraica nel mondo, programmata scientificamente e attuata quale assoluta priorità dal regime nazista.

Si è trattato di un evento di unica e straordinaria gravità, che affonda le proprie radici in narrazioni platealmente distorte e nell'ideologia criminale del nazismo. Tale contestualizzazione dell'orrore antisemita impone un'attenzione specifica e particolare, soprattutto alla luce dei principi della nostra Costituzione.

Comprende bene le marcate preoccupazioni emerse in relazione alla violenza, ritenuta del tutto sproporzionata dalle Istituzioni e da molti Governi europei, dell'offensiva israeliana contro l'intero apparato terroristico di Hamas a Gaza, seguita alle stragi perpetrata da Hamas il 7 ottobre. Così come continuano a preoccupare le istituzioni e i Governi europei gli episodi di attacchi e violenza da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania contro la popolazione palestinese, fenomeni certo gravi e da stigmatizzare.

Quanto precede si radica nella storia bimillenaria di persecuzioni contro la popolazione ebraica. Il Presidente relatore ricorda tra gli eventi più drammatici a metà dello scorso millennio, ad esempio, il *pogrom* del 1506 nella chiesa di San Domenico a Lisbona, durante il quale folle di cristiani torturarono, uccisero e misero al rogo migliaia di ebrei, considerati eretici e "deicidi", pochi anni dopo l'espulsione massiccia degli ebrei dalla penisola iberica da parte di Isabella la Cattolica. Nei secoli successivi continua in Europa una lunga storia di *pogrom*, demonizzazioni e discriminazioni contro gli ebrei, diffondendosi dalla Russia zarista sino agli orrori culminati nel nazifascismo.

Ribadisce, pertanto, l'opportunità di valutare correttamente la gravità del fenomeno dell'antisemitismo, a partire dalle sue antichissime manifestazioni storiche, sulle quali poggia l'attuale e pericolosissima riemersione di un antisemitismo sempre più alimentata da strumentalizzazioni politiche, da straordinaria capacità di propagazione indotta dalle nuove tecnologie, per minacciare le persone di religione ebraica, come correttamente evidenziato dalle tre Istituzioni europee. Richiama al riguardo la validità della definizione di antisemitismo adottata dall'IHRA per garantire adeguate forme di tutela e di protezione.

Conclude osservando che quando l'ostilità viene indirizzata contro lo Stato di Israele in quanto tale, configurandolo come nemico, essa assume rilievo penale, rendendo evidente la necessità di adeguati strumenti di prevenzione e di sanzione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), richiamando la sua particolare sensibilità sul tema, in ragione della propria appartenenza a una minoranza, concorda sulla necessità di definire una linea comune tra le diverse forze politiche, auspicando che ciò avvenga in tempi rapidi, in considerazione della rilevanza e dell'urgenza del tema in discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1697

La 4a Commissione permanente, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022; evidenziato che l'accordo costituisce la prima intesa tra l'Unione europea e la Malaysia e segna un progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'area, in linea con la Strategia europea per l'Indo-pacifico;

considerato che l'Accordo, composto da 60 articoli, suddivisi in dieci titoli, si propone di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e di approfondire e consolidare la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro terrorismo, corruzione e criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici, la scienza, la tecnologia e la cultura;

richiamate le Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della Strategia dell'Unione europea per la cooperazione nell'Indo-Pacifico, adottate il 20 ottobre 2025, nelle quali il Consiglio, alla luce della crescente interdipendenza economica tra l'Unione europea e la regione indo-pacifica e delle minacce al sistema commerciale globale e alla resilienza delle catene di approvvigionamento, ha sottolineato l'importanza di rafforzare ulteriormente i partenariati commerciali dell'Unione europea nell'Indo-Pacifico, promuovendo un sistema commerciale multilaterale aperto e fondato su regole condivise; evidenziato altresì che, nelle medesime Conclusioni, il Consiglio ha ribadito la rilevanza strategica del rafforzamento dei legami commerciali dell'Unione europea con i *partner* della regione, anche attraverso il perseguimento e il sostegno ai negoziati in corso per accordi commerciali con diversi Paesi dell'Indo-Pacifico, tra cui la Malaysia, nonché l'impegno dell'Unione a promuovere accordi coerenti con le priorità e i valori dell'Unione europea;

sottolineato che la Malaysia riveste un ruolo di particolare rilievo nel contesto dell'Indo-Pacifico e dell'ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) e che l'Accordo di partenariato e cooperazione

contribuisce a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione settoriale tra l'Unione europea e la Malaysia, in coerenza con gli obiettivi della strategia europea per l'Indo-Pacifico; ricordato che il 20 gennaio 2025 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione della visita del Primo ministro Anwar bin Ibrahim, ha annunciato il rilancio delle negoziazioni per un Accordo di libero scambio UE-Malaysia, che consentirebbe di portare le relazioni commerciali a un livello superiore, generando maggiori benefici per imprese e consumatori, in particolare nei settori industriali, a fronte di scambi già pari a circa 45 miliardi di euro annui; considerato che la ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione rappresenta un passaggio essenziale per consolidare il quadro istituzionale delle relazioni UE-Malaysia e per creare le condizioni politiche e giuridiche favorevoli a un ulteriore approfondimento dei rapporti economici e commerciali, anche in vista della possibile conclusione del citato Accordo di libero scambio; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e risulta coerente con gli indirizzi e le priorità dell'azione esterna dell'Unione; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698**

La 4^a Commissione permanente, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca; rilevato che l'Accordo, adottato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è finalizzato a favorire l'entrata in vigore di un regime internazionale obbligatorio in materia di sicurezza delle navi da pesca, colmando una lacuna normativa determinata dalla mancata entrata in vigore della Convenzione di Torremolinos del 1977 e del relativo Protocollo del 1993; considerato che l'Accordo introduce standard armonizzati in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, nonché disposizioni concernenti la sicurezza degli equipaggi, la prevenzione degli incidenti e il miglioramento delle condizioni di vita a bordo, contribuendo altresì al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; richiamato che, nell'ordinamento dell'Unione europea, la materia della sicurezza delle navi da pesca è disciplinata dalla direttiva 97/70/CE, che ha istituito un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri, estendendo in parte l'applicazione delle disposizioni della Convenzione e del Protocollo di Torremolinos anche a unità di dimensioni inferiori; evidenziato che l'Accordo di Città del Capo si inserisce coerentemente nel quadro delle politiche dell'Unione europea in materia di sicurezza marittima, tutela dei lavoratori del settore della pesca e promozione di condizioni di concorrenza eque nel mercato interno, rafforzando il coordinamento internazionale e l'efficacia dei controlli; sottolineato che molte delle disposizioni tecniche contenute nell'Accordo risultano già attuate nell'ordinamento nazionale, in particolare attraverso il decreto legislativo n. 541 del 1999 di recepimento della normativa europea, e che la ratifica non comporta pertanto innovazioni sostanziali tali da incidere sull'assetto regolatorio vigente; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea e risulta conforme agli indirizzi dell'azione europea nel settore della sicurezza marittima e della pesca sostenibile, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 368**

La 4^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la

direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024);
considerato che il Regolamento (UE) 2023/988 introduce diverse modifiche alla normativa in merito alla sicurezza dei prodotti immessi in commercio nell'Unione, ampliando il ventaglio di prodotti rientranti nella sua copertura, compresi quelli venduti *online*, nuovi, usati, riparati o ricondizionati, rafforzando i processi di valutazione dei rischi, incrementando i poteri di sorveglianza degli Stati membri e integrando misure di cybersicurezza e strumenti di intelligenza artificiale;
considerato che lo schema di decreto interviene sul codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, con integrazioni, modifiche e abrogazioni;
valutato che il provvedimento consente di dare compiuta attuazione al regolamento (UE) 2023/988, adeguando la normativa nazionale,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.6. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 54(pom.) del 22/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2026

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI EGUALIA, FARMINDUSTRIA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI COSMETICA ITALIA E ANCE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025) E SUI DOCUMENTI LXXXVI, N. 3 (RELAZIONE PROGRAMMATICA 2025) E LXXXVII, N. 2 (RELAZIONE CONSUNTIVA 2024)

1.3.2.1.7. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 321(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026 321^a Seduta *Presidenza del Presidente* [TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) comunica che sono stati presentati 84 emendamenti e 4 ordini del giorno, al disegno di legge di delegazione europea, pubblicati in allegato al resoconto. Sugli emendamenti si riserva di valutare la loro ammissibilità ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA LETTERA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AFFARI EUROPEI DEI PAESI DELLA COSAC IN MERITO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO PER IL MEDITERRANEO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il 19 gennaio scorso ha sottoscritto, insieme ai Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Paesi del Mediterraneo della COSAC una lettera indirizzata al Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica.

Nella lettera si auspica un importante coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'attuazione e nel monitoraggio del Patto per il Mediterraneo, che rappresenta una reale opportunità per dare nuovo slancio alla dimensione mediterranea dell'integrazione europea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(423\) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

[\(230\) Tatjana ROJC e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992](#)

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 423, di iniziativa della senatrice Testor ed altri, e del disegno di legge n. 230, di iniziativa della senatrice Rojc e del senatore

Alfieri, che sono all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a e sono entrambi finalizzati alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, testo redatto in seno al Consiglio d'Europa e aperto alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo, poi sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000.

La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998, è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Sono otto gli Stati membri, firmatari della Carta, che non hanno ancora proceduto a ratificarla e, tra questi, anche l'Italia. Il nostro Paese, in ogni caso, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

Ad esempio, con l'approvazione della legge n. 302 del 1997 l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, anch'essa adottata nel quadro del Consiglio d'Europa, che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie. A seguire, la legge n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

La Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, si compone di 5 parti.

La parte I contiene le disposizioni generali. La parte II è dedicata agli obiettivi e ai principi della Convenzione, tra i quali, ad esempio: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di ogni lingua, evitando che circoscrizioni amministrative esistenti o nuove costituiscano un ostacolo alla loro promozione; la facilitazione dell'uso orale e scritto delle lingue nella vita pubblica e privata e la promozione di scambi tra gli Stati nei cui territori è diffusa la stessa lingua. La parte III enuncia una serie di misure concrete destinate a facilitare e incoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in numerose sfere della vita pubblica: istruzione, giustizia, amministrazione, media, cultura, vita economica e sociale e cooperazione transfrontaliera. La parte IV istituisce un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni. La parte V reca le clausole finali.

Le Commissioni di merito hanno adottato il disegno di legge di ratifica n. 423, come testo base. Esso si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Carta, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. Nel dettaglio, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, secondo il quale ogni Paese si impegna ad applicare almeno trentacinque misure di tutela scelte fra le disposizioni della parte III della Carta stessa, prevede che quest'ultime si applichino alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 4 attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*), della Carta, introduce misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie, di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 6 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il responsabile dell'attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dal provvedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 reca norme di salvaguardia, prevedendo che siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli. L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Il provvedimento prevede anche l'allegato A, che indica quali paragrafi della Carta, contenenti misure

di tutela, l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina ([COM\(2026\) 22 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che modifica il regolamento (UE) 2024/792 istitutivo dello Strumento per l'Ucraina. Lo Strumento contribuisce, per il periodo dal 2024 al 2027, a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione del Paese, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.

L'intensificarsi dell'aggressione russa ha aumentato il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e richiede investimenti urgenti nella base industriale e tecnologica di difesa. Tale fabbisogno per il 2026 e il 2027 dovrebbe superare le proiezioni esistenti del Fondo monetario internazionale (FMI), la cui ottava revisione sottolinea che i rischi e l'incertezza rimangono eccezionalmente elevati e che il programma esistente ha un margine limitato per assorbire eventuali nuovi *shock*, anche derivanti dal prolungamento della guerra.

Alla luce di questi sviluppi, la proposta in esame stabilisce le modifiche del regolamento (UE) 2024/792, necessarie per consentire che tale sostegno sia convogliato attraverso il primo pilastro dello Strumento, che prevede finanziamenti a favore del Paese, da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina.

Per accedere al prestito l'Ucraina deve presentare una strategia di finanziamento che fornisca dettagli sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti, la cui valutazione dovrà essere approvata dal Consiglio mediante una decisione di esecuzione sulla base di una proposta della Commissione. Tale decisione di esecuzione deve determinare l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento, compresi l'importo per l'assistenza di bilancio e l'importo a sostegno delle capacità industriali del Paese nel settore della difesa.

In aggiunta, il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato una richiesta ufficiale per un nuovo programma del FMI al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. La capacità del FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte dei *partner*, compresa l'Unione.

Il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027, che si baserà sull'assunzione da parte dell'Unione di prestiti sui mercati dei capitali coperti dal margine di manovra del bilancio dell'Unione. L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina sarà resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti.

La proposta di regolamento si basa sull'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per i programmi di assistenza finanziaria concessi dall'Unione a Paesi terzi che non sono Paesi in via di sviluppo.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata non può essere soddisfatta in misura sufficiente dai singoli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere concretizzata meglio a livello di Unione.

La Commissione europea ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, posto che la proposta rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei Trattati ed è proporzionata all'entità e alla gravità delle carenze individuate, tra cui la necessità di fornire sostegno di bilancio all'Ucraina e la necessità che il Paese attui riforme strutturali nel suo percorso verso l'adesione, anche tenendo conto delle questioni individuate nella Relazione 2025 sull'allargamento.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, scadono il 16 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di

esame da parte di due Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. L'Accordo si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e costituisce la prima intesa bilaterale tra l'Unione europea e la Thailandia. La sua attuazione mira a consolidare il partenariato politico ed economico tra le Parti, promuovendo la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'istruzione, l'agricoltura.

L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli, alla cui base viene posto il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché del principio dello Stato di diritto.

I primi articoli definiscono i principi generali e gli obiettivi della cooperazione, ponendo al centro l'impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Vengono inoltre ribaditi l'impegno delle Parti nella lotta contro la corruzione a tutti i livelli, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il terrorismo, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale (titolo I, articoli 1-6).

Il titolo II dell'Accordo (articoli 7 e 8), riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello scambio di informazioni nell'ambito di consensi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Con gli articoli 9-19 del titolo III, le Parti si impegnano a cooperare in materia di scambi bilaterali e multilaterali e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, con l'obiettivo di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il titolo IV (articoli 20-29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione femminile rappresentano un motore della democrazia e dello sviluppo sostenibile (articolo 21). In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino, o non soddisfino più, le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia (articolo 25). Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale (articolo 27), la criminalità economica e finanziaria (articolo 28) e il traffico di droghe illecite (articolo 29).

Il titolo V (articoli 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, come i diritti umani, (articolo 30), la politica industriale (articolo 34), la scienza e la tecnologia (articolo 37), i cambiamenti climatici (articolo 38), il turismo (articolo 41), la protezione dell'ambiente (articolo 43), l'agricoltura (articolo 45) e la sanità (articolo 46).

Il titolo VI definisce negli articoli 50 e 51 gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in

Thailandia. È prevista anche la cooperazione con Paesi terzi confinanti con la Thailandia volta a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile.

Il titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Da ultimo, l'Intesa (titolo VIII, articoli 53-64) reca le disposizioni finali che includono una clausola evolutiva dell'Accordo, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori. Gli articoli 57-59 richiamano infine l'applicazione territoriale e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.

Nel corso degli approfondimenti è stata segnalata la questione relativa alla mancata ratifica della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), conclusa nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrata in vigore sul piano internazionale il 1º dicembre 1986. L'Italia aveva, infatti, firmato la Convenzione nel 1986, ma non ha poi completato il processo di ratifica.

La Convenzione ha introdotto a livello internazionale un regime uniforme di limitazione della responsabilità degli armatori, volto a garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque in un settore, quello marittimo, intrinsecamente globale.

Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica della Convenzione, con la finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità, poi ulteriormente modificate nel 2012. Al Protocollo del 1996 hanno aderito 60 Stati, 12 dei quali senza aver aderito previamente alla Convenzione (tra questi figurano Canada, Portogallo, Malta e Slovenia). Si ricorda, infatti, che il Protocollo prevede all'articolo 9 che uno Stato che aderisce solo al Protocollo sia vincolato anche dalle norme della Convenzione.

L'Italia aveva deciso, con la legge n. 201 del 2009, di aderire al Protocollo del 1996, conferendo al contempo, con la medesima legge, una delega al Governo per dare attuazione alla Convenzione e coordinare le nuove norme internazionali con il Codice della navigazione italiano. La delega è tuttavia scaduta senza essere esercitata, né è stato depositato lo strumento di adesione.

Intanto, l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2009/20/CE, che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 111 del 2012. La direttiva stabilisce l'obbligo assicurativo degli armatori facendo salve le limitazioni di responsabilità stabilite dalla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo, per tutte le navi di stazza superiore a 300 tonnellate che battono bandiera di uno Stato membro o che entrano nelle sue acque territoriali.

A tale obbligo assicurativo il decreto legislativo n. 111 del 2012 ha aggiunto anche la disciplina sui limiti di responsabilità, traendola dalla stessa Convenzione, come modificata dal Protocollo (salvo gli aggiornamenti adottati dall'IMO nel 2012 ed entrati in vigore l'8 giugno 2015). Si tratta tuttavia di una disciplina adottata autonomamente dal legislatore nazionale, senza il fondamento giuridico internazionale che deriverebbe dall'adesione alla Convenzione.

Emerge, quindi, l'opportunità di colmare tale collegamento attraverso un'adesione anche formale alla Convenzione LLMC (attraverso la ratifica del Protocollo), non solo per incorporare gli aggiornamenti alla normativa internazionale, ma anche per dare fondamento alla normativa nazionale in materia di

limitazione della responsabilità armatoriale.

In tal senso, la ratifica della Convenzione di Londra del 1976 LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996, rappresenterebbe un passo decisivo per allineare l'Italia agli standard europei e internazionali e garantire certezza giuridica in un settore strategico per l'economia del Paese.

Si sottolinea, inoltre, che la direttiva 2009/20/CE è stata adottata nel presupposto che gli Stati membri avessero ratificato la Convenzione LLMC, come si desume chiaramente dal considerando n. 3 della direttiva.

Pertanto, anche ai fini della piena attuazione della direttiva 2009/20/CE, appare opportuno valutare, sulla base dell'autorizzazione già contenuta nella legge n. 201 del 2009, che venga depositato, presso il Segretariato generale dell'IMO, lo strumento di adesione al Protocollo del 1996.

Inoltre, si potrebbe valutare la riattivazione della delega contenuta nella stessa legge n. 201 del 2009, riprendendo i medesimi i principi e criteri specifici di delega, per dare attuazione alla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996.

In tal modo verrebbe colmato un vuoto normativo, consentendo di rafforzare la competitività del sistema marittimo nazionale e garantire certezza operativa alle imprese del settore, riportando l'Italia in linea con gli *standard* già adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame degli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato come testo base il 13 maggio 2025.

Il Relatore ricorda che il nuovo testo era stato notificato alla Commissione europea il 5 giugno 2025 (notifica 2025/282/IT), ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche che rischiano di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

La Commissione europea ha poi trasmesso le sue osservazioni il 20 agosto 2025 (C(2025) 5806), pubblicate con la nota TRIS(2025) 2231. Successivamente, anche Austria e Spagna hanno trasmesso le loro osservazioni. Il Governo ha poi fornito la sua risposta, pubblicata dalla Commissione europea con la nota TRIS(2025) 3606, del 15 dicembre 2025.

Alle predette osservazioni rispondono, quindi, gli emendamenti presentati dalla Relatrice alla 9a Commissione il 20 gennaio 2026, che si pongono in linea anche con la citata risposta del Governo.

In particolare, l'emendamento 2.100 elimina, al comma 2, la riserva esclusiva sull'uso della denominazione di "pane fresco" per il solo pane preparato mediante un processo continuo e prodotto solo da pasta madre, sostituendola con la mera indicazione. In tal modo, si consente implicitamente la denominazione di "pane fresco" anche per il pane prodotto con un processo non continuo e da lievito diverso dalla pasta madre, come richiesto dalla Commissione europea. Quest'ultima ritiene infatti la freschezza come un concetto maggiormente associato alla natura dell'alimento venduto e al periodo di consumo previsto, piuttosto che al suo processo di produzione.

Coerentemente, l'emendamento 2.200 elimina, al comma 3, il divieto dell'uso della denominazione di "pane fresco" per il pane prodotto con un processo non continuo (ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio), mantenendolo solo per quello posto in vendita oltre le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo.

Lo stesso emendamento 2.200, poi, sopprime il comma 4 dell'articolo 2, che vieta qualsiasi denominazione del pane che possa indurre in inganno il consumatore, poiché, come chiarito dalla Commissione europea, il carattere ingannevole dell'etichettatura degli alimenti deve essere valutato solo caso per caso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, e non in via generale a priori su tutte le denominazioni diverse da "pane fresco".

L'emendamento 10.100 elimina, dai tipi di pane fresco che possono avvalersi anche della denominazione di "pane fresco tradizionale", quelli già tutelati come DOP, IGP e STG, mantenendo

quindi solo quelli inseriti negli elenchi nazionali e regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Tale modifica risponde all'osservazione della Spagna, secondo cui, ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 1143/2024 sulle indicazioni di qualità non possono essere aggiunti requisiti ulteriori.

L'emendamento 11.100 sopprime il comma 8, che si limita a ribadire il divieto, già vigente, di vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti, in linea con l'osservazione della Commissione europea secondo cui gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che si sovrappongano a disposizioni dell'Unione direttamente applicabili.

L'emendamento 12.100 sostituisce la clausola del mutuo riconoscimento con una più rispondente alla "clausola per il mercato unico" definita negli Orientamenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, come suggerito dalla Commissione europea.

Infine, l'emendamento 18.100, in linea con l'osservazione della Spagna, inserisce una clausola di salvaguardia per la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima dell'applicazione della nuova normativa, fino a esaurimento scorte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Malan, ricordando che la 1a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1765.

Come per i disegni di legge nn. 1627 e 1722, già all'esame della 4^a Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola all'articolo 1.

In particolare, il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1, al comma 1, afferma che la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)).

L'articolo 2, al comma 1, adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Il comma 2 afferma che la Strategia, su base triennale, mira: a prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; a promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; a rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nominato dal Presidente del Consiglio, con il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale contro l'antisemitismo.

Il comma 2 dello stesso articolo istituisce il Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore, incaricato di coadiuvare il medesimo nella redazione e nello sviluppo della Strategia. Il Gruppo è composto da rappresentanti di numerosi Ministeri, della Presidenza del Consiglio, delle autorità politiche competenti in materia di sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale, informazione ed editoria, nonché da organismi e istituzioni ebraiche nazionali e internazionali.

Possono inoltre partecipare esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.

Il comma 3 afferma che i componenti del Gruppo tecnico e il personale di supporto tecnico-

amministrativo al Coordinatore sono nominati e definiti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Giorgis, ricordando che la 1^a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1762.

Come per i disegni di legge 1627 e 1722, già all'esame di questa Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola nella relazione che accompagna il provvedimento.

In particolare, il provvedimento si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, volte alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e delle altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, facendo riferimento alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Sono qualificati come atti ed espressioni di odio e discriminazione quelli fondati su pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti di persone o gruppi in ragione della loro appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa. L'articolo 3 introduce misure in ambito scolastico, prevedendo che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, apposite misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nelle istituzioni scolastiche e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con compiti di monitoraggio, analisi, proposta e coordinamento delle politiche pubbliche in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dei soggetti istituzionali già operanti nel settore.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti i fornitori di servizi di media audiovisivi, le piattaforme digitali e i motori di ricerca *online*, prevedendo l'adozione di strumenti e procedure per la prevenzione, la segnalazione e la rimozione dei contenuti riconducibili ad atti ed espressioni di odio e discriminazione entro un termine massimo di ventiquattr'ore, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (*Digital Services Act*).

L'articolo 6 valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo la promozione di programmi e iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di odio e discriminazione, anche mediante l'istituzione di osservatori regionali e il coinvolgimento delle reti civiche, del Terzo settore e degli enti religiosi.

L'articolo 7 introduce misure in materia di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo specifici percorsi formativi, realizzati in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, finalizzati a rafforzare le competenze nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e discriminazione.

Infine, l'articolo 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinata al finanziamento delle iniziative previste dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1737**

G/1737/1/4

Pellegrino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

la lettera *f*) dell'articolo 4 prevede di armonizzare la disciplina delle garanzie *post-vendita* previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resti un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1799.

G/1737/2/4

Pellegrino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799, al quale i fabbricanti devono mettere a disposizione le parti di ricambio dei beni.

G/1737/3/4

Ancorotti, Fregolent

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",

premesso che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione e il recepimento anche della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, è opportuno che tale metodo:

1) tenga conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) metta in correlazione il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuisca i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

G/1737/4/4

Sironi, Naturale, Lorefice

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";

premesso che:

secondo i dati i dati definitivi 2025 del progetto nazionale "Cambiamo aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane", promosso da Isde Italia - Associazione medici per l'ambiente, in collaborazione con l'Osservatorio Mobilità urbana sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sanitarie e ambientali del nostro Paese;

l'analisi mostra un quadro ancora fortemente critico con solo lievi miglioramenti in alcuni contesti, mentre permane l'esposizione cronica della popolazione urbana a livelli elevati di inquinanti nocivi rimane diffusa e largamente incompatibile con la tutela della salute pubblica. In molte città italiane non sono rispettati neppure i limiti normativi attualmente in vigore, mentre il divario con i nuovi standard europei previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2881 e con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) appare allarmante;

come noto le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017, risultano interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, nonché dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, relative al superamento dei valori limite di concentrazione delle particelle PM10 e del biossido di azoto (NO?) e da ultimo con la procedura di infrazione 2025_2187 sono stati contestati i superamenti dei medesimi inquinanti anche negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo;

sul nesso di causalità tra inquinamento dell'aria e perdita di salute c'è oggi una conoscenza solida e rigorosa che non può essere trascurata o nascosta dalle autorità sanitarie competenti che hanno il dovere di usarle per prevenire gli effetti diretti sulla salute e le relative co-morbidità;

sempre dallo studio dell'Isde, sopra menzionato, emerge come l'inquinamento atmosferico rappresenta il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia, in quanto responsabile di un aumento dell'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e neurologiche, nonché di effetti negativi sulla salute riproduttiva e sullo sviluppo infantile, come attestato dalla letteratura scientifica e dalle valutazioni delle autorità sanitarie;

le polveri sottili PM2,5 costituiscono l'inquinante atmosferico maggiormente pericoloso per la salute umana, in quanto in grado di penetrare in profondità nell'apparato respiratorio e nel circolo sanguigno, determinando effetti sistemicamente rilevanti;

sulla base dei dati di popolazione e di esposizione agli inquinanti atmosferici, le analisi epidemiologiche stimano un numero pari a 6.731 decessi prematuri attribuibili all'esposizione a PM2,5 nelle 27 città analizzate dallo studio "Cambiiamo l'aria", corrispondenti a circa l'8 per cento della mortalità non traumatica nella popolazione adulta;

l'impatto risulta particolarmente elevato in alcune aree urbane del bacino padano, ove la quota di mortalità attribuibile all'esposizione a PM2,5 raggiunge valori pari a circa il 14 per cento nella città di Milano e il 12 per cento nelle città di Torino e Padova, confermando un rischio sanitario significativamente superiore alla media nazionale;

gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2026 per recepire la direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ma è indispensabile agire da subito per garantire la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute delle persone. I cittadini di oggi devono avere lo stesso diritto dei cittadini del 2030 a respirare un'aria che non li faccia ammalare;

la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" prevede all'articolo 12 i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva sopramenzionata, ma da notizie di stampa si evince che è intenzione dell'Italia chiedere una proroga rispetto all'entrata in vigore della direttiva europea sulla qualità dell'aria, nonostante le procedure di infrazione pendenti proprio in tema di qualità dell'aria e i dati allarmanti per la salute pubblica;

impegna, quindi, il Governo:

a esercitare quanto prima la delega prevista dall'articolo 12 della legge 13 giugno 2025 n. 91 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e a rispettare le tempistiche di entrata in vigore della medesima nel nostro ordinamento.

Art. 1

1.1

Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 1, Allegato A, al punto 1), premettere il seguente: «01) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.2

Naturale, Lorefice

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 1), aggiungere il seguente: «1-bis): direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.».

1.3

Murelli

Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 4

4.1

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;».

4.2

Naturale, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma online nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;».

4.3

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;».

4.4

Naturale, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che le parti di ricambio e strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messe a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;».

4.5

Naturale, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;».

4.6

Murelli

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».

4.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa

essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».

4.8

Sensi

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

», in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi, a seguito di riparazione operata sul prodotto, resta un onere a carico del fabbricante e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, precisando, inoltre, che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;».

4.9

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia;».

4.10

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio e le associazioni di categoria, le PMI nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799;».

4.11

Naturale, Lorefice

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea;».

4.12

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.».

4.13

Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;».

4.14

Murelli

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».

4.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».

4.16

Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.».

4.0.1

Sironi, Naturale, Lorefice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antismosico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, a rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta linda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguitamento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota,

distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.».

4.0.2

Sensi, Rojc, Malpezzi

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)*)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO₂ evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici *pre* e *post* intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.».

4.0.3

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;

b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o standard equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;

c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di «rischio nave»;

d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 6).

4.0.4

Naturale, Lorefice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (*data logger*) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;

b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;

c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci,

garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibili, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma che definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 12).

Art. 5

5.0.1

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:

1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), di cui al comma 1, avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

Art. 6

6.1

Lorefice, Naturale

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui *social media* e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).

c) sopprimere il comma 3.».

6.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole "delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

Conseguentemente:

1) al comma 2, sostituire le parole da "il seguente principio e criterio direttivo specifico", fino alla fine del comma, con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria sia inammissibile se manifestamente infondata, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che stabiliscano che l'inammissibilità della domanda sia pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile;

c) prevedere norme specifiche che stabiliscano che nei casi in cui il giudice dichiari l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno l'attore sia condannato a versare al convenuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.".

2) sopprimere il comma 3.

6.3

Lopreiato, Lorefice, Naturale

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

6.4

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge,".

6.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, dopo le parole "n. 234," aggiungere le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.6

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," inserire le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.7

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del comma con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;

d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).".

6.8

Lopreiato, Lorefice, Naturale

Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del periodo con le seguenti: "i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;

b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui al numero 1) la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;

c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui al numero 1) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice.".

6.9

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.".

6.10

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".

6.11

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" sino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".

6.12

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".

6.13

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere strumenti di tutela processuale rapida e immediata, inclusi meccanismi di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, cauzioni per le spese e inversione dell'onere della prova sulla fondatezza della domanda, nel rispetto degli articoli 11-13 della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.14

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere iniziative di formazione e aggiornamento per la magistratura e gli operatori del diritto relative alle garanzie procedurali e sostanziali introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1069.».

6.15

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.».

6.16

Verini, Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «assicurare la non esecutività nel territorio nazionale delle decisioni giudiziarie provenienti da Paesi terzi qualificate come abusive ai sensi della direttiva (UE) 2024/1069, nonché la possibilità per la vittima di ottenere adeguati rimedi dinanzi ai giudici italiani.».

6.17

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere un quadro sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo nei confronti dei soggetti che promuovano azioni giudiziarie abusive, anche attraverso il riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento integrale dei danni, materiali e immateriali.».

6.18

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti : «prevedere che enti ed organizzazioni dotati di legittimo interesse, inclusi quelli operanti nella tutela ambientale, democratico-partecipativa e dei diritti civili, possano intervenire nei procedimenti giudiziari aventi natura abusiva ai sensi della direttiva.».

6.19

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando un'interpretazione ampia della nozione di implicazioni transfrontaliere, tale da includere anche la diffusione transnazionale online delle informazioni, la partecipazione pubblica su piattaforme digitali e la presenza di soggetti economici operanti in più Stati membri.».

6.20

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'esercizio della delega, il Governo assicura che le misure di protezione contro le azioni giudiziarie abusive trovino applicazione anche nei confronti delle organizzazioni della società civile e degli enti del terzo settore attivi nella partecipazione pubblica su questioni di interesse generale.».

6.21

Lopreiato, Lorefice, Naturale

Sopprimere il comma 3.

6.22

Lorefice, Naturale

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di tutelare le vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica è istituto nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito fondo di sostegno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

6.23

Lorefice, Naturale

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di un migliore accesso alle informazioni a sostegno delle vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sul sito internet del Ministero della giustizia è predisposto un apposito archivio pubblico per la consultazione di tutte le decisioni in tema di liti temerarie e un'apposita sezione dedicata alla tematica con l'indicazione di tutti gli enti e organismi entità o degli organismi in grado di fornire assistenza e garantire l'efficacia del sostegno contro tali procedimenti. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Art. 7

7.1

Naturale, Lorefice

Sopprimere l'articolo

7.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

7.3

Malpezzi

Sopprimere l'articolo.

7.4

Naturale, Lorefice

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, inoltre, adeguate forme di mitigazione del rischio per le predazioni da lupo a danno degli animali da allevamento al fine di favorire l'utilizzo di recinzioni fisse o mobili e dissuasori acustici, la predisposizione di ricoveri notturni per i capi di bestiame la corretta gestione dei rifiuti".

7.5

Naturale, Lorefice

Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che i nuovi piani di gestione della specie lupo prevedano ai fini dell'eventuale allontanamento o dislocazione degli esemplari, l'utilizzo esclusivo di metodi non cruenti e non letali".

Art. 8

8.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1-bis. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, di cui al numero 18) dell'allegato A, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

- a) definizione puntuale dei ruoli per le diverse categorie e individuazione dei criteri praticabili per realizzare gli obiettivi di riduzione degli sprechi;
- b) previsione, nella definizione delle regole attuative a livello nazionale, del coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, anche attraverso le associazioni di categoria;
- c) in tema di responsabilità estesa del produttore dei prodotti tessili, introdurre le opportune semplificazioni al fine di:

- 1) consentire una gestione più efficiente ed agevole delle raccolte dai consumatori da parte dei distributori, in tal modo consentendo ai punti vendita di effettuare la raccolta anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento dei distributori o dei consorzi;
- 2) prevedere che il trasporto dei rifiuti venga accompagnato solo dal DDT, senza ulteriori copie;
- 3) prevedere modalità semplificate di rendicontazione.».

Art. 9

9.1

Naturale, Lorefice

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro».

Art. 10

10.1

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) prevedere che i fornitori di rating ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;».

Art. 11

11.1

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;».

Art. 12

12.1

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;».

12.2

Naturale, Lorefice

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da ", come la disciplina" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;".

12.3

Lorefice, Naturale

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi» *con le seguenti:* «assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi».

12.4

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4;".

12.5

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;".

12.6

Naturale, Lorefice

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) alinea, sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028";

Alla lettera a), sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028"

Art. 13

13.1

Lorefice, Naturale

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sanzioni stesse" inserire le seguenti ", e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,"

13.2

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente "a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dall'autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;".

13.3

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente

«b-bis) al fine della completa implementazione dei sistemi informatici del *Digital Waste Shipment System* (DIWASS) e garantire l'adeguato supporto tecnico e sperimentale per tutte le aziende coinvolte nella filiera del riciclo e riuso dei materiali, prevedere un adeguato periodo di transizione di

sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, dall'entrata in vigore del nuovo sistema informatico per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in cui sia possibile sia l'utilizzo dei sistemi informatici di scambio di informazioni che alternativi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1157.».

Art. 14

14.1

Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 1, sostituire le parole: "otto mesi" con le seguenti: "quattro mesi"

14.2

Sensi, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ", prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore."

14.3

Rosso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"d) relativamente all'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, introdurre l'obbligo di comunicazione semestrale al sistema di responsabilità estesa del produttore di appartenenza dei quantitativi di plastica ricicljata acquistati e la rispettiva provenienza europea;

e) introdurre sanzioni amministrative nei confronti dei produttori di bottiglie per bevande in plastica che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196.".

14.4

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:

1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

2) indicando l'entità minima del deposito;

3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

4) definendo la composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.».

Art. 15

15.1

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si stabilisca l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e

di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;>».

15.2

Lorefice, Naturale

Al comma 2, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla lettera f) siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;».

15.3

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.».

Art. 16

16.1

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Autorità per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.».

Art. 18

18.1

Sensi, Verini, Rojc, Malpezzi

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico"

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

"f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati."

18.2

Naturale, Lorefice

Al comma 2, lettera b), dopo la parola "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico,".

18.3

Lorefice, Naturale

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio".

18.4

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente: "c-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;".

18.5

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: "f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.".

18.6

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.».

18.7

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente: "f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.».

18.8

Naturale, Lorefice

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.».

18.9

Lorefice, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.».

Art. 19

19.0.1

Naturale, Lorefice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)

1. All'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni

alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.

b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione."».

19.0.2

Gasparri

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis Al fine di garantire la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Autorità nell'esercizio del complesso delle sue competenze istituzionali, sono sempre sottratte all'accesso, anche in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio o di preparazione del contenuto di atti."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59768

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 423(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

423^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostantivo.

La senatrice GAUDIANO (M5S) e il senatore GIORGIS (PD-IDP) annunciano il voto di astensione dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostantivo avanzata dal relatore.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 4a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, ai fini della relazione da rendere alla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

All'esito dell'esame da parte della Camera dei deputati, il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di 18 direttive europee da recepire.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché ad attuare le direttive elencate nell'allegato A.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea non trasfusi in leggi nazionali.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a undici regolamenti europei e a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assumono particolare rilievo, per quanto concerne gli ambiti di competenza della 1a Commissione, gli

articoli 5, 6, 15, 16 e 17 del provvedimento.

L'articolo 5 reca una delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 in materia di protezione e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche, ai principi enunciati nella sentenza C-548/218/21 della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'intervento in esame riguarda le modalità di accesso delle autorità competenti ai dati personali contenuti in dispositivi o sistemi informatici o telematici e l'acquisizione degli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Siffatto adeguamento normativo è previsto incidere sul decreto legislativo n. 51 del 2018 e sulle pertinenti norme del codice di procedura penale.

L'articolo 6 conferisce al Governo la delega per adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi. L'articolo 15 reca delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti. Siffatto adeguamento normativo è previsto incidere, tra l'altro, sul decreto legislativo n. 123 del 2022 e sul decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 17 reca una delega legislativa, da esercitarsi entro nove mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38, noto anche come *Cyber Solidarity Act*, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici. Il regolamento prevede alcune misure importanti, tra cui: l'istituzione di un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza»; un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza»; la «riserva dell'UE per la cybersicurezza», ossia l'erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala (o equivalenti) o nell'avvio della ripresa da tali incidenti; un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza», teso al riesame e valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o su vasta scala.

Inoltre, tra le 18 direttive elencate nell'Allegato A, si segnalano, per quanto concerne gli ambiti di competenza della 1a Commissione:

- la direttiva (UE) 2024/2843, che estende ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 in materia di libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2025/1788, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Per recepire la direttiva in esame si renderà necessario modificare il decreto-legge n. 498 del 1994. Le modifiche più rilevanti apportate dalla direttiva in esame riguardano: l'iscrizione nelle liste elettorali, le candidature, le decisioni in ordine alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali e nelle liste dei candidati; l'informazione agli elettori e ai candidati; lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in ordine agli elettori e alle candidature; la possibilità di introdurre mezzi di voto anticipato o a distanza; la fornitura di dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri UE alle elezioni europee; l'obbligo di relazione da parte degli Stati membri sull'applicazione della direttiva.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annunciano il voto di astensione dei rispettivi gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore (pubblicata in allegato).

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(1575) SCALFAROTTO. - Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE riepiloga le precedenti fasi dell'esame dei disegni di legge in titolo, ricordando che nella giornata di giovedì 15 gennaio si sono concluse le audizioni e che, sulla stessa tematica, sono stati presentati i disegni di legge n. 1757, a firma della senatrice Gelmini, e n. 1758, a prima firma della senatrice Maiorino, che saranno abbinati una volta assegnati.

Chiede quindi una valutazione dei gruppi sulle modalità di proseguo dell'esame, con particolare riguardo allo svolgimento di ulteriori audizioni, all'avvio della discussione generale e alla scelta se procedere o meno alla costituzione di un comitato ristretto per addivenire all'elaborazione di un testo unificato ovvero se proporre l'adozione come testo base di uno dei disegni di legge in esame.

La senatrice MAIORINO (M5S) fa presente come - a breve - il proprio gruppo terrà una riunione sul disegno di legge a sua prima firma già presentato.

Chiede quindi di avviare la discussione generale soltanto dopo l'abbinamento degli altri disegni di legge che saranno assegnati, in modo da disporre di un quadro complessivo della situazione.

Circa la scelta di costituire o meno un comitato ristretto, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) - alla luce dell'annunciata presentazione di nuovi disegni di legge e della delicatezza del tema in esame - chiede di svolgere ulteriori audizioni, in un numero limitato, per consentire l'approfondimento anche delle nuove proposte.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ribadisce la forte preoccupazione del proprio gruppo per la recrudescenza degli episodi di antisemitismo. Ritiene quindi ragionevoli le richieste del senatore De Cristofaro, per consentire alla Commissione di svolgere un'attività legislativa efficace e ponderata.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) - pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Giorgis - ritiene necessaria una risposta celere, giungendo il prima possibile ad individuare un testo che possa rappresentare la base di un lavoro condiviso.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) ritiene che - in vista dell'imminente celebrazione del Giorno della memoria, il prossimo 27 gennaio - l'adozione, per quella data, quantomeno di un testo base rappresenterebbe un segnale importante da parte del Senato.

Il senatore DELARIO (PD-IDP) auspica che in Commissione si possa svolgere un confronto serio e sereno, andando al merito delle questioni sottese ai diversi disegni di legge. Al riguardo, ritiene di non avere problemi a che il disegno di legge n. 1722 a sua prima firma sia assorbito da un altro testo base, riservandosi di recuperarne alcune previsioni in sede di presentazione di proposte emendative.

Il senatore TOSATO (LSP-PSd'Az) ritiene opportuno giungere all'adozione di un testo base, sul quale lavorare in sede di proposte emendative. Reputa che altre soluzioni procedurali potrebbero apparire oggettivamente dilatorie.

Il senatore LISEI (FdI) concorda con la proposta del senatore Tosato e ribadisce la posizione già espressa dal proprio gruppo. In considerazione della delicatezza del tema, vanno evitate soluzioni che potrebbero dilazionare inutilmente i tempi dell'esame.

Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) concorda con l'opportunità di adottare un testo base.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) interviene incidentalmente per evidenziare come le opzioni procedurali adottate siano anche sintomatiche delle scelte politiche complessive che si vuole portare avanti e di cui la maggioranza si assumerà la responsabilità.

Rivendica, poi, l'atteggiamento serio e costruttivo costantemente tenuto dal gruppo del Pd e sottolinea

la ragionevolezza della proposta del senatore De Cristofaro, peraltro coerente con lo spirito di unità chiesto dai soggetti audit.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) auspica che in Commissione si possa svolgere un lavoro costruttivo, per addivenire ad un testo di legge il più possibile condiviso.

Per quanto riguarda la richiesta di un supplemento di audizioni, prospetta la possibilità di acquisire contributi scritti.

Per quanto concerne invece il prosieguo dell'esame, ritiene che la scelta più efficace possa consistere nell'adozione di un testo base, su cui poi lavorare in sede emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) - in base agli orientamenti emersi dai vari gruppi - ritiene quindi che, per quanto concerne le audizioni, si possa optare per la richiesta di memorie scritte.

Al riguardo, invita i gruppi a far pervenire entro le ore 18 di domani, mercoledì 21 gennaio, l'indicazione dei soggetti a cui chiedere la presentazione di una memoria, nel numero massimo di due per gruppo.

Fa presente, poi, al fine di consentire un supplemento di riflessione, che la determinazione circa la scelta di procedere alla costituzione di un comitato ristretto, oppure di adottare fin da subito un testo base, sarà adottata nella seduta convocata alle ore 9,30 di domani. In tale seduta, si potrà anche procedere all'abbinamento di ulteriori disegni di legge nel frattempo assegnati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(707) CANTALAMESSA e altri. - Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Esso si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, consistenti nel disciplinare la formazione e l'attività degli *imam* autorizzati a esercitare la loro funzione nel territorio nazionale, al fine di tutelare la libertà di culto e la sicurezza nazionale.

L'articolo 2 disciplina i requisiti per l'esercizio della funzione di *imam*, prevedendo che l'*imam* che intende esercitare la propria funzione nel territorio nazionale debba possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Altresì, l'*imam* che non ha sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dall'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e che non è titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, è tenuto ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e del merito.

In base all'articolo 3, quanti esercitano la funzione di *imam* o sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro islamico hanno l'obbligo di recitare il *khutbah*, o sermone, in lingua italiana.

L'articolo 4 istituisce - presso il Ministero dell'interno - il Consiglio nazionale degli *imam*.

Si prevede che i soggetti che esercitano la funzione di *imam*, ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico, siano tenuti a richiedere al Ministro dell'interno l'iscrizione al Consiglio nazionale, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è situata la moschea o il centro culturale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, pena il divieto di esercitare l'imamato o di presiedere la preghiera e il *khutbah*.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Consiglio nazionale.

E' poi previsto che - ai fini dell'iscrizione al Consiglio nazionale - il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, verifichi l'estranchezza del soggetto richiedente a ogni collegamento con

organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo. In qualsiasi momento, il prefetto, avvalendosi degli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto al Consiglio nazionale. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto può chiedere la revoca dell'iscrizione al Consiglio nazionale, informando il Ministro dell'interno, e la chiusura della moschea o del centro culturale. Altresì, l'*imam* che esercita la propria funzione nel territorio nazionale è tenuto a rinnovare la domanda di iscrizione al Consiglio nazionale ogni tre anni. Infine, è previsto che l'istigazione all'odio o alla violenza commessa da parte di un *imam* sia punita con cinque anni di reclusione e con la chiusura della moschea o del centro culturale. In caso di colpevolezza, sono altresì disposti la revoca dell'iscrizione dell'*imam* al Consiglio nazionale, il divieto di presentare una nuova richiesta di iscrizione e la decadenza dalla funzione.

Secondo l'articolo 6, l'*imam* che intende tenere riunioni di carattere politico presso una moschea o un centro culturale islamico ovvero presso i luoghi che ne costituiscono pertinenze ha l'obbligo di presentare al prefetto competente per territorio la relativa richiesta entro dieci giorni dalla data dell'evento. La violazione di tale obbligo è punita con una multa di 15.000 euro e con la sospensione dalla funzione di *imam* per sei mesi.

Infine, l'articolo 7 dispone che i soggetti che esercitano la funzione di *imam* ovvero che sono responsabili della direzione di una moschea o di un centro culturale islamico siano tenuti ad adempiere a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4 e 5 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.4.2.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 351(ant.) dell'08/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026
351^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4^a Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 3 e XXXVII, n. 2 Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [SISLER](#) (*FdI*), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Zanettin, illustra i contenuti del disegno di legge e delle relazioni in titolo, per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Il disegno di legge di delegazione europea 2025, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi. La procedura di esercizio delle deleghe è definita dall'articolo 1 sia con riguardo all'attuazione delle direttive riportate nell'Allegato A, sia con riguardo alle deleghe per cui gli articoli da 2 a 19 dettano principi e criteri direttivi specifici. L'annesso Allegato A elenca 18 direttive per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai principi e criteri delle stesse direttive - i soli principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge. Per le parti di competenza della Commissione, segnala le seguenti direttive dell'Allegato A: la direttiva UE 2024/2853, volta a stabilire norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi; la direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane; la direttiva (UE) 2024/3101 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni; la direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale; la direttiva (UE) 2025/25 riguardante l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

In relazione alle deleghe conferite dagli articoli da 2 a 19, con riferimento ai profili di diretta competenza della Commissione Giustizia si segnala l'articolo 2 che conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre del 2012, n. 234, e secondo e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei per le quali non siano già previste sanzioni nell'ordinamento nazionale. La disposizione risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango

primario - idonea ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive già recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero di regolamenti dell'Unione europea. Quanto ai principi e criteri direttivi il citato articolo 32, comma 1, lettera d) fissa i limiti delle sanzioni penali ed amministrative, nonché la possibilità di comminare sanzioni penali o amministrative accessorie. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, i decreti legislativi necessari al recepimento della disciplina europea in materia di disegni e modelli. Ai sensi del comma 2, la delega dovrà essere esercitata aggiornando il Codice della proprietà industriale, stabilendo le condizioni per l'esclusione dalla registrazione o la dichiarazione di nullità di un disegno o modello, prevedendo l'istituzione di una procedura amministrativa rapida ed efficace per la dichiarazione di nullità dei disegni e modelli, da svolgere presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, riorganizzando le procedure davanti alla Commissione dei ricorsi per garantirne maggiore efficienza, anche in relazione ai procedimenti di nullità.

L'articolo 4 definisce i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo ai fini dell'attuazione della direttiva sulla riparazione dei beni. In particolare, tra i principi e criteri contenuti al comma 1, alla lettera d), si prevede l'individuazione dell'organismo competente all'irrogazione delle relative sanzioni nonché la definizione del quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di modulo europeo di informazioni sulla riparazione, obbligo di riparazione per i fabbricanti e informazioni sull'obbligo di riparazione (articolo 15 della direttiva), nonché il sistema di vigilanza ed esecuzione. Si prevede inoltre che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione e che gli introiti da esse derivanti sono riassegnati fino a un massimo del 50 per cento alle autorità incaricate dell'attuazione dei predetti obblighi. Con le lettere e) ed f) si delega inoltre il Governo a modificare la normativa vigente, e in particolare il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), ai fini del recepimento della direttiva, nonché per armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al Codice del consumo con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo in esame.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 concernente la protezione dei dati personali delle persone fisiche con riferimento al trattamento di essi da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ai principi enunciati nella sentenza C-548/218/21 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tale sentenza ha ad oggetto le condizioni ed i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale. Il comma 2 dell'articolo 5 individua i criteri direttivi specifici per l'adeguamento del D.lgs. n. 51 del 2018 e delle pertinenti norme del codice di procedura penale ai principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con particolare riferimento all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680, relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale. Al riguardo, ricorda che l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 disciplina il trattamento dei dati cosiddetti sensibili: in particolare, si prevede che il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Tale trattamento è inteso a salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica e riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

I decreti delegati dovranno prevedere una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale, osservi i seguenti principi: a) definisca in modo sufficientemente

preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti; b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità; c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salve le ipotesi in cui ricorrono casi di urgenza debitamente giustificati o si proceda per alcuni specifici reati particolarmente gravi. A tale riguardo ricorda che è in corso di esame presso la Camera il progetto di legge n. 1822, già approvato in prima lettura dal Senato, che reca modifiche al codice di procedura penale mediante l'introduzione di un nuovo articolo 254-ter c.p.p. in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, nonché comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 - cosiddetta direttiva "anti SLAPPS" (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) - in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

La direttiva introduce una serie di garanzie volte a tutelare le persone fisiche e giuridiche, in ragione della loro partecipazione pubblica, contro domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che il Governo, nell'esercizio del potere normativo delegato, dovrà attenersi al principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle questioni con implicazioni transfrontaliere sulla base della condizione posta dall'articolo 5, par. 1 della direttiva (UE) 2024/1069 la quale prevede che, ai fini della predetta direttiva, una questione presenta implicazioni transfrontaliere a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1, che prevede l'istituzione di un quadro organico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Per quanto riguarda i profili sanzionatori, il principio e criterio introdotto dalla lettera h) del comma 2 dispone che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto all'articolo 66 della direttiva, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale (rivelazione di segreto professionale), con procedibilità d'ufficio. Con i principi e criteri direttivi di cui alla lettera p) del comma 2 vengono invece date specifiche indicazioni su modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie che il Governo dovrà seguire per il recepimento della disciplina sanzionatoria, e si prevede che il Governo, nell'attribuire il potere di irrogazione delle sanzioni all'IVASS, debba altresì definire i criteri a cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 anche in deroga alle disposizioni generali di cui alla legge n. 689 del 1981. Viene altresì attribuito all'IVASS il potere di definire le disposizioni attuative, con particolare riguardo alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni, nonché il potere di adottare le misure, previste dalla direttiva (UE) 2025/1, relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a, e astenersi dal ripetere, condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico. Infine, la lettera s) del comma 2 prevede che siano apportate al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modifiche che si rendono necessarie per il coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della delega.

L'articolo 9 delega il Governo ad aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento UE relativo alle macchine.

L'articolo 12 definisce i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento sulla comunicazione dei dati ambientali

delle installazioni industriali e sulla creazione di un portale sulle emissioni industriali. In particolare, il comma 2 alla lettera f) dispone di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui al citato articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, e di cui alla legge n. 689 del 1981, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. La lettera g) prevede inoltre l'assegnazione alle autorità competenti dei provventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai nuovi decreti legislativi, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento.

L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, prevedendo alla lettera a) del comma 2 il principio e criterio direttivo relativo alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal predetto regolamento, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni medesime.

L'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, prevedendo alla lettera a) del comma 2 il principio e criterio direttivo relativo alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal predetto regolamento, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni medesime.

L'articolo 15 reca la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2847, in materia di requisiti orizzontali di *cybersicurezza* per i prodotti con elementi digitali. Tra i principi e criteri direttivi figura, alla lettera f), quello definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal citato regolamento. Si prevede che ciò avvenga anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in coordinamento con il sistema sanzionatorio previsto a livello nazionale nell'ambito di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La lettera f) delega inoltre il Governo ad apportare alla normativa vigente le necessarie modificazioni anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso, nonché a prevedere che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle predette sanzioni siano destinate all'incremento della dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza.

L'articolo 16 reca delega legislativa - da esercitarsi entro tre mesi - per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 in materia di servizi di sicurezza gestiti, ovvero quelle attività legate alla gestione dei rischi dei clienti in materia di cybersicurezza o nella fornitura di assistenza per tali attività, in particolare per quanto riguarda la certificazione di tali servizi di sicurezza, affidata all'Autorità nazionale per la cybersicurezza.

L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, prevedendo in particolare l'aggiornamento delle disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi.

Passando all'illustrazione dei documenti congiunti nell'esame, ricorda che la relazione programmatica per il 2025 è articolata in quattro parti. La Parte prima, relativa alle "Politiche strategiche" europee, è strutturata in due sezioni che rappresentano le aree prioritarie individuate dalla Commissione nel Programma di lavoro 2025, volto a promuovere la competitività, rafforzare la sicurezza e migliorare la resilienza economica dell'Unione. La Parte seconda riguarda "La dimensione esterna dell'UE", è declinata attraverso il richiamo a "un'Europa più forte e sicura", sotto i profili della nuova difesa europea, del rafforzamento delle frontiere comuni e di una gestione equa e rigorosa dei flussi migratori, e della cybersicurezza, e la definizione di "un'Europa globale" nei settori dell'allargamento e

vicinato, della cooperazione internazionale e della politica estera economica. La Parte terza è relativa a "Il coordinamento nazionale delle politiche europee" e si sviluppa in linea con le strategie dell'Unione, volte a promuovere un'economia competitiva e sostenibile, in coerenza con i valori fondamentali europei. Altri ambiti trattati in questa parte sono: la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il rafforzamento della lotta all'evasione e alle frodi fiscali, la riduzione delle procedure di infrazione pendenti, anche per mezzo dell'attuazione del decreto-legge "Salva-infrazioni 2024", con una attenzione particolare all'attuazione delle politiche di coesione e degli impegni relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Parte quarta - "Sviluppo del processo di integrazione europea: preparare l'Unione al futuro" - è dedicata alle iniziative e alle politiche volte a rendere più incisiva la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, sia dal punto di vista economico, sia da quello istituzionale, tenendo conto prioritariamente degli interessi nazionali. La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala in particolare il dossier n. 65 relativo alle Basi per un quadro di *governance* comune per un'intelligenza artificiale affidabile e incentrata sulle persone nel settore della giustizia; il dossier n. 132 concernente la lotta alla violenza contro le donne; il dossier n. 133 relativo alla protezione delle vittime di reato; il dossier n. 134 riguardante la prevenzione e contrasto degli abusi sessuali sui minori *online*; il dossier n. 135 relativo alla tutela dei diritti dei minori in situazioni transfrontaliere e certificato europeo di filiazione; il dossier n. 138 concernente l'intelligenza artificiale e tutela del diritto d'autore; il dossier n. 140 sulla lotta contro la corruzione; il dossier n. 141 sulla libertà dei media, pluralismo dell'informazione e sostegno ai media e ai giornalisti indipendenti; e il dossier n. 194 relativo alla lotta contro le frodi alimentari.

Infine, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024 (Doc. LXXXVII, n. 2) dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti nell'anno 2024. I temi relativi alla giustizia sono descritti in particolare nella parte II (paragrafo 2. 5) dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano le misure adottate in materia di lotta contro la violenza domestica e sulle donne, di lotta contro la corruzione, sulla protezione delle vittime di reato e sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
352^a Seduta
Presidenza della Presidente
[BONGIORNO](#)
indì del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2 Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge n.1737 (recante una delega legislativa per uniformare alla legislazione europea la normativa nazionale sul preventivo controllo del giudice tramite l'accesso ai dispositivi digitali), il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che nel 2024 il Senato aveva approvato sul punto uno specifico disegno di legge (recante la sua prima firma), che, tuttavia, non risulta tuttora in corso di esame nell'altro ramo del Parlamento. Sarebbe pertanto opportuno esperire, da parte del Governo, gli opportuni solleciti affinché quell'iniziativa legislativa possa essere approvata in tempi congrui in via definitiva. Precisa inoltre che i due testi non presentano tra loro alcuna incompatibilità, e che anzi l'approvazione del testo di iniziativa parlamentare potrebbe risultare anche più celere nel dare una piena attuazione alla statuizione comunitaria.

Il vice ministro SISTO si riserva di farsi carico della questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), f.f. relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, per le parti di competenza della Commissione giustizia.

Il testo dello schema si compone di 2 articoli, diretti a precisare alcune scelte operate in sede di primo recepimento alla luce delle esigenze applicative emerse e del confronto con la Commissione europea, senza alterare l'impianto complessivo della disciplina. L'articolo 1, composto da un unico comma

suddiviso in tre lettere, modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente il codice delle assicurazioni private (CAP), recando le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184. La lettera *a*) modifica l'articolo 122-*bis* del CAP, introducendo, al comma 2, una specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli definitivamente inidonei all'uso come mezzo di trasporto per assenza stabile di parti essenziali (quali il motore o lo stato di rottame), escludendo i casi di inidoneità temporanea o reversibile, nonché prevedendo, nell'ambito del decreto ministeriale già contemplato, la facoltà di adottare schemi assicurativi alternativi per i veicoli d'epoca e di interesse storico-collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada, che distinguano il rischio dinamico da quello statico, in considerazione della loro bassa sinistrosità e utilizzo prevalentemente espositivo-museale. Il nuovo comma 2-*bis* demanda a un ulteriore decreto interministeriale la previsione di schemi contrattuali specifici per mezzi di trasporto a utilizzo stagionale, che legittimano la stipulazione di polizze infrannuali in deroga all'articolo 170-*bis* del CAP. La lettera *b*) integra e modifica l'articolo 124 del CAP, prevedendo che, in caso di gare e competizioni sportive di veicoli a motore, anche se svolte su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, possa essere stipulata un'assicurazione generale in luogo dell'assicurazione RCA. La relazione illustrativa precisa che sono così superate le criticità emerse nella prima fase applicativa in merito all'incremento dei costi delle competizioni sportive e al progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal settore. La lettera *c*) integra e modifica l'articolo 134 del CAP, introducendo, al comma 1, un nuovo periodo finale volto a ripristinare il compito dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull'attestazione, nonché il potere regolamentare di IVASS affinché determini le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio rispetto al modello europeo e stabilisca gli aspetti tecnico-pratici dell'attestato stesso. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), domandando di non procedere alla votazione nella presente seduta al fine di poter approfondire il contenuto del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, approvato dalla Camera dei deputati

(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale

(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale

(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scorsa settimana aveva avuto inizio la discussione generale e che, nell'Ufficio di Presidenza del 7 gennaio scorso, si era stabilito di procedere nella seduta odierna ad un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo. In particolare, ritiene opportuno che i Gruppi si pronuncino sulla possibilità di adottare come testo base uno dei disegni di legge all'esame ovvero un testo unificato. In qualità di Presidente della Commissione e relatore considera importante mantenere l'accordo tra maggioranza e opposizione sui contenuti del testo che sarà licenziato dalla Commissione: a tal fine, invita i senatori ad intervenire per

fornire ogni possibile indicazione in questo senso, nel presupposto del mantenimento della centralità del consenso nella definizione della fattispecie di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), anche in relazione alla discussione del 7 gennaio scorso, rileva come il Gruppo del Partito Democratico abbia svolto approfondimenti sulle questioni tecniche e politiche relative ai provvedimenti in discussione. Sotto il profilo del metodo, sottolinea ancora una volta come il dibattito in Commissione sul tema della modifica del reato di violenza sessuale si era aperto in relazione al disegno di legge n. 1715, approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità a seguito di un accordo politico, con la partecipazione attiva nella definizione del testo del Governo attraverso l'intervento del sottosegretario Ostellari. Ricorda poi come il disegno di legge n. 1715 fosse stato calendarizzato per l'esame del Senato il 25 novembre scorso; a seguito di un dibattito in Commissione, tuttavia, si era stabilito un supplemento di riflessione attraverso un ciclo mirato di audizioni. Tale approfondimento avrebbe dovuto riguardare soltanto alcuni aspetti marginali del testo approvato dalla Camera senza intaccarne il nucleo centrale. Pertanto, per il Gruppo del Partito Democratico la Commissione non può che scegliere come testo base il disegno di legge n. 1715, in quanto già approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità: scegliere un testo diverso costituirebbe certamente una scelta molto discutibile. Sotto il profilo, poi, del merito ringrazia il Presidente per aver circoscritto, in qualità di relatore, il contenuto dell'esame ai soli profili direttamente inerenti la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale, anche sulla base della considerazione che il più ampio tema delle molestie sessuali è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2^a e 10^a. In relazione al nucleo centrale del provvedimento riguardante il consenso ritiene che non sia condivisibile l'inserimento dell'elemento delle riconoscibilità, in quanto soltanto il dissenso - e non invece il consenso - può essere riconoscibile. Individuare come nucleo centrale della fattispecie di violenza sessuale il consenso riconoscibile rappresenterebbe indiscutibilmente un passo indietro rispetto alla giurisprudenza consolidata in materia, ma anche rispetto ad alcuni obiettivi che direttamente la riforma del reato di violenza sessuale intendeva raggiungere, ovvero la limitazione, in sede processuale, di tutte quelle domande a cui rischierebbe di essere sottoposta la vittima del reato per individuare la riconoscibilità del suo consenso rispetto all'atto sessuale. Personalmente ritiene poi che su ulteriori questioni possa certamente essere svolta una discussione per il miglioramento del testo. Partendo dal presupposto - condiviso peraltro in tutte le audizioni svolte - che non sia opportuno l'innalzamento della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, potrebbe tuttavia essere oggetto di modifica la graduazione del reato di violenza sessuale laddove commesso con violenza o minaccia ovvero laddove commesso in assenza di consenso. Parimenti, ritiene possibile aprire una riflessione anche sull'attenuante per i casi di minore gravità, pur non condividendo dal punto di vista tecnico giuridico l'inserimento nella fattispecie di esempi, potendosi tuttavia ancorare la diminuzione della pena su parametri definiti. Ritiene in conclusione che la costruzione della fattispecie della violenza sessuale debba restare ancorata alla definizione di consenso del testo approvato dalla Camera dei deputati in quanto inserire il riferimento alla riconoscibilità renderebbe inutile ed anzi controproducente l'intervento normativo.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per precisare che, in qualità di relatore, ha sempre ritenuto necessario rispettare l'unanimità raggiunta presso la Camera dei deputati: tutti i membri della Commissione hanno il dovere di lavorare insieme sulla definizione di un testo condiviso, attraverso una disponibilità ad individuare una formulazione della fattispecie che possa preservare la convergenza tra maggioranza ed opposizione. Il consenso va mantenuto al centro della fattispecie in una formulazione che possa raccogliere le indicazioni di natura tecnica emerse nel corso delle audizioni.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) condivide con la senatrice Rossomando l'esigenza che il testo base da adottare sia il disegno di legge n. 1715 approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, è consapevole che la politica possa individuare ulteriori soluzioni ma soltanto laddove si riesca a costruire insieme un nuovo testo che possa unire le differenti sensibilità emerse nel corso del dibattito in Commissione. Senza questo lavoro comune, l'alternativa sarebbe quella di arrivare ad un testo base

della sola maggioranza, ipotesi che - anche alla luce dell'unanimità raggiunta presso l'altro ramo del Parlamento - deve essere scongiurata in relazione ad un tema così importante. Dalle audizioni è stato pamentato in particolare il rischio della contrattualizzazione della dimensione affettiva. Il testo che la Commissione dovrà approvare, a suo parere, potrebbe da un lato tener conto di tale criticità e dall'altro essere complementare a quanto già statuito dalla giurisprudenza attraverso, ad esempio, l'individuazione del nucleo centrale della fattispecie di reato nell'assenza di consenso. Questa soluzione consentirebbe inoltre un riferimento più specifico all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul e in particolare alle condizioni di contesto che devono essere considerate nel caso di violenza sessuale: tali condizioni di contesto, peraltro, potrebbero essere utilizzate processualmente sia dalla vittima che dall'autore del reato. Far riferimento all'assenza di consenso - come peraltro previsto dal disegno di legge n. 90 a sua prima firma - anziché al consenso riconoscibile, consentirebbe poi di rendere punibili anche quelle violenze consumatasi a fronte dei fenomeni di tanatosi o cosiddetto *freezing*, in cui la vittima, secondo risultanze scientifiche incontrovertibili, non è in grado di esprimere attivamente nessun dissenso: si pensi ad esempio alle violenze sessuali di gruppo, in cui la tanatosi è frequente. Condivide pertanto con il relatore la necessità di ancorare la fattispecie al consenso, ma ritiene impossibile inserire il riferimento alla riconoscibilità dello stesso, anche per tener conto delle situazioni appena citate. Quanto poi agli atti di violenza sessuale compiuti con violenza o minaccia, analogamente alla senatrice Rossomando, considera impossibile l'innalzamento ulteriore della pena ma è certamente favorevole ad una riflessione circa la possibilità di graduare la pena della reclusione in caso di assenza di consenso all'atto sessuale senza l'utilizzo di minaccia o violenza. Anche in relazione all'attenuante ai casi di minore gravità, ritiene preferibile far riferimento a parametri piuttosto che ad esempi specifici.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ribadisce che il Gruppo di Forza Italia si affida alla sensibilità del Presidente nell'individuazione del metodo migliore per il prosieguo dei lavori sui disegni di legge. Per questo ritiene che sia preferibile che il Presidente, in qualità di relatore, proponga alla Commissione un nuovo testo unificato in quanto quello approvato dalla Camera dei deputati presenta - come evidenziato peraltro dalle audizioni svolte numerose criticità.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) giudica indispensabile per la Commissione elaborare un testo che raccolga il lavoro di approfondimento svolto. Sotto il profilo del merito, anche in relazione ai contenuti delle audizioni, ritiene che la fattispecie di cui all'articolo 609-bis debba mantenere il carattere della generalità e che sia indispensabile procedere ad una graduazione non solo delle pene ma anche dei comportamenti. In proposito, infatti, è certamente meritevole di riflessione la circostanza che la molestia sessuale o l'atto repentino ricadano nella fattispecie di cui al terzo comma.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che nel corso delle audizioni è stata rilevata l'esigenza di una graduazione delle pene tra i casi di violenza sessuale compiuti in assenza di consenso e quelli compiuti anche con l'utilizzo di violenza e minaccia. Analoghe criticità sono state rilevate anche con riferimento al tema della minore gravità di alcuni atti. Per questa ragione, adottare come testo base il disegno di legge n. 1715, già approvato dalla Camera, per poi modificarlo integralmente attraverso proposte emendative, non sembra essere una soluzione utile al prosieguo dell'esame. Appare invece preferibile la soluzione che vede la proposizione di un testo unificato da parte del relatore che poi sarà sottoposto - una volta assunto come testo base - alla fase emendativa ordinaria.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) pur condividendo molte osservazioni avanzate nel dibattito ed in particolare quella della senatrice Valente, ritiene tuttavia che sia importante in questa fase propone sul piano del metodo non tanto concentrare il dibattito sugli aspetti esclusivamente procedurali ma piuttosto focalizzare l'attenzione sulla definizione di consenso. Infatti, vi sono certamente elementi su cui l'accordo tra tutte le parti politiche appare di più facile raggiungimento e vi sono elementi invece su cui sono necessari approfondimenti. Auspica pertanto che, pur in assenza della costituzione di un Comitato ristretto, vi possa essere un'intesa di massima a partire da punti condivisi dove certamente ognuno, rispetto ai disegni di legge presentati, potrà rinunciare a elementi pure importanti. In questa prospettiva, si dichiara ad esempio favorevole a eliminare gli aggettivi "libero e attuale" nella definizione di consenso eventualmente attingendo per altri profili - ed in particolare per

l'individuazione dei parametri nei casi di minore gravità - al disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara di condividere in modo pieno quanto affermato dalla senatrice Valente, sottolineando ancora una volta che costruire il concetto di consenso a partire dal provvedimento adottato all'unanimità dalla Camera dei deputati appare indispensabile anche per valorizzare l'accordo politico raggiunto nell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime sincero apprezzamento per il contenuto del dibattito e per la disponibilità dimostrata, dichiarando di condividere in particolare l'intervento della senatrice Lopreiato, in quanto individua i punti su cui potrebbe trovarsi una convergenza tra tutti i Gruppi. Il [PRESIDENTE](#), riassumendo gli esiti del dibattito odierno, esclude la possibilità di costituire un Comitato ristretto anche per l'assenza dei tempi necessari a rispettare la calendarizzazione dei provvedimenti già stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. Mentre nel merito su alcuni punti - ad esempio sull'individuazione di parametri in relazione alla circostanza attenuante dei casi di minore gravità ovvero sulla graduazione della pena con particolare riferimento alla violenza sessuale compiuta con violenza e minaccia - vi è una sostanziale convergenza circa l'opportunità di un miglioramento del testo, sul metodo i Gruppi di opposizione si sono espressi tutti a favore dell'adozione come testo base del disegno di legge n. 1715 approvato dalla Camera dei deputati, mentre i Gruppi di maggioranza hanno invece indicato come soluzione preferibile l'adozione di un testo unificato predisposto dal relatore. Invita pertanto i senatori a proseguire le interlocuzioni politiche per l'individuazione di punti di convergenza e a far pervenire alla Presidenza possibili opzioni per la definizione di un testo unificato. Anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea una decisione sul punto sarà assunta a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della rinuncia ad intervenire in discussione generale, propone di fissare per giovedì 22 gennaio, alle ore 14, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1506) DAMIANI e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di furto d'auto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), invitando la Commissione a valutare l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni per approfondire alcuni profili specifici.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone l'effettuazione di un ciclo di audizioni particolarmente breve e di natura eminentemente tecnica e invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte di audizione entro la giornata di mercoledì 21 gennaio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 353(ant.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
353^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame, pubblicata in allegato al resoconto, nonché due distinte proposte di parere non ostativo sui documenti Doc. LXXXVI, n. 3 e DOC. LXXXVII, n. 2. Sottolinea come nella proposta di relazione favorevole si dia conto del disegno di legge n. 806, a sua prima firma, già approvato in prima lettura dal Senato e in corso di esame presso la Camera dei deputati, che introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici e telematici, secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-548/2198/21. Tale proposta, dopo la sua approvazione definitiva, potrebbe essere utilmente integrata dai decreti delegati di cui all'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione ad un approfondimento sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame con particolare riguardo all'obbligo assicurativo previsto per tutti i veicoli, anche quelli non circolanti e quelli storici. Ricorda infatti come già in sede di

espressione del parere sull'Atto del Governo n. 58 era stata rilevata l'opportunità di ricercare soluzioni legislative che potessero tutelare i veicoli di cui all'articolo 60 del codice della strada e i veicoli con immatricolazione ultratrentennale, anche prevedendo specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi. Lo schema di decreto legislativo in esame, invece, non risolve in alcun modo questi problemi, in particolare per quanto riguarda il mondo del motorismo storico. Ricorda che l'obbligo assicurativo per tutti i veicoli - anche quelli storici ovvero quelli non circolanti in quanto non utilizzati - nasce dall'esigenza di fornire tutela a quei casi in cui i veicoli non circolanti detenuti in luoghi privati come *garage*, siano sottratti al legittimo proprietario e causino un incidente. La deroga all'obbligo assicurativo precisata nell'articolo 1, lettera a) dello schema di decreto in esame prevede che siano esclusi da tale obbligo solo i veicoli privi di parti essenziali come ad esempio il motore che rendano lo stesso inidoneo per l'utilizzo su strada. La previsione di tale obbligo assicurativo per tutti i veicoli, anche se non circolanti, crea un onere ingiustificato sia per i privati che collezionano auto e moto storiche, ma anche per quei musei - come il museo Dallara o il museo Ferrari - che conservano pezzi storici di enorme valore. Il veicolo storico ha un valore intrinseco e certamente non possono essere rimosse dallo stesso le parti essenziali: pertanto, anche con questo atto del Governo si obbligano tutte le auto e moto storiche ad una assicurazione, con l'unico correttivo - certamente non bastevole - della generica previsione per cui l'obbligo assicurativo potrà essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi rispetto a quello classico della responsabilità civile. Si rimette cioè alle società di assicurazione, che sono parti in causa, la definizione di strumenti diversi per assicurare alcuni specifici veicoli a motore. Ritiene che, data l'importanza del patrimonio culturale delle auto e moto storiche, sia opportuno svolgere nella Commissione di merito audizioni sul punto e, per quanto riguarda le osservazioni da rendere da parte della Commissione giustizia, individuare nel testo del parere i suggerimenti come ad esempio la portabilità della targa nell'ambito di polizze cumulative.

La senatrice LOPREIATO (M5S), pur riservandosi un ulteriore approfondimento, condivide i rilievi espressi dalla senatrice Stefani ribadendo che l'esigenza di una assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli sussiste effettivamente soltanto quando c'è la circolazione del veicolo stesso, e non quando questo è fermo in un luogo privato. Ritiene pertanto che debba essere riconosciuta la possibilità di stipulare assicurazioni per alcuni veicoli come quelli storici solo limitatamente a determinate manifestazioni, ovvero la possibilità di sospendere l'assicurazione quando in veicolo non è effettivamente circolante.

Il senatore BERRINO (FdI) condivide l'assoluta rilevanza del tema del motorismo storico in quanto auto e moto d'epoca fanno parte del patrimonio nazionale. Tuttavia, ritiene che l'obbligo assicurativo generalizzato previsto per tutti i veicoli risponda anche all'esigenza di tutelare la collettività rispetto a una percentuale sempre crescente di veicoli circolanti privi di assicurazione che causano sempre più incidenti. In molti casi, infatti, alcuni veicoli hanno un valore inferiore rispetto al costo del contratto assicurativo e pertanto i danni alla persona causati da sinistri con questi veicoli sono sempre risarciti, non lo sono invece i danni agli altri autoveicoli.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ritiene che il tema della mancata copertura assicurativa degli autoveicoli circolanti derivi soprattutto da disagi di carattere sociale, e che non sia del tutto conferente rispetto alle problematiche che l'obbligo assicurativo generalizzato causa al motorismo storico. Il tema, oltre ad essere di rilevanza per quanto riguarda il patrimonio storico nazionale, potrebbe anche essere oggetto di approfondimento, per i profili di competenza, nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo che presiede.

Il vice ministro SISTO rileva come rispetto al caso riferito dalla senatrice Stefani dei danni causati da un veicolo non circolante sottratto al legittimo proprietario, potrebbe rappresentare un utile contrafforte il potenziamento della *culpa in vigilando*, al fine di realizzare un bilanciamento dei delicati interessi in gioco.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto, chiede al relatore di predisporre una proposta di osservazioni che tenga conto dei rilievi emersi, da poter porre in votazione la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi enunciati nella sentenza C-548/218/21 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche con riferimento al trattamento di essi da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

tal sentenza ha ad oggetto le condizioni ed i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 5 prevede che i decreti delegati dovranno prevedere una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale, osservi i seguenti principi: a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti; b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità; c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salve le ipotesi in cui ricorrono casi di urgenza debitamente giustificati o si proceda per alcuni specifici reati particolarmente gravi;

considerato inoltre che:

il Senato, il 10 aprile 2024, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 806, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati (AC n. 1822) che reca modifiche al codice di procedura penale mediante l'introduzione di un nuovo articolo 254-ter c.p.p. in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, nonché comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute;

i contenuti del citato disegno di legge già risultano in linea con quanto statuito dalla sentenza C-548/218/21 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e potrebbero essere utilmente integrati successivamente alla sua approvazione definitiva dai decreti delegati di cui all'articolo 5, formula, per quanto di competenza, relazione favorevole sul testo.

1.4.2.2.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 354(ant.) del 15/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2026
354^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Parere alla 4^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere non ostantivo sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere non ostantivo sul Doc. LXXXVII, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri il relatore Zanettin ha illustrato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge e due distinte proposte di parere non ostantivo per ciascuno dei due documenti collegati in esame.

Informa quindi che la senatrice Lopreiato ha presentato una proposta di relazione alternativa, pubblicata in allegato, che invita ad illustrare.

La senatrice [LOPREIATO \(M5S\)](#) illustra la proposta di relazione alternativa a sua prima firma, che è condizionata all'accoglimento nella Commissione di merito di alcune modifiche relative all'articolo 6 del disegno di legge, introdotto dalla Camera dei deputati. Tale disposizione, infatti, delega il Governo a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi. Si tratta, come è noto, del tema strettamente connesso a quello delle liti temerarie nei confronti dei giornalisti su cui il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato il disegno di legge n. 616, a sua prima firma, di modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile. Più volte il Gruppo del Movimento 5 Stelle, ed in generale le opposizioni, hanno sollecitato la maggioranza ad intervenire su questo tema fondamentale per tutelare il libero giornalismo contro pretestuose azioni giudiziarie; di recente lei stessa aveva richiesto la disgiunzione dei disegni di legge in materia di lite temeraria da quelli più ampi di riforma del reato di diffamazione al fine di accelerare l'approvazione di queste importanti norme. La delega al Governo conferita dall'articolo 6 del disegno di legge, tuttavia, è limitata soltanto alle questioni con implicazioni transfrontaliere: appare invece opportuno, proprio per tutelare la libertà di stampa, ampliare i principi e criteri direttivi della delega prevedendo norme specifiche di modifica del codice di procedura civile, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rigetto anticipato delle domande tese a bloccare la partecipazione pubblica

che risultano manifestamente infondate, nonché in relazione alla possibilità di esigere nei confronti dell'attore una cauzione e di infliggere a chi abbia avviato procedimenti abusivi sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Solo attraverso l'introduzione di questi ulteriori criteri - peraltro già contenuti nella direttiva cosiddetta "anti SLAPP" - sarà possibile assicurare comiutamente la libertà di manifestazione del pensiero e scongiurare ogni tipo di bavaglio all'informazione.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), pur dichiarando di apprezzare la tematica posta all'attenzione della Commissione dalla relazione alternativa formulata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, esprime un parere contrario sulla stessa ritenendo che l'articolo 6 del disegno di legge al momento non debba subire cambiamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737 proposta dal relatore, pubblicata in allegato, risultando conseguentemente preclusa la relazione alternativa proposta dal Movimento 5 Stelle, che sarà trasmessa alla 4a Commissione permanente come relazione di minoranza, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 2, del Regolamento.

Con successive e distinte votazioni sono quindi approvati i pareri non ostanti, pubblicati in allegato, presentati dal relatore relativamente ai *Doc. LXXXVI* n. 3 e *Doc. LXXXVII* n. 2.

La seduta termina alle ore 9,50.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi enunciati nella sentenza C-548/218/21 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche con riferimento al trattamento di essi da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

tale sentenza ha ad oggetto le condizioni ed i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 5 prevede che i decreti delegati dovranno prevedere una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale, osservi i seguenti principi: a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti; b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità; c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salve le ipotesi in cui ricorrono casi di urgenza debitamente giustificati o si proceda per alcuni specifici reati particolarmente gravi;

considerato inoltre che:

il Senato, il 10 aprile 2024, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 806, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati (Atto Camera n. 1822) che reca modifiche al codice di procedura penale mediante l'introduzione di un nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, nonché comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute; i contenuti del citato disegno di legge già risultano in linea con quanto statuito dalla sentenza C-548/218/21 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e potrebbero essere utilmente integrati successivamente alla sua approvazione definitiva dai decreti delegati di cui all'articolo 5, formula, per quanto di competenza, relazione favorevole sul testo.

SCHEMA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PROPOSTO DAI SENATORI Ada LOPREIATO, SCARPINATO E Anna BILOTTI

La 2^a Commissione Giustizia,

in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025"; premesso che:

l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi;

nello specifico nell'esercizio del potere normativo, il legislatore delegato dovrà attenersi ai principi e criteri generali individuati dall'articolo 32 legge n. 234 del 2012, nonché al principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle questioni con implicazioni transfrontaliere sulla base della condizione posta dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/1069;

considerato che:

più volte l'opposizione, nel corso della legislatura, ha sollecitato la maggioranza a legiferare sul tema (sul punto si veda il disegno di legge n. 616 recante "Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria") rimarcando a più riprese l'importanza di dotare di effettiva tutela il settore dell'informazione da pretestuose azioni giudiziarie volte a silenziare il libero giornalismo; nel corso di esame del presente provvedimento alla Camera è stato presentato un emendamento governativo che ha esteso l'ambito di applicazione della legge di delegazione europea anche al recepimento della citata direttiva. L'ambito di operatività della disposizione governativa risulta però limitato solo alla definizione "delle questioni con implicazioni transfrontaliere" quale unico criterio direttivo. Per tali ragioni si è cercato, attraverso l'attività sub emendativa, di ampliare i criteri di delega affinché, conformemente a quanto previsto dalla direttiva, fossero inserite precise disposizioni volte a garantire un'effettiva tutela della libertà di stampa, quale fondamento della nostra democrazia; scorrendo le disposizioni presenti nel disegno di legge in esame se ne deduce che quasi tutte le norme di recepimento prevedono delle precise tempistiche di attuazione. La disposizione in commento non figura tra queste. Non sono -infatti - previsti dei termini di approvazione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa interna. Tale lacuna potrebbe, da un lato, congelarne a tempo indeterminato il recepimento e - conseguentemente - dall'altro, ad interrompere il corso di esame di disegni di legge con oggetto identico o strettamente collegato volti a prevedere disposizioni immediatamente precettive sulla materia;

un'ulteriore criticità dell'articolo, che fa propendere verso un'attuazione assolutamente limitata e limitante della direttiva, è che non sono state inserite tra i criteri di delega le disposizioni relative al procedimento di rigetto anticipato delle domande tese a bloccare la partecipazione pubblica che risultano manifestamente infondate (Articolo 11 Direttiva). Tale norma appare assolutamente necessaria ai fini di fornire una pronta tutela al soggetto pretestuosamente citato in giudizio; ulteriore questione che avrebbe dovuto essere approfondita attiene alla facoltà di esigere, nei confronti dell'attore, di una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento (Articolo 10 Direttiva). Avrebbe avuto un evidente effetto deterrente e dissuasivo nel porre in essere azioni temerarie;

l'esclusione dai criteri di delega di quanto disposto dall'articolo 15 della Direttiva, relativamente alla possibilità di infliggere, alla parte che ha avviato procedimenti abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive appare illogica. Infatti è anche attraverso l'applicazione di sanzioni pecuniarie che può scongiurarsi il pericolo di un bavaglio all'informazione; solo riconoscendo a pieno le disposizioni previste dalla su indicata Direttiva si potrà addivenire ad una piena estrinsecazione del dettato costituzionale dell'articolo 21, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero;

Per le ragioni su esposte, in riferimento all'articolo 6, si esprime per quanto di competenza,

RELAZIONE NON OSTATIVA

con le seguenti condizioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
- b) al comma 2 sostituire le parole da: «il seguente principio e criterio direttivo specifico» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - 1) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
 - 2) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui al numero 1) la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
 - 3) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui al numero 1) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice.»;
- c) sopprimere il comma 3.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3

La 2^a Commissione permanente,
esaminato il documento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La 2^a Commissione permanente,
esaminato il documento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 511(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
511^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1431 e 1368-A) Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostantivo)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostantivo reso alla Commissione di merito lo scorso 16 settembre 2025.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con la relatrice.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1684) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la convenzione è già stata ratificata dall'Italia e che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente.

Il provvedimento reca all'articolo 3, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica, in materia di cooperazione tra i membri, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE

pone ai voti una proposta di parere non ostantivo, che viene approvata all'unanimità.

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 del disegno di legge reca, ai commi 1 e 2, una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al testo precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea. Inoltre le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri derivanti per possibili futuri accordi e protocolli con la Thailandia, di cui agli articoli 53 e 54 dell'Accordo, in materia, rispettivamente, di estensione dell'accordo e di conclusione di nuovi accordi di partenariato, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Alla luce di tali considerazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENİ non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostantivo, che viene approvata all'unanimità.

(1697) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso, all'articolo 3, commi 1 e 2, riporta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Secondo quanto conclude la relazione tecnica, l'Accordo, come stabilito dall'articolo 2 dello stesso, ha natura prettamente programmatica e crea un partenariato con il solo obiettivo di identificare i principi comuni, derivanti da trattati e convenzioni internazionali condivisi da entrambe le Parti, che costituiranno, eventualmente, la base per futuri negoziati nei vari settori specifici.

La relazione tecnica rappresenta che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

La relazione tecnica asserisce inoltre che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno esclusivamente sul relativo bilancio.

Parimenti, saranno i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Con riferimento all'impatto finanziario di futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, di cui al citato articolo 52 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario. Pertanto agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento

legislativo.

Per quanto riguarda infine l'articolo 28 dell'Accordo, rubricato "Buona governance in materia fiscale", la relazione tecnica asserisce che tale disposizione illustra principi generali di natura fiscale, già vigenti in Italia, ed è parzialmente conforme alla clausola di "buon governo in materia fiscale" elaborata dal Gruppo del Codice di condotta e approvata dall'ECOFIN con le Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018. Tuttavia, la relazione tecnica, in nota, rappresenta che il citato articolo 28 dell'Accordo non riporta un riferimento preciso al rispetto dei *minimum standard* contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), bensì solamente una previsione più generica relativa alla "prevenzione delle pratiche fiscali dannose". Inoltre, nella formulazione dell'articolo suddetto non si fa riferimento all'impegno che gli Stati dovrebbero assumere nella facilitazione della riscossione delle entrate fiscali a livello internazionale. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, al fine di escludere possibili effetti negativi sulle entrate.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento della Commissione.

Il relatore MANCA (*PD-IDP*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 28 dell'Accordo oggetto di ratifica, viene rappresentato che l'Italia non è parte della Convenzione *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), e pertanto l'assenza di riferimenti alla suddetta Convenzione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(1698) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PATUANELLI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostantivo, che viene approvata all'unanimità.

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, che prevede la presenza di un docente anche per le attività extracurricolari in caso vi siano studenti minori di età, andrebbe confermato che tale disposizione troverà attuazione nei limiti della dotazione dell'organico già previsto a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta che confermano la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 4, viene rappresentato che la disposizione si limita a esplicitare quanto già previsto per ogni progetto rientrante nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ovvero che

tali progetti sono affidati a uno o più docenti referenti, individuati dall'istituzione scolastica, la cui presenza durante lo svolgimento delle attività - in particolare quando rivolte a studenti minorenni - costituisce una modalità operativa ordinaria;

viene quindi confermato che le istituzioni scolastiche realizzeranno le attività ivi previste mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e all'articolo 1, comma 3, della legge 15 luglio 2015, n. 107, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4a Commissione. Esame. Relazione non ostantiva)

Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3, recante delega al Governo per il recepimento di normative europee sulla protezione giuridica di disegni e modelli, in merito al criterio di delega di cui alla lettera *d*) del comma 2, il Governo dovrebbe confermare che l'ampliamento dei provvedimenti impugnabili davanti alla Commissione dei ricorsi non sia suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la citata Commissione già opera con una composizione adeguata all'eventuale attività aggiuntiva e i relativi compensi non sono correlati al numero di sedute annue ma ad una attività d'esame che si esplica nel corso dell'intero anno.

In relazione alla clausola di copertura di cui al comma 5, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683 e 1478-A), la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante delega per il recepimento di normative europee che promuovono la riparazione dei beni di consumo, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2.

In relazione all'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, va rilevato che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), designato quale autorità di risoluzione nazionale, non è incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. L'articolo, corredata al comma 3 di una clausola di invarianza finanziaria, prevede al comma 2, lettera *c*), numeri 1 e 2, l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che possano impattare direttamente o indirettamente sul bilancio dello Stato. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi di chiarimento a conforto della neutralità della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante delega per l'adeguamento alla normativa europea in materia di comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali, in merito ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire, quanto agli oneri di personale, i quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2001 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quanto agli oneri informatici e agli oneri di manutenzione, i dati e parametri utilizzati per la stima degli oneri annui.

In relazione alle clausole di copertura di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), riferite al bilancio triennale 2025-2027, tenuto conto che gli oneri decorrono dall'anno 2026, considerato che, per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera *a*), la copertura dell'onere a regime a decorrere dall'anno 2028 potrebbe essere indicata in luogo di 222.000 euro annui in 100.000 euro annui, occorre valutare l'opportunità di aggiornare il riferimento al bilancio triennale vigente 2026-2028, in alternativa alla prassi sopra

richiamata all'articolo 3.

In merito all'articolo 14, per l'adeguamento alla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, tenuto conto che l'articolo è corredata di clausola di invarianza finanziaria, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, si osserva comunque che il regolamento europeo in questione prevede vari obblighi a carico degli Stati: appare pertanto opportuno acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento all'articolo 18, recante delega in materia di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, in relazione alla lettera *a)* del comma 2, che assegna agli sportelli unici per le attività produttive la competenza come punti di contatto unici ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, pur tenendo conto che la relazione tecnica afferma che si tratta di funzioni già assegnate a tali uffici che vi provvedono con le risorse previste a legislazione vigente, va evidenziato che il citato articolo 6 prevede che gli Stati membri assicurino che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro. Analogamente, l'articolo 10 del regolamento prevede, per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale dei progetti in esame, che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive autorità competenti dispongano di sufficiente personale qualificato e sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per adempiere ai loro obblighi.

Su tali aspetti appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di approfondimento a conferma della neutralità finanziaria della disposizione.

Per quanto riguarda la lettera *b)* del comma 2, che attribuisce ad ENEA il compito di collaborare e supportare la qualificazione dei progetti tecnologici a zero emissioni nette, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio per la quantificazione di tale attività in relazione alle risorse disponibili presso l'Ente.

In relazione al comma 4, recante la copertura finanziaria degli oneri di cui alla lettera *f)* del comma 2, riferita al bilancio triennale 2025-2027, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti sopra richiamati, la clausola di copertura sui fondi speciali può intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

Per quanto concerne l'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante delega in materia di armonizzazione delle norme per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attuazione e ai connessi profili finanziari degli incentivi per l'utilizzo delle più recenti tecnologie, previsti dalla lettera *h)* del comma 2, nonché assicurazioni in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4.

Con riferimento ai rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire dal Governo l'aggiornamento della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, con cui si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [RUSSO \(FdI\)](#) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con il parere conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione testé illustrata. La Commissione approva.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite sugli emendamenti al testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio 2026.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che l'istruttoria è ancora in corso, confidando di poter esprimere la posizione del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostantiva.

1.4.2.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286(ant.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
286^a Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/927, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (n. 355)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 13, commi 12 e 13, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore **ORSOMARSO (FdI)** illustrando lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/927, modificativa della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e, per coordinamento e allineamento, la direttiva 2009/65/CE (UCITSD) concernente gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). L'intervento normativo si colloca nel processo di ammodernamento della legislazione eurounitaria in materia di gestione collettiva del risparmio, con specifico riferimento ai profili finanziari, prudenziali e di stabilità del sistema.

Le finalità principali della direttiva, recepite dallo schema di decreto legislativo in esame, riguardano l'armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di fondi di investimento alternativi che concedono prestiti, la definizione di un quadro europeo comune per gli strumenti di gestione della liquidità, il rafforzamento e la chiarificazione della disciplina sulla delega di funzioni, la parità di trattamento e l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, nonché l'ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.

L'intervento riguarda l'introduzione di una disciplina europea armonizzata per i FIA (Fondi di investimento alternativi) che concedono prestiti, recepita nel TUF mediante la riformulazione del Capo II-quinquies del Titolo III e, in particolare, degli articoli 46-bis, 46-ter e 46-quater.

In base alle nuove definizioni introdotte dall'articolo 46-bis, comma 01, lettere a), b), c) e d), è qualificato come FIA concedente prestiti il fondo la cui strategia di investimento consiste principalmente nella concessione di prestiti o per il quale il valore nozionale dei prestiti concessi rappresenta almeno la metà del valore patrimoniale netto. La concessione di prestiti comprende sia l'erogazione diretta da parte del FIA, sia l'erogazione indiretta tramite terzi o veicoli, quando il FIA o il GEFIA partecipano alla strutturazione del credito, al fine di ricoprendere l'intera filiera di creazione del credito.

L'articolo 46-bis, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introduce presidi finanziari e prudenziali di particolare rilievo. Il comma 1-bis stabilisce limiti all'investimento in crediti in funzione delle controparti; il comma 1-ter prevede che i proventi dei crediti siano attribuiti integralmente al FIA, dedotte le sole

spese di amministrazione, imponendo altresì obblighi informativi puntuali nei confronti degli investitori sui costi di gestione e amministrazione dei crediti; il comma 1-*quater* vieta la costituzione di FIA di credito o FIA concedenti prestiti la cui strategia consista, anche solo in parte, nell'investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi, introducendo inoltre un obbligo di mantenimento nel portafoglio del FIA di almeno il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti, quale misura di prevenzione dell'azzardo morale.

Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 46-*bis* consente l'istituzione di FIA di credito in forma aperta solo a condizione che il gestore dimostri alla Banca d'Italia la compatibilità del sistema di gestione del rischio di liquidità con la strategia di investimento e la politica di rimborso del fondo, attribuendo alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di vietarne l'istituzione in assenza delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.

La disciplina finanziaria dei FIA UE che investono in crediti in Italia è riformulata dall'articolo 46-*ter* del TUF, come modificato dalla lettera *q*), che abroga il previgente comma 1 e prevede, al comma 2, l'obbligo per i gestori di FIA UE di informare la Banca d'Italia dell'avvio dell'operatività in crediti sul territorio nazionale.

L'articolo 46-*quater* estende ai FIA italiani e ai FIA UE che investono in crediti l'applicazione delle disposizioni del Titolo VI del TUF in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, nonché l'obbligo di adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-*bis*.

Ulteriori profili finanziari rilevanti - prosegue il relatore - riguardano la gestione della liquidità. Le modifiche all'articolo 6 del TUF, comma 1, lettera *c*, numeri 1), 1-*bis*) e 2), attribuiscono alla Banca d'Italia, sentita la Consob, poteri regolamentari in materia di gestione della liquidità, strumenti di gestione della liquidità (LMTs) e gestione dei rischi derivanti dall'attività di concessione di finanziamenti, incluso l'acquisto di crediti. In tale contesto si inseriscono anche le modifiche all'articolo 7 del TUF, comma 3, che disciplinano il potere delle Autorità di richiedere la sospensione della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di OICR, nonché gli obblighi di informativa verso le Autorità competenti degli altri Stati membri, l'AESFEM (Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari) e il CERS (Comitato Europeo per il Rischio Sistemico).

La direttiva rafforza inoltre la disciplina della delega di funzioni, recepita attraverso le modifiche agli articoli 6, 33 e 34 del TUF. In particolare, l'articolo 33, come modificato dalla lettera *g*), amplia il novero delle attività esercitabili dalle SGR, includendo la gestione dei crediti, la concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti e i servizi connessi alle cartolarizzazioni. Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 33 chiarisce i casi in cui la commercializzazione delle quote o azioni di OICR da parte di distributori non costituisce delega ai sensi delle citate direttive AIFMD e UCITSD.

Rilevanti sono infine le disposizioni in materia di depositario, contenute nelle modifiche all'articolo 47 del TUF, che disciplinano il coordinamento e lo scambio informativo tra Autorità nazionali nel caso in cui un depositario autorizzato in Italia svolga tale funzione per un gestore operante in uno Stato membro che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/927.

Il provvedimento reca altresì modifiche agli articoli 4, 18, 35, 35-*bis*, 35-*ter*, 44 e 98-*ter*.1 del TUF, rafforzando gli obblighi informativi, i poteri di vigilanza e il coordinamento con l'AESFEM e il CERS, nonché ampliando le attività esercitabili dalle SGR sotto il profilo finanziario.

L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto e prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dal 16 aprile 2026, con l'adozione delle disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia e della Consob entro il 16 ottobre 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*), osservando preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consta di 19 articoli divisi in tre Capi e consente di dare attuazione a 24 direttive, nonché di adeguare la normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Si sofferma quindi nel dettaglio sugli articoli 8 e 10 del provvedimento, nonché sulle direttive riportate nell'allegato A rientranti nella competenza della Commissione.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi. La predetta direttiva introduce infatti un quadro organico per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'Unione europea, disciplinando la pianificazione preventiva (piani di risanamento e piani di risoluzione), la valutazione della risolvibilità, le condizioni e i principi per l'avvio della risoluzione, gli strumenti applicabili e la governance multilivello. In particolare, l'impianto persegue quattro obiettivi: tutela degli assicurati, continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria e minimizzazione del ricorso a risorse pubbliche. La direttiva si applica a imprese di assicurazione e riassicurazione stabilite nell'Unione europea, alle imprese madri, alle società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista e alle succursali UE di imprese di paesi terzi.

L'attuazione è improntata a proporzionalità: natura dell'attività, struttura, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, interconnessioni e complessità determinano modulazione di obblighi e intensità dei controlli. In buona sostanza la direttiva ripropone per il settore assicurativo lo schema già in vigore per il settore creditizio in caso di crisi.

L'articolo 10 conferisce quindi al Governo la delega ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005, il quale introduce un quadro normativo organico volto a garantire integrità, trasparenza, comparabilità e indipendenza delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'Unione europea. L'obiettivo primario è, da un lato, assicurare l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari, prevenendo fenomeni di *greenwashing* e *social washing*; dall'altro, tutelare investitori e consumatori, favorendo il corretto funzionamento del mercato interno e sostenendo l'agenda europea per la finanza sostenibile.

L'oratore procede quindi ad illustrare brevemente le direttive di competenza della Commissione contenute nell'allegato A, precisando che, in ordine a tali atti, non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Nel dettaglio, la direttiva UE 2025/50, entrata in vigore il 30 gennaio 2025, concerne un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.

La direttiva UE 2025/425, entrata in vigore il 20 marzo 2025, modifica invece la direttiva 2006/112/CE disciplinante l'imposta sul valore aggiunto, introducendo nuove disposizioni in materia di certificato elettronico di esenzione dall'IVA.

La direttiva UE 2025/516, entrata in vigore il 14 aprile 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente alle norme IVA per l'era digitale.

La direttiva UE 2025/872 (cosiddetta DAC9), entrata in vigore il 7 maggio 2025, modifica la direttiva (UE) 2011/16 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva UE 2025/1442 - introdotta all'allegato A nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, reca quindi delle modifiche alla direttiva 2006/111/CE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

Da ultimo, la direttiva (UE) 2025/1539 -anch'essa inserita nell'allegato A nel corso dell'esame presso Camera dei deputati- modifica la direttiva 2006/112/UE in materia di IVA per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1692) RAPANI. - Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) fa presente che il disegno di legge in titolo, che fa seguito al disegno di legge n. 500, già in parte esaminato dalla Commissione, è stato riformulato in un testo che dovrebbe fornire un'efficace interpretazione autentica della normativa di riferimento e si giova di ulteriori verifiche e approfondimenti compiuti dal Ministero, per giungere ad una soluzione normativa maggiormente aderente alle complesse questioni giuridiche sorte per la mancata attuazione della legge "Praia a mare".

Stante quanto precede, ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di pervenire all'approvazione definitiva in tempi congrui.

Il PRESIDENTE, preso atto dei rilievi formulati dal relatore, osserva che già a partire dalla prossima settimana potrà aver luogo un dibattito sul nuovo testo, al termine del quale si procederà alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.4.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026

288^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di una relazione favorevole.

Interviene il senatore CROATTI (M5S), il quale, preannunciando il voto di astensione della propria parte politica, sottolinea la rilevanza del recepimento della direttiva in materia di sostenibilità ambientale degli immobili e la necessità di affrontare in maniera più incisiva la questione legata al consumo energetico. Rileva, infatti, come il Governo non abbia ancora definito una strategia a lungo termine volta a ridurre il costo dell'energia, che grava sulle famiglie e sulle imprese.

In assenza di ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente GARAVAGLIA, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la relazione favorevole del relatore sul disegno di legge, che risulta approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

Il presidente GARAVAGLIA preannuncia che l'esame dell'Atto del Governo n. 331, assegnato alle Commissioni 2a e 6a riunite, già convocate per le ore 14,30 di oggi, potrebbe essere rinviato, d'intesa con la presidente Bongiorno, alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

1.4.2.5. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 270(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ([n. 371](#))

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ([n. 372](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sugli atti del Governo in titolo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, specificando che sono diretti ad una revisione complessiva, rispettivamente, delle classi dei corsi di laurea e delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie con riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche.

Informa che gli interventi normativi proposti sono volti a far fronte alle principali criticità del settore, consistenti nella significativa carenza di personale e nella scarsa attrattività di alcune professioni sanitarie, che richiedono il necessario potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti.

Precisa che i provvedimenti in esame sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, il quale prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei, secondo le modalità prescritte dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 341 del 1990, conformemente a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti dell'attuale Ministro dell'università e della ricerca, di concerto, quando previsto, con altri Ministri interessati (nel caso di specie, del Ministero della salute).

Informa che i provvedimenti in titolo giungono a valle di una procedura amministrativa complessa, che ha avuto avvio con l'istituzione, nel febbraio del 2023, del tavolo tecnico su "Infermieristica", composto da rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, della Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI). A seguire, il CUN, nell'adunanza del 18 dicembre 2024, ha approvato un parere nel quale avanzava una proposta di

revisione complessiva delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, su cui è stato richiesto l'assenso tecnico al Ministero della salute. Quest'ultimo, in risposta a tale sollecitazione, ha condiviso il parere di luglio 2025 del Consiglio superiore della sanità, che si esprimeva in termini favorevoli sulla proposta di revisione CUN limitatamente alla sola classe di laurea magistrale LM/SNT-1. Il Ministero dell'università e della ricerca ha indi formulato una proposta normativa recante l'introduzione di specifiche novelle ai decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 recanti la determinazione, rispettivamente, delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie e delle classi dei corsi di laurea per le medesime professioni, riferite esclusivamente all'accesso alla professione infermieristica, su cui sono stati acquisiti il concerto del Ministero della salute e il parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Precisa indi che lo schema di decreto ministeriale, relativo all'Atto di Governo n. 372, provvede a novellare il citato decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con riferimento alla Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1).

Evidenzia che esso mira a riconoscere le specificità della laurea magistrale ad indirizzo manageriale per le scienze ostetriche; a definire il percorso formativo di tre figure specialistiche quali l'infermiere specialistico nelle cure primarie e infermiere di famiglia e comunità; l'infermiere specialistico nelle cure intensive e nell'emergenza; l'infermiere specialistico nelle cure neonatali e pediatriche. Al riguardo, fa presente che le prime due figure sono di nuova istituzione, mentre la terza, cioè l'infermiere pediatrico, è già presente nell'ordinamento. La novità consiste nella circostanza che mentre alla professione di infermiere pediatrico ad oggi si accede all'esito di un percorso formativo abilitante afferente alle classi di laurea L/SNT-1, con l'atto in esame l'accesso avviene a seguito di un percorso di studi magistrale, quindi solo dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere generico. Ciò, prosegue il relatore richiamando testualmente la relazione illustrativa dell'Atto del Governo in commento, "al fine di rispondere alla crescente domanda di infermieri generici".

Nel dettaglio, specifica che l'articolo 1 modifica l'Allegato del decreto ministeriale 8 gennaio 2009, regolante la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree magistrali, nonché l'individuazione, per ciascuna di esse, degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili, sostituendo il paragrafo dedicato agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili della citata classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT/1).

Lo schema di decreto in esame provvede a modificare la struttura della richiamata classe di laurea magistrale attraverso la suddivisione del percorso di studi in due distinte sezioni, ossia la sezione A), scienze infermieristiche e ostetriche, e la sezione B), scienze infermieristiche specialistiche. Inoltre interviene sull'articolazione interna della LM/SNT-1 in diversi percorsi formativi, e sulle corrispondenti figure professionali, ripartendoli tra le due nuove sezioni ed istituendone di nuovi. Con specifico riferimento alle suddette sezioni, il nuovo allegato definisce gli obiettivi qualificanti e le attività formative indispensabili.

Prosegue evidenziando che per quanto riguarda la sezione A), dedicata al percorso formativo in scienze infermieristiche e ostetriche, essa conserva due dei tre percorsi formativi oggi contemplati, ossia quello infermieristico e quello ostetrico, perdendo, invece, in favore della sezione B, il percorso relativo alla professione di infermiere pediatrico.

Dopo aver richiamato gli sbocchi occupazionali e professionali riservati ai laureati nei percorsi formativi, definiti nella sezione A), fa presente che l'allegato in esame, a differenza di quello vigente, distingue i due profili professionali mediante l'inserimento, nei percorsi formativi, degli ambiti disciplinari riferiti, rispettivamente, al *management* infermieristico e al *management* ostetrico.

Con specifico riguardo alla sezione B), relativa al percorso formativo in scienze infermieristiche specialistiche, vengono definiti tre percorsi formativi riferiti alle seguenti figure specialistiche: all'infermiere specialista in cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità; all'infermiere specialista in cure intensive e dell'emergenza; all'infermiere specialista in cure neonatali e pediatriche. Prosegue affermando che per quanto concerne le attività formative indispensabili, tutti e tre i percorsi

formativi, definiti nella sezione B), prevedono lo svolgimento di attività formative orientate all'acquisizione di conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari: discipline epidemiologiche, statistiche, informatiche e di ricerca applicata; discipline di organizzazione dei processi assistenziali; discipline metodologie relazionali, educative formative ed etiche; discipline biologiche e cliniche.

Evidenzia che oltre a tali ambiti disciplinari comuni a tutti e tre i profili specializzanti, gli studenti devono acquisire le conoscenze e competenze specifiche riferite a ciascun ambito professionale.

Dopo aver fatto cenno agli sbocchi occupazionali e professionali riservati ai laureati nei percorsi formativi della sezione B), si sofferma sull'articolo 2, che prevede, al primo comma, che le università adeguino i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del decreto in esame per l'avvio dei nuovi corsi di studio per l'anno accademico 2026/2027 e, al secondo comma, che le medesime assicurino la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore del decreto, disciplinando altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche previsti dal medesimo decreto.

Passa indi ad illustrare lo schema di decreto ministeriale di cui all'Atto di Governo n. 371, sottolineando che esso risulta strettamente connesso ai contenuti dell'AG n.372, in quanto è orientato a rimuovere, nell'ambito della classe di laurea L/SNT-1 - Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, il percorso formativo triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Lo schema, che modifica il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, recante "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270", si compone di due articoli.

Con riferimento all'articolo 1 precisa che esso reca al proprio interno tre novelle.

La novella di cui alla lettera *a*), riguardante l'articolo 6 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, disciplinante la quantificazione dei crediti formativi universitari, incide sul contenuto del comma 2, rimuovendo il riferimento all'infermiere pediatrico circa l'ottenimento dei suddetti crediti, ai quali corrispondono 30 ore di lavoro per studente.

La novella di cui alla lettera *b*) concerne le previsioni contenute all'interno dell'Allegato al decreto, in materia di numerazione e denominazione delle classi delle lauree, nonché di individuazione, per ciascuna di esse, degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili.

Precisa che la modifica provvede ad espungere dal paragrafo relativo alla declaratoria della Classe "L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o", nella sezione "obiettivi formativi qualificanti", il capoverso che identifica le competenze da raggiungere per i laureati nell'ambito disciplinare riferito alla professionalità dell'infermiere pediatrico.

Si sofferma poi sulla riforma di cui alla lettera *c*), relativa sempre all'allegato sopracitato, che rimuove, nell'ambito della tabella dedicata all'individuazione delle "attività formative indispensabili", la sezione "Scienze infermieristiche pediatriche", che prevede l'elenco delle attività formative individuate come indispensabili per tale ambito disciplinare, che si riferiscono ai settori scientifico disciplinari MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche e MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico- ginecologiche.

Menziona poi l'articolo 2, che stabilisce che le università assicurino la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti, fino all'anno accademico 2027/2028, ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto degli atti in titolo.

Poiché non vi sono interventi in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4a Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n. 2. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2)

Riferisce alla Commissione la relatrice [COSENZA \(FdI\)](#), la quale segnala anzitutto che Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2025 (Atto Senato n. 1737), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati, e a rendere i pareri sulla Relazione programmatica 2025 e sulla Relazione consuntiva 2024 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e i pareri saranno espressi alla 4^a Commissione, cui i richiamati atti sono stati assegnati in sede primaria.

Espone poi i contenuti del disegno di legge di delegazione europea, evidenziando che l'articolo 1 dispone la delega legislativa per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea. Prosegue, rammentando che l'articolo 2 reca disposizioni sulla disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea e l'articolo 3 stabilisce il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 in materia di disegni e modelli.

L'articolo 4, ricorda l'oratrice, prevede principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni, mentre l'articolo 5 dispone l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone.

Ricorda poi che l'articolo 6 introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

Passando all'articolo 7, precisa che lo stesso reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, riguardante lo *status* di protezione del lupo.

Quanto all'articolo 8, rammenta la relatrice, lo stesso disciplina principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, relativo alle macchine. L'articolo 10 prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance. L'articolo 11 regola l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Fa indi cenno all'articolo 12 che disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.

L'articolo 13, prosegue l'oratrice, prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni di rifiuti, mentre l'articolo 14 stabilisce l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Si sofferma poi sull'articolo 15 il quale richiede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di *cybersicurezza* per i prodotti con elementi digitali. L'articolo 16 introduce disposizioni sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Per quanto riguarda l'articolo 17, la relatrice precisa che lo stesso prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/38, che stabilisce misure intese a

rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi. L'articolo 18, prosegue, delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. Quanto infine all'articolo 19, esso dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Come si evince dalla succinta esposizione del provvedimento in esame, fa presente la relatrice, esso non contiene disposizione di stretta competenza della Commissione. Tuttavia, osserva che, al fine di recepire la direttiva (UE) 2024/2823 e adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822, il secondo comma dell'articolo 3 enuncia una serie di principi e criteri direttivi di interesse. Nello specifico, la lettera *b*) introduce le ipotesi di esclusione della registrazione di un disegno e di un modello e, laddove questi siano già stati registrati, i casi di dichiarazione di nullità dell'avvenuta registrazione. In particolare, l'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/2823 ha introdotto, tra le possibili cause di esclusione di registrazione di disegni o modelli da parte degli Stati membri, quelli che contengano una riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale.

Passa quindi ad illustrare la Relazione consuntiva, la quale si manifesta come uno strumento di forte collaborazione tra Parlamento e Governo circa il contributo dello Stato al processo di integrazione all'Unione Europea, con particolare riguardo ai temi della difesa dell'interesse nazionale, della sicurezza dei cittadini e della centralità del Mediterraneo.

La suddetta Relazione, ricorda la relatrice, è suddivisa in quattro parti, ognuna delle quali è dedicata ad una tematica specifica, di cui dà succintamente conto.

La relatrice si sofferma sulle azioni di adeguamento della normativa interna alla disciplina predisposta dagli organi legislativi europei, richiamando i *dossier* normativi di maggiore interesse della Commissione.

Nel *dossier* n. 46, dedicato a "I settori culturali e creativi verso l'obiettivo climatico per il 2040", si auspica l'incremento della qualità dei progetti italiani e della partecipazione ai bandi per i settori culturali inclusi di recente nei seguenti Programmi: European Cooperation Projects, Circulation or European Literary works, European networks, European Platform for emerging artists, Culture Moves Europe.

Il *dossier* n. 47, relativo ai "Cambiamenti climatici e tutela del patrimonio culturale", contiene la sottoscrizione all'Accordo quadro per il programma Mirror Copernicus - Linea di intervento del "Piano stralcio Space economy", al fine di provvedere ad un potenziamento dello sviluppo dei sistemi innovativi basati sull'integrazione dei dati satellitari con altre tecnologie.

Inoltre, a seguito del lancio del satellite Sentinel IC, prosegue, si prevedono azioni di monitoraggio degli smottamenti, delle zone sismiche, delle attività vulcaniche e delle variazioni della copertura dei ghiacci polari, della deforestazione, dell'uso delle risorse idriche e del sostegno ai soccorritori e alle squadre di ricerca e soccorso in caso di catastrofi naturali.

Con riferimento alla prevenzione da rischio idrogeologico, si è contribuito alla definizione del Piano di Bacino e, al fine di monitorare il rischio bradisismo dei Campi Flegrei e dell'area vesuviana, vengono perseguite attività di analisi dei dati del territorio da parte del Tavolo tecnico di coordinamento interistituzionale.

Infine, segnala la prosecuzione dei lavori di implementazione del sistema informativo territoriale della Carta dei Rischi, con la finalità di ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali.

In tema di "Produzione di energia eolica e tutela dei valori paesaggistici", a fronte dell'emersione di alcuni aspetti critici del rapporto fra paesaggio ed energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo all'impatto visivo immediato, all'impatto visivo cumulativo e alla necessità di salvaguardare la valorizzazione del territorio, il *dossier* n. 48 stabilisce che sono state prese in considerazione le *best practices* elaborate nel 2024, dalle quali è emerso che il processo di transizione energetica debba avvenire nel rispetto della componente paesaggistica.

Al fine di provvedere alla "Sostenibilità e destagionalizzazione nel settore turistico", il *dossier* n. 50 menziona l'intervento "Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici", il quale propone molteplici interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi integrati di fruizione del patrimonio culturale, di parchi, ville e giardini a Roma e nel Lazio e promuovendo anche il coinvolgimento delle aree periferiche.

Nell'ambito della sezione "Istruzione digitale", prosegue la relatrice, il *dossier* n. 58 dedica spazio alla diffusione delle Linee guida STEM presso le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la distribuzione di opuscoli, l'organizzazione di seminari, convegni, laboratori e la promozione di webinar ai docenti. Segnala inoltre che è stata posta particolare attenzione all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi formativi e nelle attività amministrative delle istituzioni scolastiche e alla partecipazione di studenti e docenti circa l'elaborazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sulle discipline STEM.

Con riferimento alla tematica del "Geoblocking nel settore cinematografico e audiovisivo", il *dossier* n. 70 evidenzia l'impegno del Governo nella tutela del principio dell'esclusione dell'audiovisivo dalla regolamentazione sul *Geoblocking*, al fine di assicurare la sostenibilità dei modelli di *business* che si basano sulla possibilità di cedere le licenze su base geografica-territoriale e di valorizzarne i relativi diritti.

Il *dossier* n. 95 è dedicato al "Diploma europeo congiunto", riconducibile alla Strategia europea per l'istruzione e la formazione, e ribadisce l'importanza della dimensione transnazionale dei programmi di studio e dei consorzi, dell'innovazione dei curricula, della mobilità integrata, del multilinguismo e dell'inclusività.

In materia di "Coordinamento del progetto Erasmus+", all'interno del *dossier* n. 96 si sottolinea il ruolo particolarmente attivo dell'Italia rispetto a tale progetto, rimarcando l'espansione del suo bacino di utenza.

Inoltre, rammenta l'oratrice, in ottemperanza alle politiche nazionali di integrazione, sono state favorite iniziative di supporto a discenti e docenti rifugiati ucraini, garantendo inclusione e opportunità di apprendimento.

La "Settimana europea dello sport (edizione 2024)" costituisce l'oggetto di trattazione del *dossier* n. 97, il quale evidenzia l'impegno del Governo nella realizzazione di tale evento, con la collaborazione delle associazioni e società sportive circa la promozione della pratica sportiva e dei valori ad essa connessi.

L'edizione dell'anno 2024 ha registrato, infatti, la partecipazione di tutte le Regioni italiane.

Con specifico riferimento al "Ciclo di programmazione 2014-2020 e risorse REACT-EU - Settore Istruzione", il *dossier* n. 142 prevede che, tramite le risorse messe a disposizione, la cui assegnazione è da collocare al momento della chiusura della programmazione 2014-2020, sono state realizzate azioni volte a promuovere l'offerta formativa e l'orientamento degli istituti tecnici e professionali statali e paritari a carattere non commerciale nell'anno scolastico 2023-2024, mediante l'elaborazione di percorsi formativi in lingua straniera, percorsi per il potenziamento dell'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento all'estero.

Si segnala altresì la riapertura dei termini per la presentazione di candidature agli studenti per le istituzioni scolastiche statali e paritarie della scuola secondaria di secondo grado, istruzione tecnica e professionale, rivolta agli iscritti al terzo, quarto e quinto anno di corso nell'anno scolastico 2024-2025.

Infine, si è data attuazione alle iniziative destinate alla trasformazione digitale della didattica, all'adozione di metodologie innovative e inclusive e al processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

In materia di istruzione, il *dossier* n. 145 contiene al proprio interno le iniziative volte alla "Accelerazione dell'implementazione della politica di coesione 2021-2027", in relazione alla quale è stato dato avvio a una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale "Scuola e Competenze", al fine di provvedere alla predisposizione di un sistema di gestione, supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche e al potenziamento delle competenze di base, orientate a contrastare le fragilità

negli apprendimenti e la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria.

Infine, è stata disposta l'apertura estiva delle scuole, consentendo di realizzare attività sportive, teatrali, di apprendimento, di rafforzamento delle competenze di base e volte a sostenere la socialità, l'aggregazione e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti.

Riferisce infine, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica dell'Italia all'Unione europea 2025, che ha lo specifico scopo di promuovere la competitività, rafforzare la sicurezza e migliorare la resilienza economica dell'Unione europea, mediante un processo di consolidamento della cooperazione tra le istituzioni europee e gli ordinamenti degli Stati membri.

Evidenzia pertanto che, al fine di raggiungere le finalità suddette, è necessaria una costante collaborazione tra Governo e Parlamento, in relazione all'attività di definizione e attuazione delle iniziative europee.

Specifica che la relazione è articolata in tre parti, ognuna delle quali è orientata a trattare specifiche tematiche ed è corroborata dai relativi *dossier* normativi.

Per quanto di stretta competenza della Commissione, in merito all'azione di adeguamento circa le iniziative elaborate dalla politica europea, al fine di rafforzare il processo di integrazione all'UE, segnala i *dossier* normativi 59 e 60.

Il *dossier* n. 59, rubricato "Le tecnologie digitali come leva per la competitività", assegna particolare risalto alle tecnologie digitali e identifica i seguenti ambiti prioritari sui quali si richiede l'intervento dello Stato: l'intelligenza artificiale; il *cloud*, in riferimento alla cybersicurezza; l'accesso, l'utilizzo e la *governance* dei dati; le telecomunicazioni, il *quantum computing*, relativamente al potenziamento della formazione nell'ambito delle discipline STEM; l'interoperabilità tra l'anagrafe a altri sistemi della P.A.; infine, l'identità digitale.

Evidenzia che occorrerebbe intervenire all'interno delle suddette aree, attraverso costanti monitoraggi delle procedure operative presso il tecnopolo di Bologna, attraverso il coordinamento nazionale delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e mediante specifiche collaborazioni strategiche con gli Stati membri.

Dopo aver illustrato il *dossier* n. 60, che favorisce l'elaborazione di una strategia nazionale sulle tecnologie quantistiche e la partecipazione alle attività europee, si sofferma sul *dossier* n. 72, rubricato "Politiche digitali inclusive e sostenibili al servizio dei cittadini e delle imprese. Sviluppo delle competenze del personale pubblico", in cui è sancito come obiettivo centrale, nell'ambito del processo di digitalizzazione, il rafforzamento delle competenze del personale pubblico, al fine di provvedere ad una vera e propria evoluzione del *learning environment*, da inquadrare come supporto alla diffusione di competenze trasversali, e al fine di ampliare il catalogo dell'offerta normativa, mediante l'implementazione di nuovi programmi formativi.

Con particolare riferimento alle infrastrutture di ricerca, il *dossier* n. 84 segnala l'obiettivo di sviluppare nuovi partenariati pubblico-privati e rafforzare le alleanze universitarie a supporto della ricerca e dell'attrazione dei talenti; inoltre, mira a porre l'Europa in una posizione avanguardistica nell'ambito delle scienze, delle tecnologie e delle industrie emergenti.

Riferisce che tali obiettivi sono perseguiti attraverso il costante supporto di progetti di impresa per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, soprattutto nella zona del Mezzogiorno d'Italia, nonché attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali, il sostegno alla ricerca collaborativa e mediante l'erogazione di incentivi a piccole e medie imprese.

Menziona, quindi, il *dossier* n. 85, orientato all'introduzione di una normativa europea sulle biotecnologie, prevede iniziative volte ad accrescere la competitività e a sostenere la posizione primaria dell'Europa nell'ambito di un'economia digitale sempre più efficiente, predisponendo strategie, promuovendo la ricerca e l'innovazione, la scienza e la tecnologia più avanzata.

Attraverso l'iniziativa europea circa la costruzione delle prime fabbriche di intelligenza artificiale, che l'Italia si impegna a realizzare attuando il progetto ITALIA AI Factory, il quale è finalizzato alla creazione di un ecosistema AI aperto e competitivo, il *dossier* n. 86 prevede che tale obiettivo mira alla qualificazione dell'Europa come *leader* nell'innovazione in materia di intelligenza artificiale.

All'interno del *dossier* n. 88, dedicato alle competenze dell'Unione, sono predisposti programmi

strumentali volti a definire interventi in tema di orientamento universitario, al fine di accrescere la formazione superiore, assicurare il successo formativo e supportare i laureandi nella costruzione del proprio futuro.

Inoltre, si prevede un ampliamento della partecipazione alle discipline STEM nella formazione superiore.

In completa coerenza con la Relazione programmatica del 2024, anche la Relazione dell'anno 2025 dedica spazio, all'interno del *dossier* n. 89, al diploma congiunto europeo per consolidare l'istruzione superiore e raggiungere gli obiettivi definiti dalla European Education Area, attraverso il supporto di un laboratorio europeo "European Degree Policy Lab", il quale è destinato all'individuazione di linee guida e piani d'azione per il conseguimento di un diploma europeo.

Con particolare riferimento allo sport, qualificabile come parte integrante del programma Erasmus+ 2021-2027, dal *dossier* n. 93, si evince la collocazione dello sport all'interno di un programma strategico, congiuntamente allo studio e all'apprendimento, come attività in grado di sostenere lo sviluppo personale, sociale e culturale della persona.

Pertanto, il Governo si impegna nell'azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla presentazione di un progetto Erasmus+ Sport e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea.

In un'ottica di apprendimento permanente, attuabile attraverso l'effettuazione di investimenti sul potenziamento delle competenze dei giovani e degli adulti, il *dossier* n. 94 pone l'attenzione su tali temi, con riferimento specifico ai soggetti dotati di *low skills* e/o con bassi livelli di qualificazione, ai disoccupati, agli inattivi, a coloro che sono a rischio di disoccupazione e a coloro che percepiscono un reddito inferiore alla soglia di povertà.

Evidenzia, quindi, che per il raggiungimento dei suddetti scopi, si prevede l'estensione del sistema duale a tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, con particolare riguardo a quelli collocati nelle Regioni del sud Italia; il rafforzamento e la razionalizzazione del contratto di apprendistato; la promozione e l'incremento degli investimenti per la mobilità ai fini dell'apprendimento con il Programma Erasmus+.

Riferisce, poi, sul *dossier* n. 95 che esalta il "Miglioramento dell'ecosistema digitale e promozione della trasversalità degli apprendimenti in un'ottica integrata del personale scolastico", da realizzare rafforzando il sistema per la formazione, mediante lo sfruttamento di infrastrutture digitali e la valorizzazione della dimensione interdisciplinare dei contenuti.

Con specifico riguardo allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze STEM, al fine di eliminare le disparità di genere e incrementare la competitività, il *dossier* n. 96 attiva l'adozione di azioni dirette alla diffusione di Linee guida STEM, regolate dal D.M. 184/2023, presso le scuole di ogni ordine e grado, in modo tale da favorire un miglioramento sia delle competenze nell'ambito delle discipline suddette sia dei risultati delle prove INVALSI.

Fa poi un breve cenno al *dossier* n. 97, dedicato al "Bando di concorso STEM femminile plurale VI edizione", all'interno del quale si intende provvedere all'emanazione di un bando di concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie statali e paritarie, al fine di incentivare e sensibilizzare la partecipazione delle donne e lo studio delle discipline STEM.

Relativamente al tema "Orientamento e contrasto alla disciplina scolastica", il *dossier* n. 98 sancisce che lo scopo dell'Europa consiste nel colmare le lacune in merito alle competenze e alla manodopera, provvedendo a investire sull'istruzione degli adulti, sull'apprendimento permanente e sul riconoscimento dei diversi tipi di formazione.

Pertanto, si intendono avanzare e sostenere iniziative che siano deputate all'orientamento e al contrasto della dispersione scolastica, attraverso l'avvio di progetti replicabili, monitorabili e che possano rappresentare un modello per altri.

Si sofferma poi sui "Progetti legati all'attività motoria e sportiva degli alunni", per i quali il *dossier* n. 99 prevede l'utilizzazione della disciplina sportiva come campo di applicazione metodologica delle discipline STEM, in modo da contribuire allo sviluppo psico-fisico degli alunni attraverso esperienze motorie; alla diffusione di informazioni, materiali formativi e dei valori dello sport; all'accrescimento

della conoscenza dell'ambiente esterno.

Il *dossier* n. 100, relativo a "L'Unione delle competenze: sistema ordinamentale dell'istruzione degli adulti", fissa la realizzazione di un progetto, in collaborazione con l'INAPP, finalizzato al perfezionamento del processo di valutazione delle competenze degli adulti che si iscrivono presso i CPIA, per il conseguimento di un titolo di studio e/o la frequenza di percorsi formativi.

Nell'ambito del *dossier* n. 101, dedicato a "Riforme del sistema di istruzione tecnica e professionale - Filiera formativa tecnologico professionale", segnala un potenziamento dell'offerta formativa dell'area tecnologico professionale, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei suoi contenuti.

Con particolare riguardo alle "Iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici", il *dossier* n. 102 illustra l'obiettivo di irrobustire le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti, mediante percorsi di orientamento, formazione e tutoraggio.

Relativamente al "Sistema integrato di educazione e istruzione per la prima infanzia", di cui al *dossier* n. 121, informa che il Governo intende favorire l'accesso, al sistema suddetto, ai bambini con età compresa dalla nascita ai sei anni, con il precipuo intento di incentivare il processo di istruzione e il lavoro femminile.

Il *dossier* n. 122 mira a "Rafforzare le politiche di coesione", attraverso l'attivazione di procedure necessarie all'organizzazione e all'avvio sul territorio di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi relativi al sistema di istruzione, previsti nel Programma nazionale.

Sostenere i giovani e l'uguaglianza è un tema al quale dedica attenzione il *dossier* n. 123, rubricato "Coordinamento del progetto Erasmus+", il quale promuove l'internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche ed educative, da concretizzarsi mediante azioni di mobilità ai fini dell'apprendimento.

Evidenzia come le azioni necessarie al conseguimento dello scopo suddetto siano orientate al potenziamento delle procedure di accreditamento per il settore dell'istruzione; all'incremento nel numero di mobilità per studenti, docenti e personale educativo; all'individuazione delle priorità educativo-didattiche; al potenziamento dei partenariati e della strategia di inclusione, strumentale a favorire la partecipazione alla mobilitazione anche dei soggetti più vulnerabili; alla valorizzazione della mobilità fisica, virtuale e mista.

In materia di "Coordinamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", il *dossier* n. 124 stabilisce che il Governo intende favorire la costituzione di Organismi istituzionali di rappresentanza studentesca su base territoriale, valorizzando il processo democratico e la partecipazione al processo decisionale.

Illustra quindi il *dossier* n. 125, destinato agli "Interventi di supporto a favore dei giovani", che evidenzia una solida adesione all'obiettivo di migliorare lo sviluppo cognitivo, la creatività e la partecipazione degli studenti, in una prospettiva di tutela della salute mentale e dello sviluppo dell'autostima.

Di conseguenza, vengono previsti interventi per il supporto psicologico, per sostenere l'iscrizione degli studenti provenienti dai contesti socio-economici più difficili e ulteriori interventi per gli studenti con disabilità e DSA.

Riguardo alla "Protezione della salute mentale dei bambini e dei giovani dai danni causati dai *social media*. Il piano d'azione contro il cyberbullismo", il *dossier* n. 126 predispone un *focus* sulle competenze digitali, al fine di favorire un utilizzo più sano e consapevole dei *social media*, mediante l'elaborazione di proposte progettuali e didattiche; la pianificazione di campagne informative; la predisposizione di un servizio di supporto telefonico e via *chat* per vittime di bullismo; la segnalazione di contenuti illegali; il monitoraggio dell'impegno delle scuole a contrastare fenomeni di cyberbullismo, attraverso la collaborazione dell'Osservatorio per la Scuola Digitale.

Il *dossier* n. 127 prevede la "Settimana europea per lo sport (Ewos) - (edizione 2025) e stabilisce che il Governo provvede a promuovere e coordinare l'iniziativa sull'intero territorio nazionale.

In tema di "Servizio civile - Un'analisi comparativa a livello UE", il *dossier* n. 128 sostiene attività progettuali nelle quali i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, possono essere coinvolti, tra cui quelle attinenti alla protezione ambientale e alla tutela del patrimonio culturale.

All'interno del *dossier* n. 135, relativo a "L'applicazione delle regole nello spazio digitale: il Piano nazionale per la scuola digitale", si evidenzia - prosegue la relatrice - l'impegno del Governo circa il compimento di azioni strategiche, volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale e mediatica del personale scolastico e degli studenti, potenziando l'uso delle dotazioni tecnologiche e della connettività.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntivamente i tre atti.

La relatrice COSENZA (*FdI*) presenta uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737 (pubblicata in allegato) e propone l'espressione di un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3 e sul Documento LXXXVII, n. 2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà innanzitutto alla votazione dello schema di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione a nome del proprio Gruppo, al fine di segnalare il disappunto rispetto al ritardo con cui è stato presentato il provvedimento alle Camere e, più in generale, allo scarso impegno dell'Esecutivo nell'attuazione della normativa dell'Unione europea. Precisa che l'astensione riguarderà anche il voto delle proposte di parere favorevole sui Documenti in titolo.

La senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*) annuncia a sua volta il voto di astensione del Gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di relazione favorevole, nonché sulle proposte riferite ai Documenti LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n. 2.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, pubblicata in allegato, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole della relatrice, pubblicata in allegato, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SULL'ATTO SENATO N. 1735

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 1735, recante "Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico".

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque successivamente trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI 7a E 10a RIUNITE

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati al testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141 (Assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico). Al riguardo, si riserva di verificare, d'intesa con il senatore Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, l'eventuale posticipazione della seduta plenaria di domani delle Commissioni 7a e 10a riunite, prevista per le ore 9,30, alla luce dell'andamento dei lavori della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione; tenuto conto di quanto comunque recato dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dall'articolo 3, comma 2, di recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 e di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822. Nello specifico, nell'ambito delle cause di esclusione della registrazione di un disegno e di un modello da parte degli Stati membri, l'articolo 13 della citata direttiva (UE) 2024/2823 contempla la riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale, formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3

La 7^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La 7^a Commissione permanente, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.6.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 238(pom.) del 13/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
238^a Seduta
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUL LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la prossima settimana avranno inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Comunica inoltre che la preannunciata audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di sistemi di accumulo dell'energia avrà invece luogo la settimana successiva.
La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda di avere depositato, nel luglio dello scorso anno, uno schema di documento conclusivo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche e di avere già sollecitato la calendarizzazione della discussione dello stesso, senza che tale istanza abbia avuto finora seguito. Ribadisce dunque la richiesta che tale documento sia reinserito all'ordine del giorno o che vengano chiariti i motivi per i quali ciò non debba avvenire.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sarà sua cura sondare gli orientamenti dei Gruppi sul punto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) ([n. 102](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre 2025.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto dello schema di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (*PD-IDP*), [BUCALO](#) (*FdI*) (in sostituzione del senatore De Priamo), [FAROLFI](#) (*FdI*), [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), [FINA](#) (*PD-IDP*), [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), [IRTO](#) (*PD-IDP*), [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), [NAVE](#) (*M5S*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [ROSA](#) (*FdI*), [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), [SIRONI](#) (*M5S*) e [TUBETTI](#) (*FdI*).

Lo schema di parere favorevole sulla nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa è approvato con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 voti nulli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è ancora in condizione di concludere l'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1624\) Valorizzazione della risorsa mare](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 29 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sui testi unificati adottati dalla Commissione come testo base, rispettivamente, per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e per quelli in materia di riforma della RAI, nonché sul testo base in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri e che il seguito dell'esame dei suddetti provvedimenti avrà dunque luogo in altra seduta.

La Commissione prende atto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) segnala che nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sarà presumibilmente necessario verificare la sussistenza di eventuali sovrapposizioni con le misure annunciate dal Governo, quali la delega in materia di edilizia e il Piano casa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana sono stati oggetto di attenta e approfondita valutazione da parte della Commissione e auspica che il Governo, in sede di adozione di nuove iniziative legislative, tenga conto del lavoro svolto finora.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1737\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025](#), approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI, n. 3\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025](#)

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024](#)

(Relazione alla 4^ Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4^ Commissione sui Doc. LXXXVI n. 3 e LXXXVII n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2025, segnalando, in primo luogo, l'articolo 4 che definisce i principi e i criteri direttivi per

l'esercizio, da parte del Governo, della delega a recepire la direttiva n. 1799 del 2024 sulla riparazione dei beni, che si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde dell'Unione europea e mira a ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione, evitando i costi di nuovi acquisti e riducendo l'impatto ambientale. L'articolo 7 delega il Governo a recepire la direttiva n. 1237 del 2025, che ha declassato lo *status* di protezione del lupo da "strettamente protetto" a "protetto", consentendo così agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento europeo n. 590 del 2024, avente l'obiettivo di porre rimedio alla riduzione dello strato di ozono, ridurre il riscaldamento climatico e garantire la conformità al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1244 del 2024, che riscrive la disciplina sull'acquisizione dei dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive.

L'articolo 13 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1157 del 2024, recante norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti, con la finalità di proteggere l'ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica e conseguire un'economia circolare e l'inquinamento zero.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 40 del 2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, contenente disposizioni che mirano a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo.

L'articolo 15 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 2847 del 2024 in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, recante: norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cybersicurezza di tali prodotti; requisiti essenziali di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cybersicurezza; requisiti essenziali di cybersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi; norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti anzidetti.

L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 37 del 2025, che estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 38 del 2025, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici.

L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento europeo n. 1735 del 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

L'articolo 19 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento n. 3110 del 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Sempre con riferimento alle materie di competenza della 8^a Commissione, nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, sono presenti, tra l'altro: la direttiva n. 3019 del 2024, concernente il

trattamento delle acque reflue urbane; la direttiva n. 3099 del 2024, in materia di controllo da parte dello Stato d'approdo; la direttiva n. 3100 del 2024, in materia di rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; la direttiva n. 3101 del 2024, in materia di inquinamento provocato dalle navi; la direttiva n. 3237 del 2024, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale; la direttiva n. 1892 del 2025, in materia di rifiuti.

Il relatore ricorda poi che la 4^a Commissione sta esaminando il disegno di legge di delegazione europea congiuntamente alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia nell'anno 2024 e alla relazione programmatica per l'anno 2025.

In linea con l'impostazione seguita negli ultimi anni, entrambe le relazioni si suddividono in quattro Parti, dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte prima); alle politiche strategiche (Parte seconda); alla partecipazione italiana alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte terza) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte quarta).

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8^a Commissione, nella parte delle relazioni in cui vengono esposte le politiche strategiche, ampio spazio è dedicato alle questioni afferenti all'attuazione del *Green deal* europeo e alla digitalizzazione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 102

L'8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato, esaminata la richiesta di parere parlamentare presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento sulla proposta di nomina dell'avvocato Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia (n. 102), ricordato che:

l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

il Presidente eletto dall'Assemblea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro vigilante, dura in carica quattro anni e può essere confermato;

considerato che:

la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», dispone, all'articolo 35, un ampio riordino dell'ACI, prevedendo la ridefinizione degli organi dell'ente e una complessiva riorganizzazione, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese, ferma restando la natura di ente pubblico non economico a base associativa; i principi direttivi dettati dal richiamato articolo 35 stabiliscono in quattro anni la durata in carica degli organi di amministrazione;

il termine di quattro anni della durata in carica del Presidente decorre dalla data di perfezionamento del procedimento di nomina, ossia dalla data di acquisto dell'efficacia del relativo decreto del Presidente della Repubblica;

rilevato infine che:

l'Assemblea elettiva dell'ente, riunitasi in data 9 luglio 2025, ha designato l'avvocato Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'ACI, con oltre il 78 per cento dei voti, esprime parere favorevole.

1.4.2.6.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 240(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
240^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE ([n. 344](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e, in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ([n. 369](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024, segnalando che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame, mentre l'articolo 2 individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento europeo sul ripristino della natura. In particolare, il MASE è designato autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento in materia di: ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce; energia da fonti rinnovabili; ripristino degli ecosistemi urbani; ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali. Al MASAF viene invece attribuita la competenza sull'applicazione delle disposizioni in

materia di ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali. Le attività relative al ripristino degli ecosistemi marini, al ripristino delle popolazioni di impollinatori e alla messa a dimora di nuovi alberi sono ripartite tra i due Ministeri per i profili di rispettiva competenza.

L'articolo 3 è dedicato al Piano nazionale di ripristino recante le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi, che, sulla base del regolamento, ogni Stato membro dell'Unione europea è chiamato a elaborare e a presentare alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026. In particolare, esso prevede che il MASE e il MASAF assicurino il raccordo e il coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano, che verrà adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sentita la Conferenza unificata. Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, ivi compresi il riesame e la revisione dello stesso. Le autorità nazionali competenti provvederanno inoltre ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento.

L'articolo 4 individua invece le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, ripartendo i relativi compiti tra MASE, MASAF, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private, comuni e città metropolitane.

L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, volto ad assicurare il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a varo titolo interessati.

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00026](#)) ROSA e altri - Proposta di risoluzione sulle misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume

(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame della proposta di risoluzione in titolo ha avuto inizio l'11 novembre scorso e in quella sede alcuni Gruppi di opposizione avevano preannunciato l'intenzione di sottoporre ai proponenti proposte di integrazione del testo. Al fine di consentire una sollecita prosecuzione dell'esame, li invita dunque a far pervenire tali proposte in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

([1737](#)) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

([Doc. LXXXVI, n. 3](#)) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

([Doc. LXXXVII, n. 2](#)) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4^a Commissione sui *Doc. LXXXVI, n. 3* e *LXXXVII, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti.

Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 2*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, pubblicata in allegato, nonché due distinte proposte di parere favorevole, sul Documento *LXXXVI, n. 3*, e sul Documento *LXXXVII, n. 2*, anch'esse pubblicate in allegato.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) lamenta il mancato inserimento nel disegno di legge n. 1737 della delega a dare attuazione alla direttiva europea sulla prestazione energetica degli immobili, nota come direttiva

"case green".

Il [PRESIDENTE](#) osserva che eventuali proposte di integrazione del testo potranno essere presentate e discusse presso la 4^a Commissione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, che risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, adottata nel marzo 1992 a Helsinki ed entrata in vigore nell'ottobre 1996, è stata ratificata ad oggi da 56 Paesi e ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e per l'uso sostenibile delle risorse idriche.

Al fine di dare attuazione alla Convenzione, le Parti hanno negoziato due documenti: il Protocollo su acqua e salute, oggetto della ratifica in esame, e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, che è stato firmato il 21 maggio 2003, ma non è stato sottoscritto dall'Italia.

Il Protocollo su acqua e salute, composto da 26 articoli, è finalizzato a promuovere la protezione della salute umana e del benessere attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua.

In conclusione, presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato. Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (n. 344),

preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2026, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie» con le seguenti: «il cui oggetto sociale può essere convertito alla sola gestione dei rifiuti di batterie, o in alternativa esteso anche alla gestione dei rifiuti di batterie in maniera congiunta ai RAEE». Ad oggi il sistema Italia è composto da 3 sistemi collettivi che operano sulla sola filiera delle batterie e da 12 sistemi collettivi che con statuto già approvato operano su entrambe le filiere RAEE e batterie. Pertanto, ai fini della corretta applicazione del nuovo regolamento europeo, la modifica proposta consentirebbe di conformare immediatamente tutti i sistemi collettivi già operanti

adottando direttamente lo statuto-tipo di cui al decreto 13 dicembre 2017, n. 235, lasciando liberi i produttori di decidere se operare attraverso un sistema di gestione monofiliera (batterie) ovvero confluire nei sistemi di gestione già riconosciuti nelle filiere RAEE-batterie. Tale impostazione consentirà una riduzione dei costi amministrativi e di gestione dei sistemi collettivi a vantaggio degli utenti finali. Infatti molti produttori sono sia produttori di batterie che di AEE e molti punti di prelievo dei loro rifiuti (piazzole ecologiche comunali) sono condivisi. Si evidenzia che i due settori sono sottoposti al medesimo Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 dello schema in esame; - al fine di specificare nel documento di trasporto (DDT) la tipologia di batterie assoggettate alla disciplina in oggetto dagli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2023/1542, all'articolo 31, comma 2, dello schema in esame dopo le parole: «la categoria di batterie» inserire le seguenti: «(P - portatili, LMT - mobilità elettrica leggera), la chimica, i quantitativi».

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1685**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si garantisca il coordinamento delle attività di cooperazione relative alle acque transfrontaliere di cui all'atto in esame con quelle previste da altri trattati internazionali e, in particolare, con i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e con quanto previsto dall'Accordo sulla promozione della cooperazione economica di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia in tema di Commissione mista italo-slovena sull'idro-economia, al fine, tra l'altro, di garantire la qualità delle acque e la continuità delle portate nelle zone di frontiera, quale quella isontina, e di assicurare un adeguato coinvolgimento di tutti gli enti interessati nei territori di riferimento.

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. **269(pom.) del 13/01/2026**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2026
269^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore AMIDEI (*FdI*) sul provvedimento in titolo, che si compone di diciannove articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; il Capo II reca le deleghe specifiche per il recepimento di direttive europee; il Capo III disciplina le deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di regolamenti europei.

Osserva preliminarmente che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati all'attuazione e al recepimento degli atti dell'Unione europea elencati negli articoli da 3 a 19 e nell'allegato A. Per quanto di competenza, segnala le seguenti direttive inserite nell'allegato A: la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; la direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio; la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, illustra l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2822 sui disegni e modelli comunitari. Il comma 2 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, tra cui: adeguare il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 alle disposizioni della direttiva e del regolamento; prevedere i

casi di esclusione dalla registrazione o di nullità dei disegni e modelli; istituire una procedura amministrativa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi per la dichiarazione di nullità; modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi; prevedere l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a decorrere dal 2027.

Dà indi conto dell'articolo 4, che stabilisce i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni per promuovere la riparazione dei beni e modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. Tra essi menziona i seguenti: definire le modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione; individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma; individuare il quadro di rimedi per i consumatori in caso di mancata esecuzione del servizio di riparazione; definire il quadro sanzionatorio e il sistema di vigilanza, prevedendo che gli introiti delle sanzioni siano riassegnati fino al 50 per cento per l'attuazione degli obblighi della direttiva; apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le modifiche necessarie; armonizzare la disciplina delle garanzie *post vendita*.

Fa presente inoltre che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1237, che modifica la direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda lo *status* di protezione del lupo (*Canis lupus*). Dopo aver rilevato che il comma 2 prevede quale principio e criterio direttivo specifico l'apporto al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e alla legge n. 157 del 1992 delle modifiche necessarie al recepimento della direttiva, ricorda che la 9a Commissione si è espressa in fase ascendente sulla citata direttiva, con la risoluzione n. XVIII, n. 17, approvata nella seduta del 6 maggio 2025, con cui ha espresso una valutazione favorevole sulla proposta.

Osserva poi che l'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Riassume in proposito i principi e criteri direttivi specifici, tra cui: designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente; individuare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale, abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione; prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia prima dell'attuazione di decisioni con impatto sul bilancio dello Stato o con implicazioni sistemiche; prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS; assicurare l'applicazione del principio di proporzionalità; estendere il regime di responsabilità di cui alla legge n. 262 del 2005; non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria; prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione; equiparare le autorità e funzioni di risoluzione alle autorità di vigilanza agli effetti della legge penale; attribuire all'IVASS la competenza per definire piani di risanamento e risoluzione; introdurre modalità applicative dello strumento della svalutazione o conversione coerenti con le forme societarie cooperative e di mutua assicurazione; introdurre nuove fattispecie di illeciti amministrativi con sanzioni amministrative pecuniarie, definendone l'entità; prevedere l'istituzione di fondi di risoluzione; prevedere che un fondo di garanzia possa assumere il ruolo di impresa-ponte; apportare al codice delle assicurazioni private le modifiche necessarie; definire l'ambito di applicazione in coerenza con la direttiva; prevedere forme di coordinamento e cooperazione con altri soggetti; conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali; introdurre deroghe all'applicazione della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Il regolamento in questione si applica ai prodotti ricadenti nella definizione di "macchina" e ai prodotti correlati quali: attrezzi intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Illustra inoltre l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali. Tra i principi e criteri direttivi specifici, cita in particolare i seguenti: assicurare l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali; riordinare i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali; prevedere che le autorità regionali possano effettuare dichiarazioni per conto dei gestori; prevedere criteri e formati per la valutazione della qualità dei dati; prevedere disposizioni transitorie per garantire la raccolta dei dati; prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; assegnare alle autorità competenti i proventi delle sanzioni; apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie.

Evidenzia indi che l'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuare lo sportello unico delle attività produttive quale punto di contatto unico; prevedere la collaborazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare i progetti; prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare i progetti strategici; individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) l'organo per riconoscere lo *status prioritario*; attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale; prevedere l'assunzione di otto unità di personale non dirigenziale presso il Dicastero delle imprese a decorrere dal 2027.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 19, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Riepiloga le modifiche introdotte, che riguardano la composizione e la durata del mandato del Consiglio dell'Organizzazione e intervengono sugli articoli da 16 a 19 e sull'articolo 81 della Convenzione istitutiva dell'IMO. In particolare, gli emendamenti prevedono: l'ampliamento del Consiglio, con l'aumento del numero totale dei seggi da 40 a 52 membri; l'estensione della durata del mandato dei membri eletti nel Consiglio da due a quattro anni; l'adeguamento del *quorum* per deliberare validamente da 26 a 34 membri (articolo 19, lettera b); l'aggiornamento linguistico con l'inclusione, tra le versioni linguistiche facenti ugualmente fede della Convenzione, anche dei testi in arabo, cinese e russo, oltre a quelli già previsti in inglese, francese e spagnolo. Riassume conclusivamente il disegno di legge, composto di quattro articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316-B) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha rinunciato a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno reso pareri

non ostanti sul testo.

Avverte quindi che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in quanto il disegno di legge è composto di un articolo unico e la votazione dell'articolo 1 coincide con quella del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso pareri non ostanti sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che il relatore ha presentato la riformulazione del Coord.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100.

Con il parere favorevole del sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, posto ai voti, l'emendamento Coord.1 (testo 2) è approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto il provvedimento è l'ennesimo decreto-legge che non risolve nessuno dei problemi che gravano sullo stabilimento dell'ex ILVA. Stigmatizza l'assenza di certezze in merito alle prospettive industriali, alla decarbonizzazione, alle bonifiche, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza. Quanto alla trattativa in corso, rispetto alle informazioni rese questa mattina dal Sottosegretario, non riscontra notizie nuove, in quanto occorre verificare l'andamento delle negoziazioni su un *asset* che giudica strategico per rendere l'economia nazionale competitiva.

Il voto contrario del proprio schieramento è motivato dunque dall'improvvisazione che caratterizza l'azione del Governo da tre anni, che non offre prospettive chiare né restituisce certezze. Si dichiara peraltro stupito che l'unica affermazione della Presidente del Consiglio in merito agli impianti dell'ex ILVA riguardi la volontà di evitare "presunti predatori" nella realtà nazionale, che rappresenta ovviamente una ipotesi da scongiurare. Deplora peraltro che il ministro Urso abbia enfatizzato l'operato in corso, mentre in realtà si continua a legiferare con "prestiti ponte", proroghe e provvedimenti emergenziali. Si riserva peraltro di approfondire le motivazioni del parere contrario in Assemblea, riproponendo altresì le proposte emendative già presentate.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (M5S) si dichiara dispiaciuta, in quanto in tre anni il suo Gruppo ha cercato di offrire un contributo fattivo attraverso numerosi emendamenti, anche in vista di un eventuale controllo pubblico degli *asset*. Ulteriori proposte, prosegue, hanno riguardato i finanziamenti alle bonifiche, all'istituzione di un centro unico bonifiche, nonché all'attribuzione dei compiti sulla valutazione dell'impatto sanitario ad enti pubblici indipendenti.

In merito all'articolo 3, dopo aver ricordato che il suo Gruppo aveva presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo, fa notare che l'emendamento 3.100 del relatore in parte ha compiuto un'operazione analoga.

Dichiara infine il voto contrario del suo schieramento.

Il senatore **MAGNI** (Misto-AVS), nel riconoscere che le vicende di ILVA sono assai risalenti, lamenta che il Governo sia andato avanti solo attraverso meri stanziamenti di risorse, per consentire - secondo quanto ha riferito la Sottosegretaria stamattina - il pagamento della fornitura di gas, producendo di fatto in perdita. Non ravvisa dunque interventi sulla qualità e stigmatizza che la politica scarichi sui cittadini lo scontro tra salute e lavoro, ritenendo invece che siano due facce della stessa medaglia. Definisce perciò il decreto-legge in esame un "provvedimento tampone" e ricorda che finora sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro, senza giungere ad una soluzione.

Dopo aver rammentato che lo scorso agosto si era svolto un incontro con le organizzazioni sindacali alla presenza di tutte le forze politiche, sollecita l'Esecutivo a chiarire quale sia il progetto industriale, considerato che vi è un problema di *governance* degli investimenti e degli interventi ambientali. In ordine alla trattativa in corso, sottolinea che il potenziale acquirente vorrebbe la presenza dello Stato al 40 per cento. A tale ultimo riguardo, si domanda perché lo Stato debba pagare senza controllare e non possa invece intervenire direttamente.

Avviandosi alla conclusione, reputa necessario che tutto il settore della siderurgia italiana faccia la propria parte, se al centro del processo si colloca lo Stato. Dichiara infine il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nel dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo, non riscontra alcuna strategia del Governo per il settore siderurgico, a dimostrazione dell'assenza di lungimiranza per uno stabilimento che dovrebbe essere riqualificato. L'unica soluzione offerta dall'Esecutivo è dunque lo stanziamento di risorse attraverso provvedimenti di urgenza.

Rileva poi criticamente come altre solide realtà aziendali, in campo siderurgico, siano attualmente in crisi per la titubanza, l'incertezza e l'incapacità del Governo di offrire risposte, come sta accadendo a Bolzano.

Esprime perciò forte preoccupazione e frustrazione per l'impossibilità di fornire una cornice normativa sicura che permetta agli investitori di investire e agli imprenditori di proseguire l'attività.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione l'Atto del Governo n. 367 (schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali), nonché l'Atto del Governo n. 368 (schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE).

L'ordine del giorno della settimana è pertanto integrato con gli atti citati, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 14 gennaio, già convocata alle ore 9, che propone però di posticipare alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1731](#)

Coord. 1 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo 1, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per sostenere le imprese dell'indotto»;

All'articolo 3, comma 1, come modificato dall'emendamento 3.100, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *con le seguenti:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

All'articolo 4:

al comma 1, sostituire la parola: «Acciaierie» *con le seguenti:* «della società Acciaierie»;

al comma 3, sostituire le parole: «all'INPS» *con le seguenti:* «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

1.4.2.7.2. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270(ant.) del 14/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026
270^a Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO**

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1668) Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az), in sostituzione del senatore Cantalamessa, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il **PRESIDENTE** rileva l'unanimità dei consensi.

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il

PRESIDENTE - il relatore Amidei ha svolto la relazione introduttiva.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare la votazione della relazione alla 4^a Commissione, in attesa di conosce l'andamento dei lavori presso la sede di merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione procederà ad un breve ciclo di audizioni di inquadramento generale del tema, prima di procedere alla selezione delle aree di interesse. Ieri è scaduto il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei

Gruppi.

Precisa quindi che, una volta esaurito tale primo ciclo di audizioni, si procederà alla individuazione dei territori in cui insistono le aree di crisi, come peraltro già indicato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha avanzato le proprie richieste. Prefigura poi l'approvazione di risoluzioni puntuali in base alle esigenze concrete delle aree esaminate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([n. 367](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO \(FdI\)](#) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91, volta ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. L'atto è stato trasmesso alle Camere anche se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e il termine per l'espressione del parere è il 18 febbraio 2026.

Osserva preliminarmente che il regolamento europeo, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, istituisce per la prima volta un sistema di protezione a livello dell'Unione europea delle indicazioni geografiche (IG) per prodotti artigianali e industriali - quali gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ceramiche - estendendo la tutela già esistente per i prodotti agroalimentari. L'obiettivo del regolamento è stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali nell'Unione, migliorando la posizione dei produttori contro la contraffazione, incentivando gli investimenti e aumentando la visibilità dei prodotti autentici.

Dopo aver segnalato che lo schema di decreto si compone di 27 articoli, suddivisi in 7 Capi, illustra l'articolo 1, secondo cui il decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2023/2411.

Delinea poi l'articolo 2, che rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e introduce alcune definizioni specifiche necessarie per l'applicazione del decreto, tra cui: "IGP" (indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali); "DGPI-UIBM" (Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi); "divisione competente" (ufficio dirigenziale non generale della DGPI-UIBM competente per la fase nazionale); "richiedente" (associazione di produttori o singolo produttore legittimato); "disciplinare" (disciplinare di produzione); "documento unico" (documento riepilogativo).

L'articolo 3 - prosegue il Presidente relatore - individua, al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del citato regolamento, nonché per le procedure a livello di Unione di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento. Al comma 2, si stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.

Quanto all'articolo 4, precisa che le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti previsti dal decreto devono essere presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM, già esistente e operativo.

Nel soffermarsi sull'articolo 5, che disciplina la presentazione della domanda di registrazione di un'indicazione geografica, sottolinea che l'articolo 6 regola la procedura di esame delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411. La divisione competente, verificata la ricevibilità e completezza, trasmette la documentazione completa alla Regione o alle

Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la divisione valuta la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica, verificandone la conformità ai requisiti.

Rileva poi che l'articolo 7 disciplina il deposito dell'opposizione, che può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della domanda dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411. L'opposizione può fondarsi sui motivi previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, e dagli articoli 43 e 44 del regolamento. La domanda deve contenere: l'identificazione del richiedente e della domanda contestata; i motivi dell'opposizione; la documentazione comprovante l'interesse legittimo; l'identificazione di eventuali marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione.

Dettaglia altresì l'articolo 8, che regolamenta l'esame dell'opposizione. Entro un mese dalla ricezione, verificate ricevibilità e ammissibilità, la DGPI-UIBM notifica l'opposizione alla controparte, dando avviso della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro tre mesi (prorogabili fino ad altri tre su istanza comune). L'opponente deve presentare entro due mesi dalla scadenza del termine per la composizione amichevole: ogni documentazione integrativa a prova dei fatti; copia della domanda o certificato del marchio o IG su cui si fonda l'opposizione (se non nazionale) con relativa traduzione. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, l'opponente deve fornire le prove d'uso.

In merito all'articolo 9, elenca le ipotesi di sospensione d'ufficio del procedimento, ossia: durante il periodo per la composizione amichevole; se l'opposizione è basata su una domanda di IG o di marchio, fino alla relativa protezione/registrazione; se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino alla scadenza dei termini per il rifiuto o l'opposizione. La sospensione su istanza di parte è invece prevista: se è pendente un procedimento di cancellazione dell'IG protetta; se è pendente un procedimento di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; se è pendente un giudizio di nullità, decadenza o spettanza del marchio. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione può essere revocata.

Illustra indi l'articolo 10, che enumera i casi di estinzione della procedura, quali: la composizione amichevole raggiunta; il ritiro dell'opposizione; il ritiro o il rigetto della domanda di IG su cui si fonda l'opposizione; la cancellazione dell'IG protetta su cui si fonda l'opposizione; la cessazione della legittimazione dell'opponente; la venuta meno dell'interesse ad agire; la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio su cui si fonda l'opposizione; il ritiro o il rigetto con decisione definitiva della domanda o la registrazione oggetto di opposizione.

Dopo aver menzionato l'articolo 11 sulla facoltà per le parti di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti della DGPI-UIBM, dà conto dell'articolo 12, che disciplina l'adozione della decisione finale a livello nazionale, secondo cui in assenza di opposizioni o a seguito della valutazione dell'esito dell'opposizione, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti del regolamento, adotta decisione favorevole alla registrazione. Se la domanda, anche a seguito di modifiche concordate nell'opposizione, non soddisfa i requisiti o non contiene le informazioni necessarie, viene respinta. Contro la decisione si applica la disciplina del ricorso.

Evidenzia altresì che l'articolo 13 prevede la possibilità per il richiedente di ritirare la domanda in qualunque fase del procedimento, nazionale o europea, presentando istanza alla divisione competente, mentre l'articolo 14 stabilisce che la divisione competente, in caso di decisione favorevole, redige una dichiarazione attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e la presenta all'ufficio competente con la documentazione.

Passa poi a descrivere l'articolo 15, relativo alla protezione nazionale temporanea prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411. In caso di accoglimento, i prodotti sono etichettati con la dicitura "indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea" che ha efficacia solo nazionale e decade con la decisione di registrazione europea o con il ritiro della domanda.

In ordine all'articolo 16, sul regime transitorio, il Presidente relatore specifica che i soggetti legittimati possono avvalersi della protezione per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, conformi agli articoli 3, 6, 9 e 10 del regolamento, presentando richiesta alla divisione competente.

Menziona altresì l'articolo 17, concernente la modifica del disciplinare di produzione, la cui richiesta

deve contenere la descrizione delle modifiche, la sintesi dei motivi, la motivazione della qualificazione come ordinarie, la revisione aggiornata del disciplinare e del documento unico.

Tratteggia poi i contenuti dell'articolo 18, sulla procedura di cancellazione, dell'articolo 19, relativo alla verifica della conformità al disciplinare, dell'articolo 20, inerente l'autorità competente per lo svolgimento dei controlli ufficiali, nonché dell'articolo 21, concernente modifiche al codice penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, mediante le quali si estende la fattispecie di reato, attualmente limitata ai prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali.

Fa presente poi che l'articolo 22 introduce un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, con importi compresi tra 250 e 24.000 euro. Le sanzioni sono graduate in sei scaglioni commisurati alla gravità e per tutti gli illeciti è prevista la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso dell'IG e, nei casi gravi, la pubblicazione del provvedimento a spese del sanzionato.

Rileva altresì che, secondo l'articolo 23, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermi i poteri degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e che, in base all'articolo 24, organismi pubblici e altri portatori di interessi (associazioni di consumatori, dettaglianti, fornitori) possono partecipare ai lavori delle associazioni di produttori in qualità di uditori, soci promotori o sostenitori.

In conclusione, illustra l'articolo 25, sull'assunzione di un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale nell'area dei funzionari, e l'articolo 26, in virtù del quale possono essere individuati meccanismi più efficaci per la verifica dei requisiti dei produttori ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal disciplinare, in conformità al regolamento e nel rispetto del principio di semplificazione. Stante le particolarità della nuova disciplina, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE ([n. 368](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Premette che il citato regolamento, che abroga la precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva 87/357/CEE sui prodotti imitativi, introduce un *corpus* normativo rafforzato per la vigilanza del mercato, con particolare attenzione ai prodotti venduti *online* e attraverso canali di vendita a distanza. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo si rende necessario per modificare l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché per disporre l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 relativo ai prodotti con aspetto ingannevole. Le modifiche si inseriscono nel quadro già delineato dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, attuato a livello nazionale con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Illustra indi l'articolo 1, che aggiorna i riferimenti normativi contenuti nelle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, inserendo il richiamo al regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Describe poi l'articolo 2, che interviene sulla parte I, titolo I e sulla parte II, titolo II del codice del consumo: la lettera *a*) elimina, all'articolo 3, la clausola di salvaguardia che rinviava alle definizioni dell'articolo 103, in quanto la nuova formulazione di quest'ultimo opera a sua volta un rinvio alle definizioni del regolamento europeo, rendendo superfluo il doppio rinvio interno; la lettera *b*) integra l'articolo 6, lettera *b*), prevedendo ulteriori informazioni obbligatorie che i prodotti o le loro confezioni

devono riportare, in particolare relative al produttore o all'importatore stabilito nell'Unione europea, includendo oltre al nome o ragione sociale e sede legale, anche l'indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo del punto unico di contatto; la lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, aggiungendo un rinvio espresso alla disciplina sanzionatoria prevista dalla parte IV, titolo I, del codice del consumo sulla sicurezza generale dei prodotti.

Dà indi conto dell'articolo 3, che costituisce il nucleo centrale dello schema di decreto, apportando modifiche sostanziali al codice del consumo, relative alla disciplina della sicurezza generale dei prodotti. Segnala anzitutto che la lettera *a*) sostituisce l'articolo 102, aggiornando l'obbligo generale di sicurezza e adeguando la terminologia al diritto dell'Unione. Essa individua, inoltre, l'applicabilità del decreto anche alle vendite *online* o tramite altri canali di vendita a distanza nonché il relativo campo di applicazione, e precisa i prodotti non soggetti, in via integrale o parziale, alle disposizioni di cui al presente titolo. La lettera *b*) prevede il rimando alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/988 e individua le definizioni necessarie ai fini dell'attuazione della parte IV, titolo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La lettera *c*), prosegue il relatore, sostituisce l'articolo 104 e stabilisce gli obblighi degli operatori economici. In aggiunta, nell'articolo in questione viene indicata la possibilità per gli stessi di ricevere chiarimenti in merito all'applicazione della normativa in tema di sicurezza dei prodotti, tramite richieste di informazioni al punto di contatto prodotti, già attivo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Dopo aver precisato che la lettera *d*) abroga l'articolo 105, in quanto i criteri per la valutazione di sicurezza e la presunzione di conformità sono ora stabiliti direttamente dal regolamento europeo, si sofferma sulla lettera *e*), che sostituisce l'articolo 106, designando il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale ufficio unico di collegamento, individuando le autorità di vigilanza competenti, sulla base di criteri specifici, istituendo un tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità, con la partecipazione anche delle associazioni di categoria e dei consumatori, nonché prevedendo la comunicazione degli esperti designati e la partecipazione alla rete europea per la sicurezza dei consumatori.

Fa presente altresì che alla lettera *f*), che sostituisce l'articolo 107, sono previsti i controlli delle autorità di vigilanza per garantire l'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi nel territorio nazionale. Ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza si stabilisce, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono accedere al sistema di allarme rapido *Safety Gate*. L'articolo individua, inoltre, il coordinamento con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli obblighi in tema di fornitori di mercati *online*, in linea con le previsioni del *Digital Service Act* (DSA).

Dopo aver accennato alla lettera *g*), che abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 108, evidenzia che la lettera *h*) abroga l'articolo 109 in quanto incompatibile con le nuove disposizioni europee, mentre la lettera *i*) sostituisce l'articolo 110, che individua il portale della Commissione europea *Safety Gate*, ossia il citato sistema di allarme rapido precedentemente denominato RAPEX (*Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products*).

Riferisce inoltre che la lettera *l*) introduce un nuovo articolo 110-*bis* che introduce: l'obbligo per gli operatori economici di notificare i prodotti pericolosi tramite il portale *Safety Business Gateway* e la possibilità per i consumatori di segnalare prodotti pericolosi tramite il *Consumer Safety Gateway*.

Osserva poi che alla lettera *m*) sono introdotte le necessarie modificazioni all'articolo 112 per adeguare le sanzioni ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2023/988 e alle nuove figure professionali individuate, in ragione dell'espandersi delle vendite *online* e su altri canali di vendita a distanza. Segnala che, alla lettera *n*), il nuovo comma 1-*bis* consente la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 4 aggiorna il punto 8 dell'allegato II-*septies* del codice del consumo, sostituendo il riferimento alla precedente normativa con il richiamo agli articoli 103-113 come modificati dal presente decreto in attuazione del regolamento (UE) 2023/988, mentre l'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'allegato II del codice del consumo e l'abrogazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 sulle imitazioni alimentari, la cui disciplina è ora assorbita dal

regolamento europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (RETE DELLE CITTA' MADRI DEL
MADE IN ITALY)*

Il PRESIDENTE ricorda di aver sollecitato tutti i Gruppi, in sede di programmazione dei lavori, ad individuare ulteriori realtà territoriali che possano essere ricomprese nei temi del disegno di legge n. 1679 (Rete delle città madri del *made in Italy*). In proposito, propone di non svolgere audizioni ma di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1679.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.7.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 271(pom.) del 20/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
271^a Seduta
Presidenza del Presidente
DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore AMIDEI (*FdI*) formula una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento in esame, pur recando alcune misure condivisibili, ne rechi altre rispetto alle quali il suo schieramento politico non può non dissentire. Tra queste ultime annovera il declassamento del lupo nell'ambito della protezione faunistica.

Alla luce di quanto dichiarato, preannuncia un voto di astensione da parte del suo Gruppo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ([n. 363](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che in Commissione giustizia, chiamata a rendere osservazioni alla 9a Commissione, è stata segnalata l'esigenza di proporre alla Commissione lo svolgimento di audizioni.
Informa altresì che la VI Commissione della Camera, competente nel merito, non ha svolto audizioni.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la necessità di un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a domani, mercoledì 21 gennaio, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ([n. 367](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) ricorda che è scaduto oggi, alle ore 12, il termine per fa pervenire proposte di audizione. Rammenta altresì che l'atto è assegnato con riserva, in quanto privo del parere della Conferenza Stato-Regioni. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 ([COM\(2025\) 946 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, specificando che l'iniziativa si inserisce nel contesto del piano d'azione *RESouceEU* e della comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa, adottati dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025.

In primo luogo, ricorda che il regolamento sulle materie prime critiche, entrato in vigore il 23 maggio 2024, ha fornito all'Unione europea gli strumenti per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, essenziali per le tecnologie strategiche della transizione pulita e digitale.

Evidenzia che, tuttavia, l'evoluzione del contesto geopolitico, caratterizzata dall'intensificarsi delle restrizioni alle esportazioni da parte di alcuni Paesi terzi e dalla crescente competizione globale, ha reso necessario un intervento di modifica mirato. Le modifiche proposte perseguono tre obiettivi principali: rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento delle imprese trasferendo alla Commissione il compito di individuare le imprese di grandi dimensioni soggette agli obblighi di valutazione del rischio; ampliare il quadro normativo in materia di circolarità, estendendo l'ambito delle disposizioni sull'etichettatura e includendo i rifiuti pre-consumo negli obblighi sul contenuto riciclato; introdurre maggiore flessibilità nel numero di inviti annuali per la selezione dei progetti strategici.

Rammenta, altresì, che in merito al regolamento (UE) 2024/1252, la 9a Commissione si è espressa in fase ascendente approvando la risoluzione *Doc. XVIII*, n. 4, in cui ha chiesto di incentivare maggiormente il riciclo, inserire neon, silicio e fosforo nelle liste delle materie critiche/strategiche, prevedere risorse finanziarie adeguate, accelerare le procedure autorizzative per progetti strategici e sviluppare tecnologie alternative. La proposta COM (2025) 946 recepisce parzialmente tali richieste, rafforzando il quadro sulla circolarità e il riciclo.

Passa, quindi, a dar conto della proposta che, costituita di due articoli, trova fondamento nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 1 introduce modifiche puntuali al regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche, articolandosi in cinque punti. Il punto 1 modifica l'articolo 7, paragrafo 3, consentendo alla

Commissione di fissare fino a quattro scadenze annuali per gli inviti a presentare domande di progetti strategici, anziché mantenere l'obbligo di almeno quattro scadenze. Precisa che tale flessibilità risponde all'esigenza di gestire efficacemente l'elevato numero di domande ricevute.

Il punto 2 riscrive l'articolo 24 concernente gli obblighi delle imprese di grandi dimensioni, prevedendo, tra l'altro: il trasferimento alla Commissione del compito di individuare tali imprese, al fine di evitare la frammentazione derivante dall'eterogeneità degli approcci nazionali; l'introduzione dell'obbligo per la Commissione di informare le imprese individuate; la ridefinizione del contenuto della valutazione del rischio, includendo la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti e la valutazione delle vulnerabilità; la possibilità per la Commissione di richiedere informazioni alle imprese e di adottare atti delegati per specificare le misure di attenuazione, incluse quote massime di dipendenza da singoli Paesi terzi.

Il punto 3 amplia l'elenco dei prodotti dell'articolo 28 che devono recare etichettatura indicante la presenza di magneti permanenti, includendovi motori elettrici, elettrodomestici, componenti elettronici, droni e giocattoli motorizzati, per migliorare la tracciabilità e facilitare il recupero a fine vita. Il punto 4 modifica l'articolo 29 sugli obblighi di informazione sul contenuto riciclato, estendendo l'ambito ai rifiuti pre-consumo, più facilmente riciclabili, e, conseguentemente, adeguando i riferimenti agli atti delegati che la Commissione dovrà adottare per stabilire norme di calcolo e quote minime di contenuto riciclato. Il punto 5 aggiorna l'articolo 38 sulla delega di poteri per includere la nuova delega relativa alle misure di attenuazione dei rischi.

Conclude menzionando l'articolo 2, che stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia ([n. 980](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che oggi sono iniziate le audizioni di inquadramento generale, che si concluderanno domani, con l'audizione di rappresentanti di Invitalia alle ore 8,45. Avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1679\) DE CARLO](#). - Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e disposizioni in materia di istituzione della rete delle Città madri del made in Italy e per il riconoscimento del ruolo di Calalzo di Cadore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha fissato a martedì 27 gennaio, alle ore 18, il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(413\) DE CARLO e altri](#). - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

[\(600\) Gisella NATURALE e altri](#). - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane - e petizioni [nn. 694, 1223 e 1448](#) ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come preannunciato, la relatrice ha presentato gli emendamenti 2.100, 2.200, 10.100, 11.100, 12.100 e 18.100, pubblicati in allegato, finalizzati ad allineare il nuovo testo con le risposte fornite dal Governo alla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica. Ritiene in particolare che tali proposte costituiscano la miglior mediazione possibile finora.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte della relatrice a lunedì 26 gennaio, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(1751) Gisella NATURALE e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

- e petizione n. 1214 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1751, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 385 e n. 1267, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato assegnato il disegno di legge n. 1751, su cui dà la parola alla relatrice.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sul disegno n. 1751, premettendo che esso si inserisce nel quadro del riconoscimento e della valorizzazione delle professionalità del settore alimentare italiano. Chiarisce che il provvedimento, recante disposizioni per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e per l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, risponde all'esigenza di disciplinare una professione di rilevante valore culturale, economico e sociale, in considerazione del ruolo della pizza quale simbolo identitario del *made in Italy* e dell'iscrizione dell'"arte del pizzaiuolo napoletano" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.

Evidenzia poi che il disegno di legge in esame, composto da undici articoli, si articola in tre direttive fondamentali: il riconoscimento formale della qualifica professionale di pizzaiolo e delle relative competenze; l'istituzione di un registro nazionale e di elenchi presso le camere di commercio e gli uffici di collocamento; la valorizzazione della professione e l'adeguamento della classificazione delle attività economiche.

Passa, quindi, a dar conto dei singoli articoli, a partire dall'articolo 1, che individua le finalità dell'intervento legislativo, riconoscendo la pizza quale manifestazione identitaria del patrimonio culinario italiano e attribuendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di sostenerne il rilievo culturale, sociale ed economico e di promuovere iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione delle relative conoscenze e professionalità, anche attraverso il recupero delle pratiche tradizionali.

L'articolo 2 disciplina il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista, che viene attribuita - previa verifica di determinate condizioni reddituali - a coloro che esercitano l'attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative e che hanno un esame, all'esito del quale è rilasciato l'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

L'articolo 3 disciplina le modalità del suddetto esame, che prevede lo svolgimento di una prova teorico-pratica. L'esame è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e si svolge presso strutture accreditate. La prova teorico-pratica, i cui contenuti sono conformi alle linee guida nazionali, consiste nell'accertamento del possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, tra cui la conoscenza delle tecniche di preparazione e cottura della pizza e la creatività e innovazione nella preparazione.

L'articolo 4 introduce le linee guida per la prova teorico-pratica di qualifica di pizzaiolo professionista, la cui definizione è affidata a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Dicasteri dell'istruzione e dell'agricoltura. Le linee guida garantiscono l'uniformità dei criteri di valutazione per il rilascio della qualifica di pizzaiolo professionista e sono aggiornate con cadenza biennale.

L'articolo 5 prevede che - ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze (articolo 3 del

decreto legislativo n. 13 del 2013), nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (articolo 8 del citato decreto legislativo) - le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il medesimo Dicastero accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

L'articolo 6 disciplina il registro nazionale dei pizzaioli professionisti, che viene istituito presso il Ministero delle imprese e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto ministeriale. Il registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 7 annovera tra i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti il possesso dell'AQPP. Prevede altresì che siano iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività dalla data di entrata in vigore della legge o che dirigano scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

L'articolo 8 disciplina l'elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista, da trasmettere, a cura delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che li inserisce in un apposito elenco pubblicato nel suo sito *internet* istituzionale, nonché agli uffici di collocamento e lavoro.

L'articolo 9 ha ad oggetto la valorizzazione della professione di pizzaiolo, prevedendo che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

L'articolo 10 attribuisce al Dicastero delle imprese il compito di proporre, con propria istanza, la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

In ragione dell'affinità dei contenuti, propone, infine, di congiungerne la discussione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1619) ANCROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una lettera dalla Presidenza nazionale di Confestetica nella quale l'associazione ha posto in discussione le modalità di conduzione dei lavori parlamentari con riferimento al disegno di legge in esame.

Puntualizza, al riguardo, che, mentre il confronto con le associazioni di categoria nelle sedi a questo deputate può tradursi in opportunità di riflessione e di approfondimento sul merito dei provvedimenti in esame, risulta inammissibile che le stesse associazioni intendano interferire con il metodo con cui sono condotti i lavori parlamentari.

Nel convincimento che l'autorevolezza degli organi del Senato - Commissioni, relativi Presidenti e Presidente del Senato - non possa e non debba sottostare a valutazioni o addirittura a giudizi di metodo da parte di soggetti non titolati a intervenire sulla procedura parlamentare, oltre che privi delle competenze per farlo, annuncia che darà conto di una missiva con la quale ritiene necessario replicare alla lettera ricevuta da Confestetica.

In particolare, ritiene necessario sottolineare che qualsiasi prerogativa esercitabile nell'ambito del metodo parlamentare, dell'istruttoria legislativa e delle scelte procedurali spetta unicamente al Legislatore. A tutela delle competenze parlamentari, corre dunque l'obbligo di evitare che si rendano affermazioni inesatte sulle relative procedure.

Con riferimento alla sede di assegnazione dei disegni di legge, attribuzione esclusiva del Presidente del Senato, chiarisce che è previsto un ristretto numero di soggetti che può chiedere di "rivalutare la sede di trattazione".

Aggiunge che, a seguito di recenti riforme del Regolamento del Senato, tutti i disegni di legge, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, vengono assegnati di norma in sede redigente o deliberante. La sede di assegnazione non può del resto in alcun modo limitare l'approfondimento da parte delle Commissioni di merito. Peraltro le riforme regolamentari hanno valorizzato la sede redigente, rafforzando la responsabilità e il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Si soffrono poi a fornire alcuni chiarimenti relativi allo svolgimento dell'istruttoria legislativa, puntualizzando che la valutazione degli elementi istruttori spetta unicamente alla Commissione, che può decidere di acquisire informazioni ricorrendo a molteplici modalità.

Ribadisce, infine, che "la garanzia della correttezza del metodo e la tenuta procedurale dell'istruttoria" sono pienamente assicurate dalla Presidenza della Commissione, nell'alveo delle summenzionate regole parlamentari, ferma restando la possibilità per gli operatori di settore di apportare contributi di merito.

Concorda la Commissione.

Ha la parola il senatore [ANCOROTTI \(FdI\)](#), firmatario del disegno di legge, il quale fa presente di aver a lungo interloquito con alcuni rappresentanti della suddetta associazione, senza che siano pervenute proposte operative di merito.

Il [PRESIDENTE](#) rivendica con decisione il suo compito di assicurare che lo svolgimento dei lavori risulti conforme a quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [413 NT1](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a) sostituire le parole: «è riservata in via esclusiva al» con le seguenti: «indica il»;*
- b) *alle lettere b) e c) sostituire le parole: «è riservata al» con le seguenti: «indica il».*

2.200

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco» di cui al comma 2, lettera a), per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 10

10.100

La Relatrice

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole*: «e i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita,»;
- b) *dopo le parole*: «possono avvalersi,», *inserire le seguenti*: «compatibilmente con la normativa europea vigente in materia di prodotti agroalimentari tradizionali,»;
- c) *sostituire la parola*: «prodotti» *con la seguente*: «ottenuti».

Art. 11

11.100

La Relatrice

Sopprimere il comma 8.

Art. 12

12.100

La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti dalle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e in esse legalmente commercializzati, sono considerati compatibili con le disposizioni della presente legge.».

Art. 18

18.100

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, i prodotti la cui etichetta non soddisfa i requisiti della presente legge possono essere immessi sul mercato e i relativi stock immessi sul mercato prima della scadenza del suddetto termine possono essere venduti sino ad esaurimento.».

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 370(ant.) del 21/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026

370^a Seduta

Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 2. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2)

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore facente funzione, si sofferma sul disegno di legge n. 1737, che all'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati negli articoli successivi e nelle direttive elencate nell'allegato A. Fra queste ultime, per quanto di competenza, risulta maggiormente rilevante, innanzitutto, la direttiva UE 2024/2839, la quale semplifica gli obblighi di segnalazione previsti nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale e dei diritti dei pazienti.

La direttiva UE 2024/2842 estende alle persone con disabilità che sono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, alle persone che le accompagnano o assistono e agli animali da assistenza i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva UE n. 2024/2481.

La direttiva (UE) 2024/3019 costituisce la fusione della direttiva 91/271/CE sulle acque reflue. Oltre ai trattamenti primari e secondari, la nuova direttiva introduce disposizioni dettagliate volte a disciplinare trattamenti terziari e quaternari.

La direttiva UE 2024/3100 è finalizzata ad assicurare che gli Stati membri adempiano in modo efficace, coerente e armonizzato ai propri obblighi in qualità di Stati di bandiera e, quindi, a rafforzare la sicurezza marittima, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo e a prevenire l'inquinamento.

Il relatore dà successivamente per illustrate la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea, riferita all'anno 2024, rimandando al testo scritto già messo a disposizione della Commissione.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI (*FdI*), in qualità di relatore facente funzione, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, nonché distinte proposte di parere favorevole su ciascuno dei documenti in titolo (pubblicate in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di relazione sul disegno di legge n. 1737.

La Commissione approva.

Previa verifica del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere sul *Doc. LXXXVI*, n. 3.

La Commissione approva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è infine messa in votazione la proposta di parere sul *Doc. LXXXVII*, n. 2.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie ([n. 371](#))

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie ([n. 372](#))

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti.

Osservazioni favorevoli sull'atto del Governo n. 371. Osservazioni favorevoli sull'atto di Governo n. 372)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERRINO (*FdI*) propone l'espressione di osservazioni favorevoli, relativamente a ciascuno degli atti del Governo in titolo.

Previa verifica del numero legale, è posta in votazione la proposta di osservazioni riferita all'atto del Governo n. 371.

La Commissione approva.

Verificata la presenza del numero legale, è quindi messa ai voti la proposta di osservazioni relativa all'atto del Governo n. 372.

La Commissione approva.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*), relatore facente funzioni, presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che viene posta in votazione.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ([n. 370](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sullo schema di decreto in esame, ricordando che il parere dovrà essere reso entro il prossimo 2 febbraio.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, specifica che il dibattito potrà svolgersi in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Dopo aver espresso una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge in esame, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica sfavorevolmente la crescente frammentazione dei sistemi previdenziali e di sanità integrativa connessi alla sussistenza di diverse professioni organizzate su base ordinistica, particolarmente in ragione delle difficoltà riguardanti la tenuta finanziaria dei singoli enti di gestione, spesso caratterizzati da basi contributive sottodimensionate. Paventa che tale tendenza comporti una contrazione complessiva delle tutele sociali e un superamento dell'universalità dell'accesso ai diritti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama le incertezze riguardanti la definizione delle singole professioni e l'inadeguatezza delle dimensioni dei diversi enti previdenziali, che necessariamente costituisce un fattore di fragilità finanziaria, tale da far intravedere la successiva necessità dell'intervento pubblico.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale, richiamando l'opportunità di porre attenzione agli spunti forniti dal dibattito ai fini della predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 22 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 364 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3

La 10a Commissione permanente,
esaminato il documento in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La 10a Commissione permanente,
esaminato il documento in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.